

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 154, 263, 738-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

CINGOLANI, *Presidente*; ALBERTI e SCHIAVONE, *Vice Presidenti*, MICARA e MINIO, *Segretari*; BATTAGLIA, BONADIES, CIANCA, DONATI, DONINI, GERINI, IORIO, MAGLIANO, MAMMUCARI, MASSIMO LANCELLOTTI, MENGHI, MOLE', MORO, PRIMERANO, ROMANO *Domenico*, SECCI e TURCHI

(RELATORI MORO E SCHIAVONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti speciali per la Capitale (N. 154)

d'iniziativa dei senatori MORO, TUPINI, DE LUCA *Angelo*, ANGELILLI, CINGOLANI, CORBELLINI, GERINI, ROMANO *Domenico*, RESTAGNO, BATTISTA, CERICA, MICARA e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1958

Provvedimenti speciali per la città di Roma (N. 263)

d'iniziativa dei senatori DONINI, MOLE', MAMMUCARI e MINIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1958

E

Provvedimenti per la provincia di Roma
nel quadro dei provvedimenti speciali per la Capitale (N. 738)

d'iniziativa dei senatori MAMMUCARI, MOLE', MINIO e DONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1961

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

I PRECEDENTI LEGISLATIVI DELLA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE	Pag. 4	LA STABILIZZAZIONE DEL BILANCIO	Pag. 34
OCCORRE « COSTRUIRE » LA CAPITALE	4	LA MISURA DEL CONTRIBUTO PERMANENTE ANNUALE DELLO STATO	37
UNA LEGISLAZIONE IMPROVVISATA E CONFUSA	5	IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO	38
Leggi inefficienti	5	Cessione di aree demaniali al Comune di Roma	38
Espedienti e leggi fatali	6	LO SFORZO DEL COMUNE PER REALIZZARE IL PIANO DECENNALE	39
La Legge Crispi del 1890	6	La situazione debitoria del Comune di Roma	39
Le tre Leggi Giolitti	6	I PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA CAPITALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE	43
SI AFFERMA IL PRINCIPIO DEL CONCORSO PERMANENTE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE	7	IL NUOVO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA CAPITALE	43
IL GOVERNATORATO DI ROMA	8	Ordinamento del Consiglio comunale di Roma	43
LO SCHEMA DI LEGGE CANEVARI	9	Norme sulle convocazioni e sulle deliberazioni del Consiglio comunale	44
I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DAL 1944 AL 1960	9	Norme sulla istituzione delle Commissioni consiliari deliberanti	45
IL PROBLEMA DI UNA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE	11	Attribuzioni della Giunta Comunale	45
Roma Città-Stato	11	Il Sindaco di Roma nel nuovo ordinamento	47
La Capitale, istituzione dello Stato	11	Altre attribuzioni del sindaco di Roma	48
La Prefettura del Tevere	12	Disposizioni comuni al Consiglio, alla Giunta e al sindaco di Roma	48
La relazione Valli	12	Del decentramento amministrativo	48
La Commissione paritetica Petrilli	13	Dei controlli amministrativi	49
LA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE NELLA SECONDA LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA	13	Della Commissione Consultiva	50
LA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE NELLA TERZA LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA	14	Della Finanza e Contabilità	51
Il disegno di Legge Moro (154)	14	Del Piano Regolatore e dei Lavori Pubblici	51
Il disegno di legge Donini (263)	15	Piano di utilizzazione delle acque del Tevere	52
L'ordinamento delle altre Capitali	15	Dell'ordinamento igienico e sanitario della Capitale	52
L'ordinamento di Parigi e della Regione Parigina	16	Delle Antichità e belle arti	53
L'ordinamento di Londra	17	Disposizioni finali	54
L'ordinamento di Washington	18	I PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA PER LA CAPITALE	54
LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE	20	Contributo ordinario permanente dello Stato	54
LA RELAZIONE BERTONE NELLA PRIMA LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA	20	Il contributo straordinario dello Stato	55
ONERI DERIVANTI DALLA ECCESSIVA ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	21	Per il completamento edilizio dell'Università di Roma	55
Il Comune di Roma più esteso di molte provincie... nonostante le continue mutilazioni	21	Mutui per le opere pubbliche di Roma con il contributo dello Stato	55
Il Comune di Roma cinque volte la Contea di Londra	22	Personale dipendente dal Comune e disciplina delle assunzioni	56
ONERI DERIVANTI DALLO SVILUPPO URBANISTICO	22	DI ALCUNI PROVVEDIMENTI SPECIALI	58
In cinque anni costruita un'altra Roma	23	Della Zona Industriale	58
ONERI DERIVANTI DALLE ESENZIONI TRIBUTARIE	25	Linee metropolitane e trasporti ferroviari	58
ONERI DERIVANTI DALLA SCARSA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI ALCUNI SETTORI DELLA POPOLAZIONE	25	Scuole comunali	59
Oneri derivanti dai settori di popolazione privi di capacità contributiva	26	Università degli studi	59
Qualificazione e sviluppo professionale della popolazione di Roma	27	Biblioteca Nazionale	60
ONERI DERIVANTI DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA A Roma pesano i problemi delle regioni depresse	29	Ospedali	60
LA CONSISTENZA FINANZIARIA DEGLI ONERI DELLA CAPITALE	30	Opere idriche ed elettriche	61
NECESSITA' DI UN CONTRIBUTO STATALE PERMANENTE	31	Sfruttamento delle forze endogene e degli idrocarburi	61
Contributo permanente per oneri permanenti	31	Provvedimenti in materia fiscale	61
IL PIANO DI RISANAMENTO DEL BILANCIO	32	Imposta di famiglia e valor locativo	62
		Espropri, cessioni e contributo di miglioria	63
		PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA	64
		TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE	67

ONOREVOLI SENATORI. — Da 90 anni si discute nel nostro Paese sulla necessità — ormai da tutti riconosciuta — di dare uno speciale ordinamento amministrativo alla Capitale dello Stato, in relazione alle sue particolari funzioni ed alle straordinarie esigenze dell'Urbe. Problema quindi vecchio, nato fin dal giorno in cui Roma veniva unita alla Patria. Ma problema di cui è stato formalmente investito il Parlamento italiano, per la prima volta, soltanto nella seconda legislatura della Repubblica.

L'affermazione può sembrare in contrasto con i precedenti legislativi, perchè se dal 1870 si parla del problema della Capitale è anche vero che dal 1874 — anno in cui fu approvato il primo provvedimento a favore di Roma per dichiarare opera di pubblica utilità la prosecuzione di via Nazionale — parecchie così dette *Leggi speciali per Roma* furono discusse ed approvate dalle Camere: non meno di 16 nel solo periodo che va dal 1874 al 1911.

Ma la verità è che delle parecchie leggi votate tra l'XI e la XXIII legislatura del Regno d'Italia nessuna ebbe mai per oggetto un ordinamento amministrativo speciale della Capitale dello Stato. Soltanto i provvedimenti del 1925 che diedero vita al Governatorato di Roma affrontarono il problema, ma lo risolsero com'è noto sopprimendo totalmente l'autonomia del Comune per farne un dicastero dello Stato.

Nè le leggi emanate a favore di Roma, nel dopoguerra, dopo la abolizione del Governatorato, si propongono il problema dell'ordinamento speciale della Capitale.

Invero esse si concretano tutte in aiuti rivolti ad alleviare le grosse difficoltà finanziarie che premono di nuovo sul comune di Roma e più preoccupanti che mai perchè ai vecchi problemi risorgenti, si aggiungono quelli urgentissimi della ricostruzione dalle rovine della guerra, della riorganizzazione generale dei servizi municipali, della pesantissima assistenza ai profughi, ai disastri, ai senza tetto, ai disoccupati affluiti a centinaia di migliaia da ogni parte d'Italia e dalle provincie e dalle terre d'oltre mare perdute e che in parte continuano ancora ad affluire entro le mura della Capitale.

Si aggiungono i nuovi problemi dell'ammodernamento e della razionalizzazione dei servizi, dello sviluppo delle opere pubbliche, della viabilità, delle attrezzature igieniche, sanitarie, scolastiche, annonarie, sportive indispensabili a una collettività che ha ormai raggiunto i due milioni di anime.

Si aggiungono infine i problemi posti dalla spettacolare espansione in atto della metropoli che estende, con inarrestabile crescendo, sempre più lontano i suoi nuovi quartieri urbani.

Questi bisogni, queste particolari esigenze hanno conferito alle leggi per la Capitale, varate dal 1946 in poi un carattere eminentemente finanziario che non le distingue dalla legislazione precedente.

Va però sottolineato un fatto di essenziale rilievo: in queste leggi opera — dal 1953 — un principio nuovo: *lo Stato concorre con un suo contributo ag'i oneri sopportati dalla Capitale nell'esplicazione della sua funzione.*

I PRECEDENTI LEGISLATIVI DELLA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE

Abbiamo già menzionato la legge del giugno 1874 che dichiarava opera di pubblica utilità la prosecuzione di via Nazionale in Roma.

Nel 1875 una legge del 6 luglio accolla allo Stato la metà della spesa delle arginature del Tevere. Ma poichè tale spesa doveva essere posta tutta a suo carico, trattandosi di opera idraulica di prima categoria, la singolare pretesa di far contribuire il comune di Roma alla sistemazione del fiume troverà poi rimedio in una nuova disposizione.

È del 30 giugno 1876 un'altra legge per la sistemazione del Tevere.

Una legge dell'11 dicembre 1878 ed una successiva dell'8 luglio 1883 recano norme sulla bonifica dell'Agro romano.

Si tratta però di ben altre esigenze legislative.

OCCORRE « COSTRUIRE » LA CAPITALE

Il nuovo Stato italiano ha la sua Capitale. Ma Roma non ha le attrezzature per adempierne le funzioni.

In realtà Roma, nonostante il suo grande passato, il suo prestigio di *caput mundi* e la sua condizione di Capitale della Cristianità, era nel 1870 una media città di 213 mila abitanti, caratterizzata da modeste possibilità economiche non suscettibili di facile incremento e tanto meno di rapido sviluppo, senza sistematici e massicci aiuti da parte dello Stato.

Occorre pertanto « costruire la Capitale », donde la necessità di adeguati provvedimenti legislativi affinché lo Stato possa assumersi gli impegni necessari per metter mano alla grande opera.

Ma questi provvedimenti, che il Campidoglio sollecita e lo Stato promette, non si realizzano e gli anni trascorrono inutilmente. Eppure lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, De Pretis, riconosce i bisogni inderogabili e urgenti della Capitale.

In un discorso al Parlamento, il 12 maggio 1879, egli avverte che a Roma c'è tutto da fare: « dagli edifici per le pubbliche amministrazioni agli alloggiamenti militari, dalle scuole per i molteplici rami dello scibile umano, agli stabilimenti di vario genere che la moderna civiltà esige nella città ove ha sede il Governo di una grande nazione e che è destinata ad essere perciò il centro della sua vita intellettuale, civile e politica ». Sarebbe quindi assurdo pretendere che la « costruzione » della Capitale fosse a carico del comune di Roma.

De Pretis riconosce il principio che lo Stato debba partecipare alle spese per attrezzare la Capitale.

« L'idea di un concorso governativo — egli diceva — alle opere edilizie della Capitale del Regno è sorta già da vari anni, e quanto più essa è stata esaminata e discussa tanto più è apparsa la necessità di associare in così grande impresa le forze dello Stato e quelle del Comune ».

Ma bisogna dire che questa idea non sembra aver trovato allora sostanziali consensi, nè essere stata più tardi validamente sostenuta, se potrà maturare con singolare difficoltà e con estrema lentezza e se si deve riconoscere che per realizzare la « grande impresa » auspicata dal De Pretis, lo Stato, in definitiva, non si impegnò mai a fondo; sicchè lo sforzo imposto al comune di Roma risulterà tanto grave da mettere in crisi

permanente le sue finanze dissestandole per interi decenni.

È questo un punto che per la verità storica e per debito di giustizia deve essere sottolineato all'attenzione del Senato della Repubblica, nel momento in cui questo nostro ramo del Parlamento si accinge a discutere la *prima legge speciale per la Capitale*. Occorre dire questo a merito degli uomini che dal 1870 in poi si sobbarcarono la fatica di amministrare la Capitale in mezzo a difficoltà di ogni genere. Ma occorre dirlo anche perchè la Nazione sappia che è calunniosa la fama attribuita alla Capitale di essere vissuta e di vivere a carico della collettività nazionale.

UNA LEGISLAZIONE IMPROVVISATA E CONFUSA

In realtà non è da far colpa agli amministratori del Campidoglio se le molte leggi che il Parlamento ebbe a varare durante le sue legislature non risolsero le questioni di Roma per le quali erano state concepite. Il fatto è che i provvedimenti furono mal congegnati. Suggesti all'ultima ora dall'emergenza incombente, finirono per costituire — commenterà amaramente nel 1907 a Montecitorio, Salvatore Barzilai — « una serie di leggi presentate successivamente quasi per impulso improvviso, quasi per urgenti soccorsi, mai con la ponderazione, la tranquillità e la visione necessaria della condizione di cose alle quali si doveva provvedere ». E nel 1911 dirà l'onorevole Toscanelli: « esaminando la varia e confusa legislazione che regola le relazioni fra lo Stato ed il comune di Roma, ho potuto verificare che il mese di luglio è particolarmente propizio alle finanze comunali perchè, meno la prima legge del 1881, tutte le altre sono state sempre trattate affrettatamente dal Parlamento, negli ultimi giorni prima delle vacanze. La legislazione di Roma è talmente confusa che assolutamente allo stato attuale, occorrerebbe diventare specialisti per poterla illustrare alla Camera ».

Nè le cose muteranno più tardi. Sicchè bisogna convenire con la relazione Valli, che

tutta la legislazione per Roma ha risentito « del respiro breve dei provvedimenti elaborati negli ambiti burocratici e degli espedienti suggeriti dalle contingenze più preoccupanti »... « Nessuno di tali provvedimenti si è ispirato ad una visione complessa dei bisogni di Roma e dei rapporti fra Stato e Capitale. Ed è per questo che le leggi si susseguono a breve distanza facendo credere che Roma sia realmente una incorreggibile mendica; mentre non è che la vittima di una denegata giustizia per la cecità dei suoi giudici e per errori formali e sostanziali dei provvedimenti precedenti ».

LEGGI INEFFICIENTI

Con la legge 14 maggio 1881, n. 209, la promessa di De Pretis finalmente si adempie. È il primo notevole provvedimento a favore di Roma. Ma anch'esso conferma la miope visione con cui si affrontano i fondamentali problemi della Capitale e la scarsezza dei mezzi che si predispongono per obiettivi tuttavia ambiziosi.

Con tale legge — relatore Quintino Sella — si prevede il concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno. Contributo: 50 milioni di lire (quindici miliardi circa di oggi) da erogare però in venti anni, in rate annuali di due milioni e mezzo di lire l'una (750 milioni di oggi).

Da parte sua, il Comune deve obbligarsi ad eseguire in dieci anni, fino alla concorrenza di 30 milioni di lire (9 miliardi di oggi), una serie di opere pubbliche governative (Palazzo di Giustizia, Palazzo dell'Accademia delle scienze, Policlinico, caserme per due reggimenti di fanteria e di artiglieria, un ospedale militare di mille letti, una Piazza d'armi) e per i rimanenti 20 milioni opere pubbliche comunali (ponti sul Tevere, demolizione del ghetto, mercati centrali, eccetera).

La legge non passa senza gravi appunti. Il Crispi dice: « se questo disegno di legge ha un difetto, è quello di rivelare un sentimento di paura, di titubanza, di mancanza di coraggio per le grandi cose. Con esso noi faremo un'opera incompleta e di qui a qualche

tempo si dovrà ritornare un'altra volta alla Camera per soddisfare ad altri bisogni della grande Capitale». Previsione verificatasi puntualmente.

ESPEDIENTI E LEGGI FATALI

Anche il di Rudinì critica il provvedimento: « *Lo accetto — dichiara — come un espediente necessario, urgente, inevitabile, ma nient'altro che come un espediente* ».

In genere si puntualizza la sua troppo modesta portata. Ed anche il Presidente del Consiglio, Benedetto Cairoli, lo ammette: « *solo le nostre strettezze finanziarie — egli dice — giustificano il Governo di aver fatto proposte così modeste per Roma* ».

Al Senato, Maffeo Pantaleoni vota la legge, ma solo perchè spera si tratti di un primo passo, di un « *primo segnacolo che additi la via da tenere per molti e molti anni* ». Egli ritiene che « *nè 50, nè 100, ma neppure tre o quattrocento milioni basteranno col tempo. Per fare la Capitale d'Italia ci vorrà ben altro che questi piccoli aiuti, e valga che ne siamo fatti fin da ora accorti* ».

A questa legge seguono l'approvazione (con regio decreto 8 marzo 1883) del Piano regolatore e (con legge 8 luglio 1883) la costituzione di un prestito di 150 milioni di lire (circa 45 miliardi di oggi) garantito dallo Stato, per le opere del Piano regolatore.

Giudicandole nel 1890, l'onorevole Ferdinando Martini dichiarerà: « *se le leggi dell'81 e dell'83, affermarono un principio (quello del contributo dello Stato alla sua capitale) non provvidero però ad un bisogno, anzi causarono al Comune un grave dissesto* », a motivo degli oneri eccessivi imposti a Roma per il servizio del prestito e per gli impegni derivati al Comune dall'obbligo di realizzare in soli dieci anni le opere previste.

LA LEGGE CRISPI DEL 1890

Effettivamente le conseguenze dell'applicazione dei piani finanziari stabiliti dalle leggi del 1881-83 posero il comune di Roma in una difficilissima situazione, tanto più che nessun altro aiuto lo Stato concesse alla sua Capi-

tale. Interviene quindi un altro provvedimento. È la legge Crispi del 20 luglio 1890, con la quale si attenuano gli obblighi imposti al Comune in fatto di costruzioni di opere pubbliche di interesse nazionale e si proroga fino al 1958 il contributo annuale di 2 milioni e mezzo. Ma anche la legge Crispi non elimina tutti gli inconvenienti.

Seguono le altre leggi del 28 giugno 1892, del 6 agosto 1893, del 18 dicembre 1898, del 7 luglio 1902: tutte sollecitate dall'Amministrazione capitolina, il cui bilancio versa dopo l'81 in condizioni sempre più precarie. Queste leggi concedono nuove anticipazioni e autorizzano altri prestiti per l'esecuzione del Piano regolatore. Ma sono ancora e sempre piccole misure slegate, frammentarie che non risolvono nulla. Tanto che lo stesso Ministro del tesoro Luigi Luzzatti se ne deve dolere nel dicembre 1903: « *Troppe volte — egli lamenta — si discute in questa Camera su Roma. Ed è perchè non si prendono mai provvedimenti definitivi. È insufficiente la soluzione che diamo ai problemi, i quali ci piace dissimulare nella loro gravità e non osiamo affrontare in tutta la loro importanza. Vi è un disavanzo permanente a cui il Governo deve provvedere, perchè anche esso ha concorso a formarlo, per tutti i lavori che Roma fece all'Italia, e non per le proprie comodità* ».

Certo è che le finanze capitoline sono giunte ad un punto di crisi molto preoccupante. Il disavanzo che ormai, da quando Roma è diventata Capitale, affligge il suo bilancio si è aggravato tra il 1881 e il '90. Nel '90 raggiunge i 15 milioni (4 miliardi e mezzo di oggi). Nel 1904 il debito complessivo del Comune attinge i 216 milioni, circa 72 miliardi di oggi.

LE TRE LEGGI GIOLITTI

Occorrono altri interventi. Ed ecco i « *provvedimenti per la città di Roma* » dell'8 luglio 1904 proposti da Giolitti. In forza di questa nuova legge si riducono gli oneri del prestito del 1883, viene istituita una tassa dell'uno per cento sulle aree fabbricabili e si eleva il canone daziario.

Una seconda legge Giolitti dell'11 luglio 1907 autorizza una anticipazione di 25 milioni sul contributo annuo dello Stato per il prestito redimibile; concede un mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni ed eleva al 3 per cento la tassa del 1904 sulle aree fabbricabili.

Una successiva legge del 6 aprile 1908 consente un mutuo di 10 milioni all'Istituto autonomo delle case popolari di Roma.

Infine nel 1911 viene votato con più vasti ed organici criteri un nuovo provvedimento, da anni preannunciato, per tentare l'assetto definitivo del bilancio comunale. È la legge 15 luglio 1911 promessa dal Gabinetto Sonnino, elaborata da Luzzatti, quindi riveduta e presentata al Parlamento da Giolitti. Essa deve assicurare — nel 50° anniversario del Regno d'Italia — l'esecuzione del secondo Piano regolatore di Roma e la sistemazione finanziaria del Comune oramai ridotto in condizioni di dissesto.

Votando questa legge, l'onorevole Alfredo Fortunati ricordava alla Camera come le origini del dissesto dovessero farsi risalire alla legge 1881 ed alla successiva dell'83 « legge — affermava — fatale per Roma ».

Da parte sua, l'onorevole Giolitti giustificava il nuovo provvedimento con la necessità di riparare all'inadeguatezza delle leggi precedenti. « La posizione attuale — si legge nella sua relazione — può attribuirsi ad insufficienza dei provvedimenti votati nel 1904, seguiti, per di più a breve scadenza, da altri successivi nel 1907 e nel 1908 ». Ma anche la legge 15 luglio 1911 non elimina il problema dell'assetto finanziario della Capitale, appunto perchè i suoi obiettivi sono limitati a risolvere — con scarsi mezzi ed in ritardo — le questioni del passato, mentre queste sono ogni giorno di più sopravanzate dalle nuove che nascono senza tregua dall'inarrestabile espansione di un così vasto complesso sociale ed economico, oltretutto amministrativo, quale è ormai il comune di Roma, vera metropoli oltre che capitale di uno Stato, cui la vita moderna necessariamente affida funzioni sempre più ampie che si ripercuotono sulla vita della stessa capitale.

Le urgenze di Roma continuano pertanto a premere. Non si attenuano durante la guerra 1915-18. Tutt'altro; esse presentano nuovi e più seri aspetti che vengono puntualizzati nel 1917 dall'Amministrazione Colonna in una serie di proposte destinate al vaglio della Commissione Reale nominata nel marzo 1918 allo scopo di suggerire le misure per assicurare il risorgimento economico, industriale e commerciale di Roma ed il riordinamento finanziario del suo bilancio comunale.

La Commissione si mette allo studio, si articola in sei Sottocommissioni, ma i risultati dei suoi studi, trasmessi al Governo, non ottengono pratici effetti.

Nel 1919, sollecitata dal sindaco Apolloni, si forma una nuova Commissione mista per « indagare le ragioni del disavanzo, esaminare quali possono essere i possibili incrementi futuri e le entrate dirette del Comune e determinare il più stretto fabbisogno cui deve concorrere lo Stato ».

SI AFFERMA IL PRINCIPIO DEL CONCORSO PERMANENTE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE

Per la prima volta si pone così il problema della partecipazione ordinaria e permanente dello Stato alle spese della sua Capitale. Finora tutti i provvedimenti avevano avuto per oggetto contributi o concorsi o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato per scopi particolari e ben definiti: costruzioni di opere pubbliche, finanziamenti con mutui per Piani regolatori, provvedimenti fiscali, eccetera. Ma l'ipotesi di un concorso del Tesoro alle opere della Capitale quale contropartita della sua funzione eminentemente statale esplicita dal Comune di Roma con oneri molto gravi non era mai stata formulata.

La Commissione mista ora ne è investita ed essa trae dai suoi studi un principio fondamentale convalidato dall'esperienza di tutti gli Stati moderni: « lo Stato deve concorrere alle spese della propria Capitale. Ed il titolo giuridico sul quale si fonda tale con-

corso è nella funzione stessa che la Capitale compie nell'ordinamento dello Stato ».

Ma anche i lavori della Commissione mista non approdano a conclusioni positive.

Finalmente nel 1921, l'Amministrazione Valli promuove un'azione più decisa ed organica e mercè sua il « problema di Roma » viene posto in termini più completi davanti ai poteri centrali ed all'opinione pubblica.

Non si insiste più soltanto sulle misure di assistenza finanziaria, ma si pongono i termini per una prima riforma istituzionale del Comune della Capitale.

IL GOVERNATORATO DI ROMA

Riforma che si attua però con criteri del tutto differenti da quelli immaginati dalle Commissioni di studio. Infatti con legge 28 ottobre 1925, n. 1949, viene costituito il Governatorato di Roma. Le norme di questa legge, quelle successive del regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, e della legge 6 dicembre 1928, n. 2702, coordinate insieme diventano il titolo VIII del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934.

Il Governatorato statalizza l'Amministrazione della Capitale ed assume tra i suoi compiti alcune funzioni, nell'ambito della sua circoscrizione, fino allora deferite allo Stato oppure alla Provincia di Roma. Lo Stato, d'altra parte, si impegna a sovvenire finanziariamente l'Amministrazione di Roma con due contributi: uno per concorrere alle spese di rappresentanza, all'esecuzione di opere pubbliche, all'attuazione del Piano regolatore, alla sistemazione della viabilità, nonchè al mantenimento del patrimonio artistico e monumentale; l'altro per la organizzazione e l'incremento dei Servizi pubblici nell'Agro romano.

I due contributi annui sono fissati in 50 milioni il primo e in 10 milioni il secondo, e saranno successivamente consolidati, con legge 29 marzo 1940, n. 214, in complessive lire 53.090.000 fino al 1963-64. Occorre però aggiungere a questi contributi anche un altro indiretto beneficio finanziario derivante

a Roma dall'assunzione a carico dello Stato di tutti i servizi di polizia municipale. Beneficio questo che può essere valutato tenendo presente che le spese per il Corpo dei vigili urbani e quelle obbligatorie per la polizia urbana figurano per 2.787 milioni di lire nel bilancio di previsione per l'esercizio 1958. Pertanto il contributo dello Stato al Governatorato di Roma deve essere calcolato complessivamente, tradotto in valuta odierna, non inferiore ai sei miliardi di lire all'anno.

Sul piano istituzionale, la legge 28 ottobre 1925, n. 1949, annulla l'autonomia del Comune e sottopone l'Amministrazione capitolina a quel regime che la dittatura instaurerà l'anno dopo in tutta Italia con la abolizione delle Amministrazioni elettive. Essa però configura la amministrazione dell'Urbe in modo del tutto particolare sottraendola alla vigilanza della autorità governativa provinciale e ponendola sotto il controllo del Ministero dell'interno per i soli affari di maggiore importanza.

Il Governatore, il Vice Governatore e il Segretario generale del Governatorato sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell'interno con deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governatore, il Vice Governatore e il Segretario generale sono iscritti rispettivamente il primo al grado secondo e gli altri due al grado quarto del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno. Il Governatore presta giuramento nelle mani del Ministro dell'interno e nelle precedenza è collocato nella terza categoria alla V classe. A tutti e tre sono applicate le disposizioni dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il Governatore non può essere chiamato a rendere conto delle sue funzioni fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposto a procedimento per alcun atto del suo ufficio senza autorizzazione reale, tranne il caso di imputazione di reati elettorali. Contro i suoi provvedimenti è ammesso il ricorso anche per il merito alla G.P.A. in sede giurisdizionale.

Il Governatore è assistito da una consulta il cui parere è obbligatorio in materia di bilancio preventivo, di tributi, di Piano re-

golatore, di assunzione di pubblici servizi. Tuttavia il Governatore può non uniformarvisi. Ma allora le sue deliberazioni devono essere approvate dal Ministero dell'interno.

Salvo questi casi, le deliberazioni del Governatore sono immediatamente esecutive senza bisogno di voti o di approvazioni.

Così configurato, « *il Governatore in Campidoglio* — commentava la relazione Petrilli — *simboleggiava una speciale forma di attività statale e nazionale* ».

Durante il regime governatoriale vengono approvati altri provvedimenti a favore di Roma. Vanno ricordati il *regio decreto-legge 6 luglio 1931* per l'attuazione del Piano regolatore, convertito in legge con *legge 24 marzo 1932*; il successivo *regio decreto-legge 21 luglio 1931* che assegna per l'attuazione del Piano regolatore un contributo annuo di 30 milioni di lire, dal 1933-34 al 1948-49, ed infine la legge 29 marzo 1940, già citata con la quale viene concesso un contributo annuo di lire 54.500.000 per tredici anni, dall'esercizio 1939-40, per l'esecuzione della Esposizione universale del 1942 e per accelerare la realizzazione del Piano regolatore.

LO SCHEMA DI LEGGE CANEVARI

Dopo la Liberazione, il Governo Bonomi è d'avviso che non si debba, nei confronti di Roma, ripristinare *sic et simpliciter* il regime comunale e provinciale del 1915 e formula uno schema di ordinamento provvisorio della Capitale — in attesa dei definitivi assetti legislativi — che lo stesso Sottosegretario di Stato per l'interno, il senatore Canevari illustra in Campidoglio agli amministratori di Roma. Lo schema prevede:

1) Sindaco e Giunta nominati dal Ministro dell'interno;

2) controllo di legittimità sugli atti deliberativi del Comune esercitato dal Prefetto, ma con una procedura più snella stabilendo che al Prefetto venga trasmesso il solo elenco delle deliberazioni adottate (escluse quelle relative a mera esecuzione di provvedimenti già deliberati) e non anche la copia delle deliberazioni stesse; se il Prefetto,

entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, non richiede espressamente copia delle deliberazioni, queste diventano esecutive;

3) controllo di merito alla G.P.A. soltanto per le delibere riguardanti materie di particolare rilievo.

Ma il progetto non ha seguito. Da un esponente politico, appartenente alla Giunta Municipale provvisoria si sollevano obiezioni sulla opportunità di trasmettere al Prefetto il solo elenco delle delibere e non anche le loro copie integrali. Si ritiene che l'autonomia comunale debba essere perseguita, ma per gradi successivi, e l'accordo non viene più raggiunto.

In quell'incontro fra uomini di Governo ed amministratori comunali, scrive la « *Rivista dei Comuni* » dell'aprile 1948, *si delineò qualche tendenza politica inopportuna che prese il sopravvento su quei criteri di buona e pratica amministrazione, che invece avrebbero dovuto prevalere. La collaborazione richiesta dal Sottosegretario di Stato per l'interno non ebbe luogo per imprecise ragioni*, e l'iniziativa governativa non ebbe più seguito. Invece il 20 gennaio 1945 veniva pubblicato il decreto legislativo 17 novembre 1944 col quale si concludeva il periodo di gestione governatoriale.

I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DAL 1944 AL 1960

Al *decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426*, che sopprimeva il Governatorato ed assoggettava di nuovo la Capitale al regime della legge comunale e provinciale, salvo alcuni ritocchi in materia di vigilanza, fanno seguito altri dieci provvedimenti, a parte i decreti interministeriali che autorizzano il comune di Roma ad assumere mutui per integrare i propri bilanci deficiari.

Col *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 565*, sono erogati 6 miliardi per opere stradali urgenti da eseguirsi in Roma a totale carico dello Stato.

La legge 18 gennaio 1951, n. 61, concede mutui trentacinquennali assistiti dalla garanzia specifica dello Stato, per un importo totale di 5 miliardi di lire da destinare, per i quattro quinti, a costruzioni di case popolari.

La legge 28 febbraio 1953, n. 103, è particolarmente importante perchè per la prima volta eroga a favore del Comune di Roma un contributo espressamente qualificato « concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica ».

Si tratta di un contributo annuo di 3 miliardi per il triennio 1952-54. È l'applicazione pratica del principio formulato nel 1919. Ma è da mettere in rilievo che nel testo originario del disegno di legge 2278 il Ministro del tesoro Pella non solo accoglieva il principio del contributo dello Stato alla sua Capitale, ma proponeva che fosse permanente, come permanenti sono gli oneri che Roma sopporta.

La legge inoltre autorizza la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali di assicurazione a concedere al Comune di Roma mutui assistiti da contributi dello Stato per il finanziamento di opere pubbliche per un ammontare complessivo di 55 miliardi in ragione di 11 miliardi all'anno per 5 anni.

Infine la legge autorizza una spesa di 3 miliardi in cinque esercizi per l'Università di Roma.

La legge 21 dicembre 1955, n. 1310, sancisce un contributo di 4 miliardi di lire allo stesso titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale per l'esercizio 1955. È

praticamente una estensione della legge 28 febbraio 1953, n. 103, con aumento del contributo statale da 3 a 4 miliardi di lire.

La legge 17 ottobre 1957, n. 1030, include fra le opere pubbliche da finanziare con i mutui previsti dalla legge 28 febbraio 1953 gli alloggi di carattere popolare che il Comune debba edificare in sostituzione di altri demoliti o da demolire per esecuzione di opere pubbliche.

La legge del 9 novembre 1957, n. 1055, contempla ancora un contributo a favore del Comune di Roma per l'anno 1956, a titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale. Dovrebbe essere anche questa un'applicazione del principio della legge 103. Ma questa volta la concessione prende forma di mutuo per 35 anni, con contributo dello Stato, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per un importo di 4 miliardi di lire.

Sono invece veri concorsi statali agli oneri della Capitale i contributi di quattro miliardi di lire per l'anno 1957 e di cinque miliardi di lire, l'uno, per il 1958 e il 1959, concessi rispettivamente con le tre leggi del 21 marzo 1958, n. 259, del 16 aprile 1959, n. 201 e infine del 23 febbraio 1960, n. 91.

Ultimo provvedimento a favore del Comune di Roma, va menzionata la legge 29 giugno 1960, n. 658 che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per complessivi 6.083 milioni e mezzo di lire, per il potenziamento della rete autofilotraviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche. Tali mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato anche per la quota parte di mutui già contratti all'entrata in vigore della legge citata.

IL PROBLEMA DI UNA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE

Dal punto di vista istituzionale, la città di Roma godette sempre, dal trasferimento della Capitale dell'Impero romano a Bisanzio fino alla scomparsa dello Stato Pontificio, di una situazione specialissima.

Per molti secoli essa ebbe statuti tali da configurarla come una vera entità statale. Ebbe milizie proprie e magistrature repubblicane le quali, pur riconoscendo la supremazia del Romano Pontefice, esercitavano poteri politici amministrativi e giudiziari, in base a statuti emanati dagli stessi Pontefici fino all'ultimo decretato da Papa Gregorio XIII nel 1580.

ROMA CITTÀ-STATO

Più tardi, questa organizzazione decadde, ma in ogni tempo — salvo il periodo napoleonico — Roma non fu mai soggetta agli ordinamenti municipali, sicchè si può ben dire che Roma non fu mai Municipio (« *Roma è la sola città d'Italia che non abbia nessuna o pochissime memorie municipali* » dirà Cavour), ma piuttosto Città-Stato. E quando Pio IX nel 1847 promulgò una nuova legge per l'amministrazione di Roma, alla città fu restituito il diritto all'autogoverno amministrativo con vaste attribuzioni — libere dalle ingerenze dello Stato — comprendenti anche rami della amministrazione politica della città (istituzione pubblica, beneficenza e assistenza sociale, facoltà di imporre tributi diversi da quelli previsti dalle leggi per gli altri Comuni dello Stato).

L'annessione allo Stato italiano rappresentò per Roma una grave perdita di cospicue autonomie. Non solo, ma la sua stessa qualità di capitale, proclamata il 1° gennaio 1871, non le valse nessun particolare

riguardo. Con la estensione al territorio romano delle leggi amministrative che il Piemonte aveva ereditato dalla Francia, la *Dominante*, come era chiamata Roma negli Stati della Chiesa, la Città Santa del mondo cattolico, fu declassata al livello di un qualunque piccolo Comune della penisola.

LA CAPITALE, ISTITUZIONE DELLO STATO

Evidentemente le cose non potevano restare così. « *La Capitale* — sosteneva Francesco Crispi in memorabili discorsi al Parlamento — *non può paragonarsi a qualunque altro Comune del Regno; più che un Comune essa è una Istituzione* ». « *La Capitale* — diceva ancora nel 1881 — *è una istituzione dello Stato* ». E il di Rudinì, discutendosi alla Camera, la ricordata legge del 14 maggio 1881, n. 209, la prima invero notevole a favore di Roma, anche se in seguito si dimostrerà nelle sue conseguenze tanto pesante per le finanze del Campidoglio, criticava il Governo Cairoli perchè insieme alle norme finanziarie non aveva previsto un ordinamento per « *rifare la Costituzione del Comune di Roma* ».

Gli uomini più autorevoli del tempo si rendevano pertanto conto della primordiale esigenza di dare un particolare statuto alla Capitale; intendevano la necessità che Roma dovesse trovare nel giovane Stato italiano uno speciale rapporto amministrativo-istituzionale, così da mettere gli organi amministrativi della Capitale in condizione di svolgere col massimo di speditezza e di legittima autonomia le sue alte funzioni. Necessità, d'altra parte, tanto più avvertita da Roma abituata, come s'è detto, da millenaria tradizione all'autogoverno.

Il pensiero autorevolissimo di uomini come Crispi, di Rudini, De Pretis ed altri ancora non si tradusse però in concrete iniziative, nè valse ad ispirarle neppure quando questi uomini si trovarono alla testa del Governo. Sicchè il problema dell'*ordinamento speciale* della Capitale rimase insoluto durante tutto il periodo che corre dal 1870 al 1925. Nè fu posto sul piano degli studi preparatori per molti decenni.

LA PREFETTURA DEL TEVERE

Nel 1890 parve che l'onorevole Crispi volesse provvedere ad una riforma del Comune di Roma. Ma piuttosto che per un allargamento delle autonomie egli sembrava propendere per l'istituzione di una Prefettura del Tevere seguendo gli esempi degli specialissimi ordinamenti di Parigi.

Certo è che il Consiglio comunale del tempo non mancò di esprimere il suo avviso contrario in merito e più si oppose ad un articolo proposto da Crispi nel suo disegno di legge, che divenne poi la legge del 1890, in forza del quale articolo si proponeva che, in occasione dell'approvazione del bilancio di ogni anno, il Comune di Roma dovesse imporre le tasse necessarie al pareggio del bilancio, e, in difetto, il *Governo fosse autorizzato a provvedervi con decreto reale*. La decisa presa di posizione del Consiglio comunale che si dimise in segno di protesta contro questo temuto arbitrio e il voto del Parlamento che determinò lo stralcio dell'articolo incriminato fecero sì che si accantonasse ogni idea di riforma dell'ordinamento comunale e per molti anni.

Bisogna infatti arrivare al primo dopoguerra, nel 1921, per trovare una prima impostazione della questione, anche se fu concepita limitatamente al solo problema dei controlli sugli atti comunali, quando su invito del Governo Bonomi, l'Amministrazione capitolina presieduta dal Sindaco Valli, formulerà in una relazione, rimasta celebre, i criteri informativi per una *legge della Capitale*.

LA RELAZIONE VALLI

In quella occasione infatti insieme ai provvedimenti di natura economica e finanziaria reputati necessari per avviare a soluzione i grossi e gravi problemi che ormai da mezzo secolo angustiavano la vita della Capitale, si prospettava anche *« l'assoluta e imprescindibile necessità di una riforma di carattere funzionale in quanto attiene alle disposizioni che regolano la vigilanza ed il controllo dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale »*.

« È facile dimostrare — diceva la relazione Valli con argomentazioni che conservano tutta la loro attualità — come il livellamento legislativo a cui Roma soggiacque dopo la riunione al Regno d'Italia e che la pose nella stessa condizione di dipendenza degli organi provinciali in cui vennero a trovarsi i più minuscoli Comuni ai confini del suo Agro, lungi dal migliorare uno stato di cose che non dava motivo ad alcuna giusta recriminazione, e ledendo invece assai gravemente la sua dignità di città universale e di Capitale di un grande Stato, fu spesso causa di danni economici al suo bilancio ».

L'amministrazione potrebbe citare casi numerosissimi di provvedimenti che hanno atteso per mesi e mesi l'approvazione tutoria, non per scarso interessamento degli organi incaricati di esaminarli, ma per le lunghe pratiche burocratiche, che si accompagnavano alla speciale funzione di controllo da esercitare su di essi.

È pacifico, infine, che quasi tutti gli uffici municipali vedono la propria attività grandemente ostacolata dal fatto che ogni provvedimento, anche di minima importanza ed anche se urgente, non può avere esecuzione prima che siano decorsi molti e molti giorni, quanti cioè ne sono necessari perchè la relativa deliberazione sia inviata in Prefettura e ne ritorni, munita del visto di esecutorietà ».

Chiedeva pertanto l'Amministrazione capitolina che la nuova legge per Roma rivedesse le procedure per la vigilanza e la tu-

tela e ne trasferisse la competenza, cambiando completamente figura e sostanza, dagli organi locali al Governo centrale.

Purtroppo la relazione Valli, che può giustamente essere considerata il primo ed organico contributo offerto allo studio ed alla soluzione dei problemi inerenti alla legge speciale per la Capitale, fu trasmessa insieme ad uno schema di legge al Governo poco prima della crisi del Gabinetto Bonomi.

Il Governo Facta, che gli succedette, il 26 febbraio 1922, non ebbe più il tempo per occuparsi del problema. Sicchè la relazione Valli finì per costituire il materiale di studio per l'elaborazione del provvedimento che doveva nel 1925 costituire il *Governatorato di Roma*.

In realtà, adunque, tutti i provvedimenti adottati dal Parlamento nel mezzo secolo che corre dal 1874 al 1925, non hanno per obiettivo l'ordinamento comunale di Roma, quanto piuttosto i vari problemi della Capitale, da attrezzare prima, da sviluppare poi secondo gli urgentissimi e sempre nuovi bisogni presentati da una città che in 90 anni ha subito uno spettacolare sviluppo urbanistico tanto da decuplicare il numero dei suoi abitanti.

Non è quindi fuor di luogo pensare che, sopraffatto da tante esigenze di natura economica e finanziaria, il problema dell'ordinamento amministrativo speciale da dare alla Capitale abbia finito per apparire problema di secondo tempo, inducendo un po' tutti, uomini di Stato e amministratori capitolini, a considerarlo meno urgente.

Con la soppressione del Governatorato, il problema dell'ordinamento speciale della Capitale si ripresentava in tutta la sua ampiezza. Le esperienze amministrative maturate durante quasi vent'anni di gestione governatoriale non potevano non far sorgere nella mente di ognuno dei paragoni che contenuti sul piano della rapidità della esecuzione degli atti non potevano tornare certo a favore del regime della legge comunale e provinciale del 1915.

Si è già visto che il Governo Bonomi si era posto il problema di un ordinamento speciale sia pure provvisorio, per la Capi-

tale; ma gli anni travagliati del dopoguerra non sembravano più adatti per concentrare l'attenzione su tale problema.

LA COMMISSIONE PARITETICA PETRILLI

Appena ricostituito il Parlamento, la questione della legge speciale per la Capitale si ripropone con tutta la sua urgenza ed il 9 giugno 1949 il Presidente del Consiglio De Gasperi nomina una Commissione paritetica sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Stato onorevole avvocato Raffaele Pio Petrilli, costituita da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e del Comune di Roma.

Insedata il 21 ottobre 1949 dallo stesso Presidente del Consiglio che ne sottolinea in tal modo l'importanza, la Commissione è incaricata di procedere ad uno studio approfondito della riforma dell'ordinamento amministrativo e dei provvedimenti finanziari da suggerire per dare al Comune di Roma le più adatte strutture ed i mezzi necessari per svolgere le sue funzioni di Capitale dello Stato.

Il problema della legge speciale per la Capitale, accennato nella relazione Valli del lontano 1921 è così affrontato con un impegno formale di collaborazione tra lo Stato e la sua Capitale ed i lavori della Commissione Petrilli, si concludono il 31 dicembre 1954 con due documenti, la relazione ed uno schema di legge.

Occorre pertanto ascrivere a merito della Commissione Petrilli se il problema della *legge speciale per la Capitale* si trasferisce finalmente dal piano degli studi e delle ricerche nelle aule del Parlamento.

LA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE NELLA SECONDA LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA

Lo schema Petrilli diventava infatti, con poche e non sostanziali varianti il disegno di legge n. 1760 che il Ministro dell'interno Tambroni presentava al Senato della Repub-

blica il 23 novembre 1956. Altro disegno di legge (n. 1296) era stato già comunicato alla Presidenza del Senato, per iniziativa dei senatori Donini, Smith e Masini, il 20 dicembre 1955; e l'uno e l'altro deferiti per l'esame a una Commissione speciale presieduta successivamente dal senatore Zotta e dal senatore Moro.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la Commissione speciale concludeva i suoi lavori il 19 febbraio 1958 presentando al nostro ramo del Parlamento — relatore il senatore Moro — un testo elaborato sulla intelaiatura del 1760. Ma lo scioglimento anticipato della legislatura non consentì al Senato di affrontare la discussione in aula.

LA LEGGE SPECIALE
PER LA CAPITALE
NELLA TERZA LEGISLATURA
DELLA REPUBBLICA

L'iter della legge speciale per la Capitale fu quindi ripreso l'8 ottobre 1958 per iniziativa dei colleghi Moro, Tupini, De Luca Angelo, Angelilli, Cingolani, Corbellini, Gerini, Romano Domenico, Restagno, Battista, Cerica, Micara e Bonadies che provvidero a ripresentare al Senato, senza modifiche, l'elaborato predisposto dalla Commissione speciale nella seconda legislatura.

I proponenti, pur riservandosi di suggerire in sede di discussione degli emendamenti al testo, ritenevano che nelle sue linee di massima il disegno di legge, che ebbe il n. 154, rispondesse alle esigenze fondamentali della Capitale.

Qualche settimana dopo, il 19 novembre 1958, i senatori Donini, Molè, Mammucari e Minio presentavano al Senato il disegno di legge n. 263.

Com'era già avvenuto nella seconda legislatura, i due testi furono deferiti ad una Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti provvedimenti speciali per la Capitale.

La Commissione speciale, sotto la presidenza del senatore Tupini e successivamente del senatore Cingolani, elaborava quindi il

testo che ora si onora di presentare al giudizio e al voto del Senato.

È da ricordare che fu anche deferito alla Commissione speciale il disegno di legge n. 738 d'iniziativa dei senatori Mammucari, Molè, Minio e Donini riguardante « *provvedimenti a favore della provincia di Roma nel quadro dei provvedimenti speciali per la Capitale* ».

IL DISEGNO DI LEGGE MORO (154)

Il disegno di legge n. 154 si articolava su due titoli: il primo relativo all'ordinamento amministrativo della Capitale; il secondo riguardante provvedimenti in materia finanziaria.

Nelle sue linee di massima il nuovo ordinamento amministrativo mirava, secondo il 154, essenzialmente a un effettivo sveltimento dell'azione comunale, quale è indispensabile a Roma. Ed è in tal senso che si modificavano le attribuzioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco e che si riformavano le procedure e gli organi di controllo e si prevedeva l'istituzione di Commissioni consiliari permanenti alle quali potevano essere delegate funzioni deliberative del Consiglio comunale.

Per dare un esempio dei risultati pratici conseguibili, basterà dire che ove fossero state applicabili le norme del 154, un quarto delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale di Roma durante il 1957 e il 1958 (cioè rispettivamente circa 500 e 700 delle 1981 e 2820) sarebbero state trasferite alla Giunta municipale; realizzando così un evidentissimo alleggerimento dei lavori del Consiglio comunale.

Si prevedeva inoltre un decentramento territoriale del Comune. Ma tale ripartizione in circoscrizioni, su proposta degli stessi relatori, è stata soppressa dalla Commissione speciale, nella convinzione che agli effetti funzionali l'antico criterio delle divisioni territoriali debba ormai considerarsi superato e privo di validità di fronte all'avvento della tecnica moderna. Essa infatti consente di realizzare molto più perfettamente, anche nel mondo amministrativo, mediante gli impianti meccanografici, le applicazioni elettroniche e

l'uso delle telescriventi, il solo vero ed efficace decentramento che non vada a detrimento dell'efficienza e del costo dei servizi.

Negli uffici comunali di Roma la meccanizzazione è ormai effettuata nei settori elettorale, tributario e anagrafico. E consente non solo l'istantanea riproduzione a stampa di certificati e documenti, ma anche la loro immediata trasmissione, per telescrivente, alle delegazioni municipali e quindi la loro ricezione *in loco* ai cittadini dei rioni, dei quartieri, dei suburbi e dell'Agro. Inoltre il collegamento per telescrivente consente anche il rapidissimo svolgimento di ogni richiesta di ufficio tra il Campidoglio e le delegazioni e viceversa.

Ora la complessa, attrezzatissima e costosa centrale necessaria per tali servizi richiede la più stretta unificazione degli impianti e quindi una unità direttiva che non potrebbe più coesistere con i decentramenti circoscrizionali.

Per Roma pertanto il problema del decentramento si riduce ormai a garantire la presenza nei diversi centri del territorio comunale di recapiti, collegati per telescrivente alla centrale, facilmente accessibili ai cittadini: il che è già realizzato con gli uffici delle delegazioni. Se mai oggi si pone il problema di sveltire le attrezzature tradizionali di tali uffici.

I provvedimenti finanziari del 154 miravano ad assicurare alla Capitale due obiettivi:

a) una congrua partecipazione annuale permanente dello Stato agli oneri che Roma deve sopportare in tale sua funzione;

b) un contributo straordinario tale da consentire al Comune di Roma la realizzazione del piano decennale di risanamento del suo bilancio.

IL DISEGNO DI LEGGE DONINI (263)

Il disegno di legge Donini riproduceva integralmente il testo dell'antico disegno di legge Donini, Smith e Massini presentato nella scorsa legislatura.

I proponenti vi avevano solo aggiunto alcune norme elaborate dalla Commissione speciale relative all'aumento del numero dei Con-

siglieri comunali, al piano dei contributi dello Stato e al trasferimento al Comune di Roma di beni patrimoniali dello Stato a titolo di contributo straordinario.

Per ciò che riguardava il riordinamento amministrativo di Roma, il disegno di legge n. 263 prevedeva:

a) la divisione territoriale del Comune in sedici circoscrizioni, ognuna amministrata — per determinate materie — da un Consiglio di circoscrizione elettivo, composto da 20 membri;

b) elezioni distinte e contemporanee del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione e solidale durata del mandato;

c) autonomia finanziaria di ogni Consiglio di circoscrizione nell'ambito di un proprio bilancio;

d) vigilanza e tutela del Consiglio comunale sui Consigli di circoscrizione. Questi debbono inviare ogni loro deliberazione al primo che ha la facoltà, entro trenta giorni, di annullarla per motivi di legittimità o di rinviarla per essere riformata quando si tratti di controllo di merito;

e) attribuzione alla Giunta provinciale amministrativa, in attesa della costituzione dei Consigli regionali dell'esercizio dei controlli di legittimità e di merito sul Comune di Roma.

Il disegno di legge proponeva quindi una serie di provvedimenti e di misure sui quali si riferisce nell'ultima parte della relazione.

In ordine ai *contributi dello Stato* il disegno di legge Donini prevedeva l'erogazione di un contributo annuo di lire 5 miliardi a favore del Comune suscettibile di revisione decennale. Prevedeva inoltre la concessione di mutui per 55 miliardi di lire, col contributo e la garanzia generica dello Stato.

L'ORDINAMENTO DELLE ALTRE CAPITALI

Prima di esaminare i criteri che possono sembrare i più idonei per impostare una legge speciale per la Capitale, è opportuno richiamare brevemente le caratteristiche degli ordinamenti delle altre città Capitali ed

in particolare soffermarci a considerare quelli di Parigi, di Londra e di Washington.

Per restare all'essenziale basterà ricordare in linea di massima:

1) un regime speciale delle Capitali degli Stati può dirsi attuato in quasi tutte le nazioni europee ed in molte extra europee;

2) il regime speciale delle Capitali estere trae in genere origine da vecchie legislazioni, che talora risalgono alla fine del 18° secolo o da statuti creatisi per più antiche consuetudini com'è il caso di Londra;

3) ogni regime speciale dipende da un complesso di fattori di vario ordine per cui non è possibile istituire dei validi confronti o ricavarne analogie convincenti;

4) sotto il profilo amministrativo, una esigenza essenziale è quella del decentramento degli organi e delle funzioni reclamato soprattutto dall'essere quasi sempre le Capitali i più grandi complessi urbani dello Stato; decentramento che si è finora attuato sul piano territoriale o frazionando la città in circoscrizioni minori autonome, ognuna delle quali provvede in proprio ai servizi pubblici locali (caso di Londra) oppure delegando parte di funzioni o di servizi a organi decentrati, ma tutti dipendenti da una unica municipalità (è il caso più generale);

5) sotto il profilo politico, il regime speciale risponde alle esigenze di prestigio e di dignità dipendenti dal fatto di essere la Capitale sede del Capo e dei poteri centrali dello Stato, e dall'intreccio delle funzioni degli organi statali con quelli municipali. Per queste esigenze si concede, in genere alla Capitale una più larga autonomia;

6) sotto il profilo finanziario, lo Stato contribuisce in varia misura alle spese sopportate dalla Capitale.

Le soluzioni del problema dell'ordinamento delle Capitali sono diverse nei vari Stati, ma in un punto essenziale coincidono: *nessuna Capitale ha un'organizzazione simile a quelle delle altre città del proprio Stato. Trattasi quindi di una esigenza insopprimibile ed universale che ha il suo fondamento obiettivo e concreto sotto qualsiasi regime politico e costituzionale.*

In particolare, gli ordinamenti di Parigi, di Londra e di Washington rappresentano tre diverse organizzazioni amministrative che più si prestano per importanza ad essere additate ad esempio. Ma in verità nessuno di questi ordinamenti presenta caratteri siffatti da poter essere proposti all'attenzione del legislatore italiano.

L'ORDINAMENTO DI PARIGI E DELLA REGIONE PARIGINA

L'Amministrazione comunale di Parigi offre un singolare carattere: la sua strettissima subordinazione alle autorità governative. Infatti le funzioni amministrative riguardanti la metropoli, e insieme a questa anche la provincia, sono in parte preponderante affidate ad organi nominati dal potere centrale.



Sono organi amministrativi di Parigi, il Prefetto della Senna, il Prefetto di polizia, il Consiglio Municipale, i Sindaci dei Circondari. Di questi è eletto soltanto il Consiglio Municipale; gli altri sono tutti nominati dal Presidente della Repubblica.

Il Prefetto della Senna, è contemporaneamente rappresentante dello Stato, amministratore del Dipartimento (la provincia) e Sindaco di Parigi anche se non ne ha il titolo formale. Egli è pertanto — come ricordava la relazione Petrilli — *il Capo del potere esecutivo nella città di Parigi e come tale presenta i bilanci, amministra i beni patrimoniali, rappresenta il Municipio in giudizio, esegue le deliberazioni del Consiglio municipale, esercita la sua autorità nell'amministrazione dell'assistenza pubblica, presiede, d'accordo con il Prefetto di Polizia, alla disciplina dei mercati ed a varie attribuzioni in materia d'igiene.*

Dal Prefetto di Polizia dipendono la polizia giudiziaria, la polizia generale e la polizia municipale; ma egli è del tutto indipendente dal Prefetto della Senna. Ha qualifica di magistrato municipale; ma è svincolato da ogni controllo da parte del Consiglio municipale di Parigi che pure vota il suo bilancio.

LONDRA

PARIGI



3.347.982

(CONTEA 1951)

2.850.189


(COMUNE 1954)

ETTARI : 30.300
DENSITA' : 110 AB:HA


ETTARI : 9.720
DENSITA' : 293 AB:HA

LA CONTEA DI LONDRA AMMINISTRATIVAMENTE
E' COSTITUITA DALLA CITY E DA 28 BOROUGHS
LA GRANDE LONDRA


E' UN AGGLOMERATO URBANO DI CIRCA
8.400.000 ABITANTI E COMPRENDE
HENDON, CROYDON, WILLESSEN, WEST HAM,
TOTTENHAM, EAST HAM, WIMBLEDON,
GREENWICH ECC, AMMINISTRATIVAMENTE
APPARTENENTI ALLE CONTEE ATTIGUE



L'AGGLOMERAZIONE PARIGINA RAGGIUNGE
6.400.000 ABITANTI SCONFINANDO IN TRE
DIPARTIMENTI (SEINE, SEINE-ET-OISE,
SEINE-ET-MARNE) E COMPRENDENDO DIE
CINE DI COMUNI CONTERMINI (ARGENTEUIL,
ASNIERES, BOULOGNE-BILLANCOURT, CLICHY,
COLOMBES, LEVALLOIS-PERRET, ST DENIS,
NEUILLY-SUR-SEINE, VERSAILLES ECC)
OLTRE AL COMUNE DI PARIGI (DIP SEINE)



ROMA



2.000.000

(COMUNE 1959)

ETTARI : 151.000
DENSITA' : 13 AB:HA

LA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI ROMA E' PER IL 90% ACCENTRATA SUL 10% DEL TERRITORIO


COMUNE DI ROMA
CITTA' DI ROMA



2.000.000
1.800.000


SUPERFICIE CONTEA

SUPERFICIE AGGLOMERATO URBANO




LONDRA

SUPERFICIE AGGLOM. URBANO



PARIGI

SUPERFICIE DEL COMUNE



ROMA

SUPERFICIE AGGLOM. URBANO

Il *Consiglio municipale*, composto di 80 membri eletti per un quadriennio, ha attribuzioni analoghe a quelle degli ordinari Consigli comunali. *Ma non può* — sotto pena di nullità — *biasimare gli atti dei due prefetti; non può dare ordini ai capi servizio od intervenire nella nomina o revoca, degli impiegati, i quali dipendono esclusivamente dal Prefetto della Senna; non può intervenire nella amministrazione della assistenza pubblica che è un ente autonomo; non può formulare voti in materia politica, in quanto estranea alle sue attribuzioni.* Il Presidente del Consiglio municipale ha pertanto le funzioni caratteristiche di presidente di assemblea e di rappresentanza.

Come si è detto, anche i *sindaci* (maires) e gli *aggiunti* (adjoints) che reggono i venti municipi degli *Arrondissements* (circondari), nei quali si divide la Circostrizione del Consiglio municipale, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, le loro attribuzioni sono limitate a funzioni di ordinaria amministrazione quali la compilazione delle liste elettorali o di leva, eccetera.

In relazione a Parigi occorre menzionare la recente istituzione del *Distretto della Regione di Parigi* avvenuta con ordinanza del 4 febbraio 1959.

L'enorme sviluppo della Capitale francese che tocca ormai gli 8.400.000 abitanti con un incremento annuo di 160.000 unità, ha da tempo posto gravissimi problemi di ogni natura che non possono essere risolti nè dalla amministrazione di Parigi e del dipartimento della Senna, per le loro ormai troppo limitate competenze territoriali, nè dagli enti locali interessati dall'espansione periferica della metropoli. In realtà la grande Parigi non solo ha superato le aree del territorio comunale, ma ben oltre i confini dell'intero dipartimento della Senna, ha dilagato nei dipartimenti contermini.

La Regione parigina è quindi costituita dall'area di espansione della Capitale e il suo Distretto ha lo scopo di studiare e risolvere, secondo piani coordinati, i problemi sollevati dall'invasione urbanistica in ordine alle infrastrutture, alla disciplina edilizia, all'organizzazione ed all'aggiornamento dei pubblici servizi, allo sviluppo industriale, al-

le attrezzature scolastiche, al piano regolatore in genere.

Il distretto, dopo un periodo sperimentale, ha ricevuto in questi giorni, con legge votata dall'Assemblea nazionale il 16 dicembre 1960, una sua particolare configurazione giuridica. Esso non modifica l'attuale ordinamento comunale e dipartimentale della regione parigina, ma si sovrappone ai Comuni e ai Dipartimenti interessati e ne coordina le attività operando, come ente pubblico fornito di autonomia finanziaria, sul territorio dei tre dipartimenti della Senna, della Senna e Oise, della Senna e Marna.

Il distretto è retto da un *Consiglio di amministrazione* formato da rappresentanti dei Dipartimenti e dei Comuni della regione parigina, mentre un *Delegato generale*, nominato con decreto del Consiglio dei ministri, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Fra le altre finalità il Distretto dovrebbe concorrere a disciplinare lo sviluppo industriale della metropoli, così da ovviare agli inconvenienti più gravi di una espansione disordinata dei suoi agglomerati urbanistici.

Il Distretto si avvale di particolari contributi dello Stato e di speciali entrate fiscali cui sono chiamati a contribuire i Dipartimenti e i Comuni della regione. Esso può così realizzare grandi programmi di lavori pubblici. Un primo piano triennale prevede, per il periodo 1960-62, una spesa globale di 5500 milioni di nuovi franchi, pari a 687 miliardi e mezzo di lire.

L'ORDINAMENTO DI LONDRA

Londra ha una sua specialissima struttura che non trova analogia nè possibilità di confronto con nessun'altra Capitale.

Il suo grande complesso urbano centrale è formato dalla City e dai 28 Borghi metropolitani (*Metropolitan Boroughs*) costituiti nel 1899. City e Borghi insieme compongono la Contea di Londra.

A sua volta la Grande Londra comprende la Contea e il territorio extra London, l'Anello periferico (Outer ring).

La city ha un ordinamento di tipo medievale e gode di speciali prerogative quali ad

esempio di esercitare la sua polizia indipendentemente da ogni controllo governativo e di sorvegliare i mercati di tutta la Contea quindi anche fuori del suo territorio. Sono organi della City il Lord Mayor (Sindaco) e la Corporation dei contribuenti e degli esercenti le varie professioni. La Corporation elegge una Court of Common Council di 226 membri, una Court of Aldermen di 26 anziani e designa ogni anno due anziani, tra i quali la Court sceglie il Lord Mayor.

La Contea è amministrata dal Consiglio della Contea di Londra (London County Council) composto di 137 membri eletti in parte dal corpo elettorale, in parte dalla City ed in parte dagli stessi Consiglieri. Nell'ambito della Contea, i 28 Metropolitan Boroughs sono amministrati ognuno da un Consiglio e da un Sindaco (Mayor) — Consiglio e Sindaco sono elettivi e durano in carica tre anni. La competenza dei Borghi è di carattere locale. Gli affari di carattere generale sono trattati dal County Council.

Il territorio extra London appartiene alle circoscrizioni provinciali contermini ed è retto dalle autorità centrali governative per quanto riguarda la polizia, le acque, l'assistenza ai dementi, eccetera, e dai Consigli delle contee interessate per ciò che attiene alle altre materie amministrative.

Come si vede, si tratta di complessi e differenti regimi che rispondono a diversi sviluppi storici ed a situazioni territoriali specialissime. Il porto di Londra ha, ad esempio, una amministrazione autonoma tutta particolare. Ma è opportuno aggiungere che la caratteristica amministrazione della City ha, nel complesso, un rilievo locale e molto limitato anche se gli ordinamenti della City, forse per i loro antichi caratteri storici e folcloristici e per la fama di cui sono circondati, sono considerati dall'opinione generale corrente l'ordinamento tout court dell'intera Capitale del Regno Unito. Basti del resto porre mente al fatto che la City costituisce una piccolissima parte dell'immensa metropoli, anche se ne è l'importantissimo e incomparabile nucleo centrale, coincidente press'a poco con l'antica romana Londinum. Infor-

mino le cifre: in superficie, con i suoi 273 ettari, la City è appena la centoundicesima parte della Contea di Londra e rappresenta la 631^a parte della Grande Londra. Per numero di abitanti la City rappresenta ancor meno e va sempre più riducendo la sua importanza. I suoi 50 mila abitanti del 1881 si sono ridotti ai 10 mila di oggi, sperduti nel complesso dei 3 milioni e 350 mila abitanti della Contea o degli 8 milioni e 350 mila della Grande Londra.

Si son voluti sottolineare questi dati per dare un senso più preciso agli ordinamenti che reggono Londra. Essi pertanto non si identificano con il particolare regime della City; ma meglio si riconoscono nella amministrazione della Contea.

Complessivamente, il regime di Londra ha un carattere di amministrazione provinciale pur trattandosi di territorio complessivamente urbano. I suoi servizi di polizia sono affidati all'autorità governativa e quindi — dato l'ordinamento politico inglese — sono posti sotto l'immediato controllo del potere legislativo. I controlli statali non obbediscono a criteri uniformi, ma intervengono di volta in volta e saltuariamente. I contributi statali — sia di natura permanente che occasionale — sono regolati con criteri molto complessi ed intricati.

L'ORDINAMENTO DI WASHINGTON

L'ordinamento amministrativo di Washington risente del fatto che la città è sorta proprio come sede della Capitale e non come luogo residenziale urbano. Il legislatore della Confederazione presume che in essa non vi sia popolazione e pertanto i diritti dei cittadini all'amministrazione della città non hanno peso di fronte all'esigenza di assicurare con l'ordinamento amministrativo della Capitale l'espletamento dei servizi di natura statale, o meglio confederale, cui Washington deve provvedere. D'altra parte i cittadini, che si sono stabiliti nella Capitale per l'esercizio di proprie attività professionali, ritraggono il vantaggio della presenza in città dei poteri centrali della Confederazione ed a

questo titolo pagano le imposte, anche se essi, non godendo dei diritti politici, non possono intervenire nella formulazione delle leggi relative.

Washington coincide, per i suoi limiti amministrativi, con il Distretto di Columbia, retto direttamente dai poteri centrali.

Il potere legislativo spetta al Congresso della Confederazione; il potere esecutivo al Presidente degli Stati Uniti che lo esercita per mezzo di tre commissari nominati per un triennio. Lo Stato partecipa con un contributo fisso al bilancio dell'Amministrazione pari al 50 per cento.

LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE

La partecipazione dello Stato agli oneri della Capitale è il tema della seconda parte della legge speciale. Ma per fissare questa partecipazione in ordine alla sua entità e alla sua durata è anzitutto necessario renderci conto della natura e del peso di questi oneri.

I provvedimenti finanziari da inserire nel disegno di legge per la Capitale « *debbono andare incontro* — diceva la relazione ministeriale al disegno di legge 1760 presentato al Senato nella II legislatura — *alle gravi e particolari esigenze finanziarie di Roma in dipendenza degli oneri permanenti e straordinari che derivano dalla sua qualità di capitale dello Stato e di centro della cristianità* ».

Gli oneri vanno pertanto classificati come oneri permanenti e come oneri straordinari, i quali gravano su Roma non solo come capitale dello Stato ma anche quale centro della Cristianità.

Aggiungeremo che si tratta di oneri attuali, ma anche di oneri sopportati nel passato a motivo dei quali si sono via via aggravati i disavanzi comunali con il risultato di indebitare il Campidoglio fino ad un livello diventato ormai insostenibile.

Ricordava nella sua relazione al Senato, il Ministro *ad interim* del tesoro Pella, presentando nel 1952 il disegno di legge 2278 che diede vita alla legge 28 febbraio 1953, n. 103: « *Una parte del disavanzo del comune di Roma è da attribuirsi alle spese che vengono sostenute per essere Roma la Capitale della Repubblica di guisa che sembra necessario che, per tale titolo, lo Stato intervenga con un adeguato contributo a sollievo del bilancio comunale* ».

Ma non solo nelle maggiori spese che Roma deve sostenere consistono gli oneri della Capitale. Occorre anche considerare gli oneri, e pesantissimi, che derivano dalle minori entrate che il comune di Roma percepisce proprio per essere la Capitale.

Ed in ordine a questo secondo gruppo di oneri ricordiamo subito che la citata relazione Pella sottolineava fra le cause che più contribuiscono ad incrementarli, il *movimento immigratorio* verso la Capitale, accentuandosi pesantemente durante e dopo il periodo bellico, tanto da portare la popolazione di Roma, nel solo quindicennio 1946-1960, da 1.558.106 a 2.019.514 abitanti.

LA RELAZIONE BERTONE
NELLA PRIMA LEGISLATURA
DELLA REPUBBLICA

Nella sua relazione al ricordato disegno di legge Pella, il senatore Bertone puntualizzava tre cause permanenti che contribuiscono a far sì che le esigenze del comune di Roma abbiano proporzioni maggiori di qualunque altro Comune d'Italia:

1) *l'enorme estensione del territorio comunale di Roma a cui aggiungiamo lo straordinario sviluppo urbanistico della Capitale;*

2) *l'essere Roma « sede di due corpi diplomatici (un centinaio di rappresentanze con migliaia di funzionari e addetti) onusta quale nessun'altra città del mondo di memorie e di monumenti storici, che la fanno meta di continuo afflusso di stranieri, provenienti da ogni parte della terra per ragioni di cultura e di studio, o di turismo, o di interessi e sentimenti religiosi. E ciò importa*

ovviamente che Roma, e cioè il Comune, possa e sappia assolvere ai doveri dell'ospitalità e di rappresentanza con quella larghezza e signorilità ed insieme solennità che il suo nome e la sua tradizione impongono ». Condizioni queste eccezionali per essere del tutto peculiari a Roma, ma anche condizioni permanenti che « *si riflettono ovviamente — avvertiva il senatore Bertone — sul bilancio comunale tanto per le conseguenti spese straordinarie per la loro natura ma ordinarie per la loro inesorabile continuità, quanto per le entrate* »;

3) il fenomeno immigratorio.

Da parte sua, la Commissione Petrilli approfondiva l'indagine sui vari aspetti degli oneri che gravano su Roma ed in particolare esaminava gli oneri che ad essa derivano a causa delle esenzioni tributarie e per la presenza nella Capitale di gran numero di persone fornite di scarsa capacità o del tutto prive di capacità contributiva. Ed è in considerazione di quest'ultima categoria di persone che va esaminato, ai nostri fini, il fenomeno immigratorio in Roma.

Anche la relazione Tambroni al disegno di legge 1760 si richiamava a considerazioni analoghe e sul loro fondamento traevano motivo i provvedimenti previsti da quel disegno di legge.

ONERI DERIVANTI DALLA ECCESSIVA ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ricordava il senatore Bertone come il comune di Roma amministra un territorio « *superiore di gran lunga a quello di ogni altro Comune d'Italia, donde il relativo aggravio dei servizi comunali sensibilissimo fra tutti quello dell'apertura e manutenzione delle strade comunali — oggi 1.482 chilometri (pari alla distanza da Padova a Palermo) — e dei servizi idrici, igienici e di illuminazione* ».

Si tratta infatti di un'area di 150.760 ettari dei quali 22.194 coperti dalla zona urbana. E sull'intera superficie debbono esten-

dersi le cure ed i servizi del Municipio con una onerosissima e crescente dispersione di mezzi.

Ora, per avere una più chiara idea di quello che rappresenti questa superficie basterà dire che il comune di Roma corrisponde alla area di più di una Provincia italiana. Ad esempio la provincia di Trieste è più piccola del solo nucleo urbano di Roma, mentre le provincie di Asti e di Savona comprendono un territorio eguale al comune di Roma; sei provincie sono del suo ordine di grandezza e nove sensibilmente più piccole. Fra queste ultime la provincia di Napoli rappresenta appena il 78 per cento del territorio comunale di Roma.

IL COMUNE DI ROMA PIU' ESTESO DI MOLTE PROVINCIE...

Eccone la graduatoria in ettari (cifre assolute):

Provincia di Trieste	21.057
Provincia di Gorizia	47.250
Provincia della Spezia	87.704
Provincia di Pistoia	96.498
Provincia di Imperia	115.512
Provincia di Massa Carrara	115.609
Provincia di Napoli	117.113
Provincia di Varese	119.871
Provincia di Livorno	122.002
Provincia di Pescara	122.484
Comune di Roma	150.760
Provincia di Asti	151.076
Provincia di Savona	154.438
Provincia di Ragusa	161.404
Provincia di Cremona	175.609
Provincia di Lucca	177.206
Provincia di Rovigo	180.329
Provincia di Genova	183.275
Provincia di Brindisi	183.757

... NONOSTANTE LE CONTINUE MUTILAZIONI

In relazione alla eccezionale estensione del territorio del Comune di Roma, una recente informazione di stampa (cfr. *Corriere della Sera* del 13 marzo 1960) attribuiva questo fatto alla politica espansionistica che a suo tem-

po avrebbe permesso al Comune di Roma di ampliare i propri confini.

Per la verità storica occorre rettificare questa opinione del tutto priva di fondamento.

Nella realtà dei fatti, il territorio comunale di Roma non solo non si è mai ingrandito, ma ha subito invece continue mutilazioni tanto da veder ridotta la sua superficie, dacchè Roma è la Capitale d'Italia, di quasi un terzo, esattamente di 63 mila ettari (una mezza provincia di Livorno). A documentazione valgono questi dati rilevati in occasione dei censimenti generali della popolazione (cfr. « *Roma, popolazione e territorio dal 1860 al 1960* »).

La superficie in ettari del Comune di Roma, dal 1871 al 1951

al 31 dicembre 1871	213.687
al 10 febbraio 1901	210.612
al 10 giugno 1911	207.462
al 21 aprile 1931	198.482
al 21 aprile 1936	186.198
al 4 novembre 1951	150.760

IL COMUNE DI ROMA CINQUE VOLTE LA CONTEA DI LONDRA

Altri interessanti raffronti ci mostrano come l'area del comune di Roma sia pari a otto volte e un terzo il territorio comunale di Milano, sia cinque volte l'area della Contea di Londra e poco meno estesa della Grande Londra. Il comune di Parigi si estende sulla superficie di un quindicesimo del comune di Roma e l'intero dipartimento della Senna (cioè la provincia di Parigi) raggiunge appena un terzo della circoscrizione della nostra capitale. Soltanto tutta la zona parigina, con la intera *banlieue* e i margini dei dipartimenti confinanti che entrano a farvi parte, è paragonabile per superficie al comune di Roma (cfr. le cartine allegate).

Sono pertanto spiegabili le pesanti esigenze di bilancio imposte dalla straordinaria estensione del territorio comunale di Roma. E basta solo questo elemento a far intendere come il comune di Roma abbia bisogno

del tutto diversi rispetto ad ogni altra grande città italiana.

Ma ancora più complessa e grave si rivela la situazione quando si considerino le depresse condizioni economiche che caratterizzano l'Agro romano.

Le attività industriali hanno ormai in Roma e nella sua periferia un buon rilievo; ma esse sono pur sempre troppo lente a svilupparsi e comunque non in relazione all'intenso fenomeno immigratorio di mano d'opera disoccupata in cerca di lavoro. Le attività agricole potrebbero certo avere sviluppi molto importanti; ma anche questi possono realizzarsi soltanto a prezzo dei poderosi investimenti che la natura del suolo e le grandi difficoltà ambientali richiedono.

I limiti della presente relazione non consentono di approfondire i problemi che nascono da questa primordiale necessità di valorizzare adeguatamente il territorio comunale della nostra Capitale.

Ma occorre dire che proprio in questa valorizzazione consiste una delle più concrete possibilità di sollievo delle condizioni finanziarie del comune di Roma, non solo ai fini dell'assestamento del suo bilancio; ma, vorremmo dire soprattutto, allo scopo di migliorare l'insufficiente tenore di vita di qualche centinaio di migliaia dei suoi abitanti.

Sarà necessario che verso questo obiettivo si rivolgano gli sforzi combinati dei pubblici poteri e dei privati, della Camera di commercio e delle categorie economiche, ma si orienti anche il legislatore per completare, con nuovi provvedimenti di stimolo, di sviluppo e di coordinamento, piuttosto che di interventi irrazionali, il sistema delle leggi per la Capitale di cui il presente disegno vuole costituire un primo fondamentale pilastro.

ONERI DERIVANTI DALLO SVILUPPO URBANISTICO

Al fattore dell'estensione del territorio comunale si aggiungano i fenomeni dello sviluppo urbanistico della Capitale, con i fatti che vi sono connessi come l'esodo degli abitanti del centro, dai rioni storici verso i quar-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tieri periferici, complicando e rendendo più onerosi i servizi dei trasporti comunali che debbono estendersi su zone sempre più lontane e decentrate; i fenomeni dell'affollamento, delle abitazioni abusive e del fabbisogno di sempre nuove costruzioni di case per i ceti popolari e per quelli poveri e poverissimi cui tocca al Comune provvedere.

In proposito sono significativi alcuni dati relativi al periodo 1951-1959 che ricaviamo dall'eccellente pubblicazione « *Roma - popolazione e territorio dal 1860 al 1960* » realizzata sotto le cure dell'assessore senatore Canaletti Gaudenti, dall'Ufficio statistico del Comune diretto dal professor Figà Talamanca.

La popolazione residente nel territorio comunale di Roma il 4 novembre 1951 ammontava a 1.651.754 abitanti. Otto anni dopo la popolazione aveva raggiunto 1 mi-

lione e 919.810 unità, donde un incremento di 268.056 abitanti. Ora è interessante osservare che gli abitanti del centro urbano — rioni — sono diminuiti costantemente dal 1951 al 1959 di 89.297 unità, mentre si è accresciuta la popolazione dei quartieri (196 mila e 371 unità), dei suburbi (82.641), del Lido di Ostia (7.849), dell'Agro romano (62 mila e 593).

IN CINQUE ANNI COSTRUITA UN'ALTRA ROMA

Riferendoci al quinquennio 1951-1956, ricaviamo dalla relazione predisposta per lo studio del problema della casa dallo stesso Professor Mario Figà Talamanca, questi dati relativi alle nuove costruzioni edilizie avvenute nel periodo considerato:

	Abitazioni	Vani
Rioni	1.616	9.564
Quartieri	60.396	308.769
Suburbi	8.190	37.390
Lido di Roma	2.163	10.505
Agro Romano	2.583	12.766
TOTALE	74.948	378.994

portando la consistenza delle abitazioni esistenti in Roma, occupate al 31 dicembre 1956,

alle seguenti cifre, distinte per rioni, quartieri, suburbi, eccetera:

	Abitazioni	Vani
Rioni	78.288	305.939
Quartieri	247.649	965.559
Suburbi	30.872	94.314
Lido di Ostia	4.604	18.325
Agro Romano	21.748	67.251
TOTALE	383.161	1.451.388

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai dati suesposti si deducono queste considerazioni:

1) in soli cinque anni Roma si è accresciuta del 24 per cento del totale delle sue abitazioni e del 35 per cento del totale dei suoi vani. L'accrescimento *corrisponde esattamente ad un'intera nuova città come la Roma del 1870 costituita dai rioni storici;*

2) limitatamente alla zona dei quartieri, lo sviluppo edilizio ha operato un aumento del 32 per cento del complesso delle abitazioni e del 47 per cento dei vani; nel suburbio l'aumento è stato del 36 per cento delle abitazioni e del 65 per cento dei vani;

3) rapportati insieme e tradotti in numeri indici si hanno questi dati (fatta pari a 100 la consistenza delle abitazioni e dei vani al 1° gennaio 1952):

	Abitazioni	Vani
Rioni	da 100 a 102	da 100 a 103
Quartieri	da 100 a 132	da 100 a 147
Suburbi	da 100 a 136	da 100 a 165
Lido di Ostia	da 100 a 188	da 100 a 234
Agro Romano	da 100 a 113	da 100 a 123
TOTALE	da 100 a 124	da 100 a 135

L'aumento percentuale dei vani, più ampio dell'aumento delle abitazioni, sta a denotare un miglioramento delle disponibilità degli spazi abitabili ed infatti il *coefficiente di affollamento* a Roma nel quinquennio considerato si è ridotto in forma sensibile, dal 31 dicembre 1951 al 31 dicembre 1956:

	Indici di affollamento
Rioni	da 1,42 a 1,18
Quartieri	da 1,45 a 1,14
Suburbi	da 2,43 a 2,02
Lido di Ostia	da 1,75 a 1,08
Agro Romano	da 1,96 a 2,17
Indice complessivo	da 1,52 a 1,26

In percentuali, gli indici sono migliorati del 39 per cento per Ostia, del 22 nei quartieri, del 17 per cento nei rioni e nei suburbi *mentre sono peggiorati del 10 per cento nell'Agro romano.* In complesso sono migliorati

del 18 per cento, cioè per valori notevolmente inferiori agli incrementi che hanno avuto nello stesso periodo le abitazioni e i vani. Questa discordanza e il fatto che l'indice d'affollamento si sia ancora aggravato nell'Agro romano, nonostante il sensibile aumento delle abitazioni e dei vani, rivelano in modo evidente il maggior aumento della popolazione rispetto all'incremento edilizio, pur essendo stato questo veramente spettacolare.

Nota penosa, si deve infine ricordare che alla data del 15 maggio 1957 risultavano in abitazioni irregolari ancora 41.890 persone delle quali 3.332 in grotte o ricoveri di fortuna, 34.155 in baracche di legno o muratura, 4.413 in accantonamenti. Ma purtroppo questi dati non sono completi. Del totale, solo 31.512 persone risultavano all'anagrafe, mentre sono escluse dai calcoli, per la loro speciale e indefinibile struttura le abitazioni abusive del suburbio e dell'Agro romano, dove il fenomeno è tutt'altro che lieve, incrementato particolarmente dall'immigrazione più povera.

ONERI DERIVANTI DALLE ESENZIONI TRIBUTARIE

Gli oneri che derivano a Roma per le esenzioni tributarie certamente sono fra i più rilevanti. Basti rilevare, per il solo settore diplomatico, che a Roma sono accreditate presso il Quirinale *63 Ambasciate e 19 Legazioni*, e presso la Santa Sede *27 Ambasciate e 11 Legazioni*: un totale di 120 rappresentanze.

Le esenzioni derivano da precise norme di diritto pubblico e internazionale che esonerano da ogni tributo anche verso il Comune *un cospicuo numero di persone operanti e di cose situate necessariamente in Roma come Capitale dello Stato, come centro della gerarchia cattolica ed oggi anche come sede di istituzioni mondiali, quale è la F.A.O.*

Per attenerci all'essenziale basterà dire che si tratta dei casi di esenzioni tributarie previste:

a) dall'articolo 121 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in forza del quale sono esenti dall'imposta di famiglia il Capo dello Stato, i rappresentanti diplomatici e consolari accreditati nella Repubblica, nonché le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali;

b) dagli Accordi del Laterano per ciò che si riferisce a immobili di pertinenza della Santa Sede ed a persone da questa dipendenti, nonché a immobili e persone delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso la Santa Sede;

c) dalle norme per la riscossione delle imposte di consumo che prevedono esenzioni a favore di pubbliche istituzioni di assistenza e di enti morali di beneficenza, di pii istituti e di istituti religiosi in base al Concordato con la Santa Sede;

d) da speciali ordinamenti riguardanti enti particolari quali l'E.N.D.S.I. e l'Amministrazione per gli aiuti internazionali;

e) dal regime speciale di esenzione fiscale accordato alla F.A.O. (*Food and Agri-*

culture Organization of the United Nations) con apposita legge dello Stato.

Si deve inoltre aggiungere che sono esenti dalle imposte comunali tutti i numerosissimi edifici e proprietà del demanio dello Stato.

ONERI DERIVANTI DALLA SCARSA CAPACITÀ' CONTRIBUTIVA DI ALCUNI SETTORI DELLA POPOLAZIONE

Si tratta di quei settori che per loro natura si accentrano nella Capitale « *costituiti* — ricordava la relazione Petrilli — *dai dipendenti civili e militari dello Stato in servizio e a riposo il cui reddito tassabile quando non sia inferiore al limite di esenzione tributaria, risente largamente della quota detraibile (abbattimento alla base). Da elementi assunti presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — risulta che i dipendenti statali in attività di servizio a Roma si aggirano intorno ai 140 mila; quelli a riposo sui 40 mila. A costoro vanno aggiunti circa 60 mila pensionati di guerra (mutilati e invalidi) pervenendosi così ad una cifra complessiva di 240 mila unità che, con l'aggiunta dei singoli nuclei familiari sale verso le 600 mila persone* ».

Fenomeno questo, come si vede, di estremo rilievo, anche statistico. Sarebbe però un errore considerarlo un *fatto romano* anche se caratterizza necessariamente, per ragioni anagrafiche, la popolazione romana. In realtà si tratta di un *fatto nazionale* perchè tutte le regioni d'Italia contribuiscono a determinarlo. Prerogativa romana comunque è quella di subirne gli oneri, anche se la Capitale può ascrivere a suo onore comprendere nella sua popolazione una così alta percentuale di cittadini altamente benemeriti per i servizi resi alla Nazione nei compiti di pace e nei generosi sacrifici di guerra.

La stessa fonte ci ricorda che ai fini della imposta di famiglia nel 1954 la platea tributaria romana costituita da 400 mila ditte, *ne presentava ben 231 mila — il 59 per cento — non tassabili perchè fornite di redditi compresi nei limiti legali di esenzione. Se*

ne deduceva che soltanto 169 mila erano le ditte o i gruppi soggetti all'imposta: circa i due quinti della popolazione.

Dati aggiornati al 30 giugno 1957, desunti dalla relazione al Consiglio comunale di Roma presentata dall'Assessore alle finanze dottor Coriolano Belloni, ci informano che *la platea contributiva romana si compone attualmente di 179.368 contribuenti* cosicchè su mezzo milione circa di nuclei familiari calcolati in Roma al 1° gennaio 1957 — sulla base di una popolazione di 1.829.406 unità — *i nuclei non assoggettati all'imposta ammontano a 320.532, cioè il 64,11 per cento.*

Da un altro punto di vista, può non tornare estraneo al nostro discorso un indice caratteristico sottolineato dalla relazione Petrilli a dimostrazione della scarsa capacità contributiva della popolazione residente a Roma. Si tratta del consumo di due generi alimentari tipici quali è la carne ed il vino giustamente ritenuti espressione del grado di benessere di una città.

« A Milano — precisava la relazione — ogni abitante consuma in media all'anno 61 chilogrammi di carne, a Torino 59, a Roma 36, a Napoli 16.

« Per quanto riguarda il vino, il consumo a Torino, in media, risulta di litri 132 per ogni abitante, a Milano di litri 122, a Roma di litri 72, a Napoli di litri 49.

« Lo scarso consumo del vino a Roma che è pure al centro di una ricca e pregiata produzione di questa bevanda nazionale, è tanto più dimostrativo del modesto benessere medio della popolazione, in quanto è noto che il prezzo del vino a Roma è notevolmente inferiore a quello delle regioni settentrionali e l'imposta di consumo è contenuta in lire 1.500 ad ettolitro, mentre a Milano è di lire 1.800, a Torino di lire 1.600, a Napoli di lire 1.875.

ONERI DERIVANTI DAI SETTORI DI POPOLAZIONE PRIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Questi oneri sono determinati dalla presenza di un gran numero di abitanti — *circa il 17 per cento dell'intera popolazione* — totalmente privo di capacità contributiva.

La Commissione Petrilli calcolava che al 31 dicembre 1954 oltre *trecentomila* persone componessero a Roma questo settore tributariamente negativo. Il che non trova *uguale riscontro* — notava la Commissione — *in alcun'altra città d'Italia, per quanto popolosa, perchè connesso con un fenomeno veramente singolare e preoccupante per la sua vastità e per il suo carattere continuativo: quello della immigrazione di decine di migliaia di persone, in gran parte non abbienti che da località vicine e lontane affluiscono ogni anno alla Capitale, quasi sempre in cerca di lavoro e non sempre con il risultato di trovarvi utili occupazioni.*

Questa corrente immigratoria che ha avuto la sua massima espansione negli anni della guerra, si è successivamente ridotta ma ancora nel 1956 essa presentava una punta di 43.465 unità e non accenna sensibilmente ad attenuarsi. Se mai occorre dire che tende a mantenersi intorno alle 40 mila unità.

Ma soltanto un paragone fra le tre città più popolate d'Italia, per ciò che riguarda il loro sviluppo demografico, ci può dare l'idea dei più gravi problemi che l'aumento rapidissimo della popolazione e il flusso massiccio dell'immigrazione creano a Roma in confronto di Milano e di Napoli.

Dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1955, cioè in ventitrè anni, la popolazione si è così accresciuta nelle tre città (*in migliaia di abitanti*):

Popolazione presente	Roma	Milano	Napoli
al 1° gennaio 1934	1.092	1.039	866
al 31 dicembre 1955	1.788	1.328	1.078
con un incremento di	696	289	212

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In dati percentuali, il fenomeno dell'incremento demografico ha registrato un aumento del 63,7 a Roma, del 27,8 a Milano e del 24,4 a Napoli.

Dal rapporto balza chiara la diversa importanza che assume lo sviluppo della popolazione nelle tre città. *Per ogni 100 abitanti che aumentano a Roma, Milano vede crescere la sua popolazione di 41 unità e Napoli di 30.*

Ma l'esame del fenomeno deve essere ul-

teriormente approfondito nelle cause che determinano l'aumento della popolazione delle tre città.

Si vedrà allora che delle due cause in gioco: aumento per eccedenza delle nascite sulle morti e aumento per l'eccedenza dell'immigrazione sull'emigrazione. Roma subisce più pesantemente l'influenza della seconda causa.

Ecco i dati percentuali segnalati dalla Commissione Petrilli nella sua relazione, riferentisi ai venti anni 1934-53:

	Roma	Milano	Napoli
aumento percentuale della popolazione nel periodo 1934-1953	61 —	24,87	21,90
di cui per causa naturale	20,86	5,73	17,96
e per causa di immigrazione	40 24	19,14	3 94

Ci si rende conto pertanto quanto debba costare a Roma questo incessante flusso migratorio, tanto più gravoso per l'economia capitolina quando si consideri che esso è determinato più dagli inconsistenti miraggi di trovar qualche cosa da fare nel mare magno della Capitale piuttosto che dalle prospettive concrete di assorbimento di energie di lavoro. Sono questi miraggi che spingono gran numero di povera e poverissima gente, bisognosa di tutto e priva spesso anche delle più modeste capacità di lavoro (non si parla di addestramento professionale) a tentare la via di Roma dove si riduce a vivere nelle periferie e nelle borgate, spesso di espedienti a carico della pubblica assistenza, in abitazioni abusive, in tuguri impossibili.

Ma le considerazioni non potrebbero dirsi complete se non si avvertisse inoltre che non tutto il fenomeno lamentato è statisticamente conosciuto. Esiste infatti anche un'immigrazione che non è soltanto poverissima o per lo meno non contribuisce in nessun modo ad alimentare le finanze comunali, ma per di più sfugge ad ogni valutazione. Se mai si lascia contare soltanto quando ha bisogno estre-

mo della pubblica assistenza. È una parte questa del fenomeno tutt'altro che indifferente e che costituisce per il comune di Roma un complesso di oneri molto pesante.

QUALIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA POPOLAZIONE DI ROMA

A questo punto sorge spontaneo il desiderio di conoscere come sia costituita e quale peso abbia la popolazione attiva del Comune di Roma.

Nella tabella 1, elaborata dall'Ufficio di statistica del Comune, sono riportati i dati relativi alla distribuzione professionale degli abitanti di Roma, rilevata in occasione del Censimento generale del 4 novembre 1951 e calcolata al 31 dicembre 1958. Da essa possiamo notare non solo la consistenza dei vari gruppi di attività professionali ma anche la dinamica che ne promuove lo sviluppo.

Ai fini della presente relazione, basti qui rilevare, in indici percentuali l'incremento che hanno avuto i diversi gruppi di attività professionale nel settennio 1951-58.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

POPOLAZIONE ATTIVA DI ROMA DISTRIBUITA SECONDO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SUDDIVISIONI TERRITORIALI	POPOLAZIONE ATTIVA								Popolazione non attiva	TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE	
	Agricoltura e pesca	Industria estrattive e manifatt.	Costruzione e impianti	Energia elettrica, gas e acqua	Trasporti e comunicazioni	Commercio e servizi vari	Credito e assicurazione	Pubblica Amministrazione			TOTALE
Popolazione residente al Censimento del 4 Novembre 1951 (classificazione determinata per rilevazione diretta)											
Rioni	1.143	30.046	9.118	1.508	10.658	60.150	6.470	53.549	172.642	251.566	424.208
Quartieri	3.674	67.387	33.552	3.217	33.117	97.398	13.145	106.254	357.744	609.790	967.534
Suburbi	2.899	11.891	11.682	383	3.298	7.495	397	9.770	47.815	90.695	138.510
Lido e Agro Romano	15.358	6.724	8.004	280	2.292	4.727	215	6.838	44.438	75.647	120.085
Unità demografiche non localizzate	10	100	179	2	57	203	2	136	689	728	1.417
TOTALE COMUNE	23.084	116.148	62.535	5.390	49.422	169.973	20.229	176.547	623.328	1.028.426	1.651.754
Popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1958 (Classificazione determinata mediante valutazione dell'Ufficio Comunale di Statistica)											
Rioni	900	23.731	7.197	1.186	8.410	47.490	5.112	42.283	136.309	198.602	334.911
Quartieri	4.432	81.068	40.362	3.873	29.845	117.126	15.792	127.798	430.296	733.609	1.163.905
Suburbi	4.626	18.986	18.650	611	5.268	11.970	634	15.596	76.341	144.810	221.151
Lido e Agro Romano	24.370	10.669	12.700	444	3.638	7.503	338	10.852	70.514	120.013	190.627
Unità demografiche non localizzate	66	657	1.177	13	375	1.335	12	894	4.530	4.786	9.316
TOTALE COMUNE	34.394	135.111	80.086	6.127	57.536	185.424	21.889	197.423	717.990	1.201.820	1.918.810

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRUPPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI	Consistenza al 4 novembre 1951 = 100	Consistenza percentuale al 31 dicembre 1958
Agricoltura, caccia e pesca	100	148
Industrie estrattive, manifatturiere, costruzioni e impianti	100	121
Trasporti e comunicazioni, energia elettrica, gas e acqua	100	116
Pubblica amministrazione	100	112
Commercio, credito, assicurazioni e servizi vari . . .	100	109
TOTALE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA . . .	100	115

Il settore che registra il più alto incremento è quello agricolo, seguito dal settore industriale. È poi da notare che i tre settori della agricoltura, dell'industria e dei trasporti si sono sviluppati con ritmo più intenso dell'incremento registrato dalla totalità della popolazione attiva. Invece l'incremento del settore della pubblica amministrazione e quello del settore commerciale sono stati inferiori.

Queste tendenze sembrano confermare le buone prospettive dell'economia e della produttività romana.

ONERI DERIVANTI DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

Un'ultima categoria di oneri deriva a Roma dall'esercizio di quelle funzioni e quindi dalla assunzione di quelle spese di rappresentanza cui la città è tenuta proprio per assolvere obbligatoriamente ai suoi specifici compiti di Capitale dello Stato e di centro del mondo cattolico.

Si tratta in una parola di quelle spese di rappresentanza menzionate dal ministro Pella nella sua relazione al disegno di legge 2278 e ricordate dal ministro Tambroni nella sua relazione al disegno di legge 1760.

« La circostanza di essere Roma la Capitale dello Stato — leggiamo nella relazione Petrilli — non influisce sul bilancio comunale soltanto in modo indiretto attraverso

cioè il minor volume delle entrate fiscali, ma anche in modo diretto ed immediato a cagione delle spese o delle maggiori spese che essa è tenuta a sopportare per imprescindibili obblighi di rappresentanza ed ospitalità nelle occasioni pressochè quotidiane di ricevimento di personalità italiane o straniere, di Congressi, di Conferenze, eccetera, nonchè per il mantenimento del suo patrimonio artistico e monumentale, unico al mondo, non rientrando nella competenza passiva dello Stato.

« Esigenze di carattere permanente, che non trovano riscontro in egual misura in altri centri urbani, derivano a quello di Roma dalla necessità di assicurare, al più alto livello, l'ordine esterno, la polizia locale, le sane condizioni igieniche, una disciplina corrente del transito e del traffico in una città che, oltre ad essere la più popolosa città di Italia e la Capitale dello Stato è anche il centro della Cristianità, al quale affluiscono non soltanto in occasione di straordinarie cerimonie, ma anche in via normale, masse enormi di fedeli da ogni parte del mondo. E le cennate esigenze sono di soddisfacimento tanto più difficile e costoso in quanto si riferiscono ad una città che, per il necessario rispetto alle vestigia dell'antichità e per la stessa conformazione urbanistica, presenta problemi tecnici di tormentosa soluzione ».

A ROMA PESANO I PROBLEMI DELLE REGIONI DEPRESSE

Prima di passare ad una valutazione finanziaria degli oneri della Capitale, sembra ai relatori necessario fissare due considerazioni di massima sul fenomeno immigratorio e sul fabbisogno di case che ne è la conseguenza ed infine precisare un dato di fatto sulla parte che ha l'iniziativa privata nello sviluppo edilizio della Capitale.

Anche il veloce incremento demografico della Capitale, di cui si sono visti gli aspetti preoccupanti, sarebbe un grave errore considerarlo soltanto un fatto « romano ». Esso deriva invece in gran parte dal vastissimo fenomeno delle popolazioni delle regioni depresse dell'Italia centrale e, in parte, dell'Italia meridionale, che premono geograficamente intorno alla Capitale, e che tendono naturalmente a risolvere i loro problemi con le prospettive e con le illusioni offerte dal grande centro urbano costituito dalla Capitale.

Sotto questo profilo, è un dato sperimentale che a Roma si trasferiscono i problemi delle regioni depresse. Ma posto in questi termini è indiscutibile che il fenomeno in questione da romano diventa nazionale. Anche in questo caso la Capitale assolve infatti ad una funzione generale, quella di assorbire l'eccedenza di mano d'opera di altre regioni, pur non offrendo possibilità di assorbimento.

La seconda considerazione riguarda il fabbisogno di case che ancora in questo mese di gennaio 1961, nonostante le notevoli disponibilità di abitazioni che Roma offre per le classi agiate, si fa invece sempre sentire per le categorie meno abbienti e per i settori poveri della popolazione. Secondo le valutazioni degli Uffici comunali il fabbisogno resta dell'ordine di 300 mila vani, esclusi gli accessori, nonchè un fabbisogno annuo di altri 30 mila vani. Per le considerazioni già fatte, tale fabbisogno non deve essere imputato soltanto ad una situazione romana, ma anche a sollievo delle situazioni di malessere demografico ed economico delle regioni contermini,

malessere che si decongestiona nella Capitale.

Una precisazione infine. È diventato ormai un luogo comune, molto diffuso (come di luoghi comuni sono in genere intessute le opinioni che corrono su Roma in tutta Italia, alimentate da una facile stampa sbrigativa) che l'edilizia della Capitale si valga soprattutto e con una larghezza che non ha riscontro altrove delle sovvenzioni dello Stato. In realtà le cose stanno molto diversamente. « L'iniziativa privata — scriveva A. Conigliaro sul " *Corriere della Sera* " del 24 gennaio 1958 — ha provveduto a coprire circa l'80 per cento delle costruzioni eseguite nella Capitale in questo dopoguerra. La differenza, rispetto alla percentuale rilevata in tutto il Paese (83 per cento), non è poi tanto rilevante ». Ed è ampiamente giustificata aggiungiamo noi, quando si consideri là enorme quantità di dipendenti statali (che non sono soltanto romani, ma appartengono a tutte le regioni d'Italia) che formano, come si è visto dalla documentazione della Commissione Petrilli, tanta parte della popolazione romana; categorie a cui si rivolgono le maggiori facilitazioni nelle provvidenze edilizie statali. Pertanto anche in fatto di edilizia sovvenzionata occorre ripristinare la verità dei fatti.

LA CONSISTENZA FINANZIARIA DEGLI ONERI DELLA CAPITALE

Esaminata la natura degli oneri che gravano su Roma, nella sua funzione di città Capitale dello Stato, è necessario soffermarci su qualche dato in relazione alla concreta consistenza finanziaria degli oneri stessi, sia per ciò che riguarda le minori entrate, sia per quanto attiene alle maggiori spese che Roma deve affrontare nello svolgimento del suo ruolo di città Capitale.

L'Amministrazione comunale di Roma ha valutato nel 1957 a quasi cinque miliardi di lire i minori proventi del suo bilancio a causa delle *esenzioni tributarie* che abbiamo prima ricordato. Più precisamente 2.985 milioni rappresentano i minori proventi nel settore delle imposte di consumo (e di questi 400

circa riguardano gli esoneri di cui beneficiano le sole amministrazioni statali), 702 milioni di minore gettito dell'imposta di famiglia e 1.170 milioni le esenzioni negli altri tributi: per un totale di 4.857 milioni.

A queste minori entrate vanno aggiunte le spese che hanno evidente o prevalente carattere di rappresentanza e che il Comune deve sopportare quale Capitale per 1.081 milioni di lire.

Si raggiunge in questo modo un importo di circa sei miliardi di lire (esattamente 5.938 milioni).

A questi oneri — calcolati in base ai dati del bilancio preventivo 1957 — si aggiungono gli altri che pesano su Roma a causa del flusso di immigrazione. Il comune di Roma valuta a 2.160 milioni il maggior costo dell'assistenza e dei servizi pubblici in relazione a questo fenomeno. E sempre in relazione ad esso stima i minori introiti, nel solo settore dell'imposta di famiglia a 2.257 milioni.

Infine i maggiori oneri che il Comune deve sostenere per quella parte dei pubblici servizi che sono particolarmente connessi alle esigenze specifiche della Capitale sono valutati a 5.500 milioni.

Complessivamente si tratta, adunque, di un totale di maggiori spese o di minori entrate a carico del bilancio di Roma di circa 15.800 milioni all'anno.

Calcoli di questo genere sarebbero completamente accettabili se la discriminazione delle singole voci potesse essere fatta con esattezza, e se si potesse, d'altra parte, conteggiare anche i riflessi favorevoli alle stesse voci del bilancio comunale derivante dal fatto che Roma non ha soltanto il peso di essere la sede della Capitale, ma ne gode anche i molti indiretti benefici.

È un fatto tuttavia che l'Amministrazione comunale di Roma sente in modo drammatico il peso diretto dei tanti gravi oneri della Capitale e talune delle voci esposte rappresentano un insuperabile ostacolo a far quadrare, sia pure con ogni sforzo di buona volontà, il bilancio del Campidoglio.

NECESSITA' DI UN CONTRIBUTO STATALE PERMANENTE

Si è visto, nei precedenti legislativi, che il principio del contributo statale per talune voci di spesa del bilancio della Capitale, riguardanti opere o spese di interesse generale informa tutta la legislazione per Roma del primo periodo 1874-1911. Si tratta però di contributi saltuari che vengono di volta in volta erogati, in misura variabile senza regola periodica, con carattere straordinario o in cambio di particolari ben definite prestazioni da parte della Capitale (è il caso della legge 14 maggio 1881, n. 209) e per precisi impieghi comandati dalla legge stessa (Legge 6 aprile 1908: mutui per costruzione di case popolari).

Con la legge Pella, del 26 febbraio 1953, n. 103 entra invece nel nostro sistema legislativo il principio del concorso del pubblico tesoro agli oneri che la Capitale sopporta a causa della sua stessa funzione e soltanto a questo titolo.

CONTRIBUTO PERMANENTE PER ONERI PERMANENTI

Ma un contributo di tale natura non può essere nè saltuario, nè limitato nel tempo. Esso è in relazione all'esercizio della funzione di Capitale. Che è una funzione permanente; permanenti ne sono gli oneri e permanente deve quindi essere anche il contributo. È un fatto tuttavia che la legge citata prevede un contributo a favore di Roma solo per la durata di un triennio.

Potrebbe sembrare una contraddizione. Ma la spiegazione ci viene offerta dall'esame dell'iter del disegno di legge 2278 che diede poi luogo alla citata legge 103. Tale disegno di legge nel testo originale presentato dal Ministro Pella (allora all'interim del tesoro), prevedeva appunto all'articolo 1 l'erogazione a favore di Roma di un contributo annuo permanente. Il testo recitava così:

« È autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno solare 1952, quale concorso dello Stato nelle spese che detto Comune sostiene per le esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

« Il contributo previsto dal precedente comma, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale ».

Viceversa il Senato, su relazione del senatore Bertone, riduceva il contributo a una durata triennale. Ma proprio nelle argomentazioni addotte dall'illustre e chiarissimo relatore si ribadiva il criterio che il contributo dovesse avere carattere permanente. Infatti era necessario che proprio un contributo permanente fosse determinato in tale misura da poter restare *immutata* almeno per il decennio durante il quale il disegno di legge non prevedeva possibilità di revisione.

Diceva infatti il senatore Bertone: « La condizione della revisione decennale fa logicamente pensare che almeno per un decennio il bilancio di Roma, dovrebbe mediante tale apporto dello Stato, considerarsi a posto. E che quindi non sarebbe da attendersi altri interventi dello Stato. Ma così non è: perchè il bilancio del comune di Roma è afflitto da un squilibrio costante, di ben maggiori proporzioni » (cfr. tabella 2 sui disavanzi del Comune e i contributi per l'integrazione dei bilanci).

La Commissione finanza e tesoro senza entrare nel merito di una indagine approfondita delle condizioni del bilancio comunale di Roma, « si limita — proseguiva il senatore Bertone — ad avvertire che il risanamento del bilancio non ha da venire solo dall'intervento dello Stato, ma va preceduto dallo studio e dalla adozione di tutte quelle misure di ordinaria amministrazione, che valgano ad incrementare le entrate ed a ridurre le spese: due campi nei quali, anche uno sguardo sommario intravede la possibilità di sicuri e buoni risultati ».

Pertanto, in attesa dei frutti di un simile studio e dell'adozione delle invocate misure

la relazione Bertone esprimeva l'avviso che « non è possibile, e non sarebbe giovevole stabilizzare per 10 anni il contributo annuo di tre miliardi, di fronte ad un disavanzo sicuro di ben maggiori proporzioni, anche con bilancio emendato nelle poste comunali della spesa e dell'entrata. Appena chiuso il primo esercizio si presenterebbe con carattere imperioso l'integrazione del bilancio. Questo integrazione di contingenza può consentirsi per due o tre esercizi al massimo, come rimedio transeunte imposto dalla necessità, ma non deve assumere carattere continuativo per un decennio. La Commissione propone pertanto che questo contributo di tre miliardi sia limitato a tre esercizi e cioè agli anni 1952, 1953 e 1954 ».

Solo per questi motivi e non per opposizione alla formula del contributo permanente, il Senato modificava il testo della proposta Pella.

Da quanto si è detto, si deve concludere in base alle argomentazioni del senatore Bertone, che il carattere permanente del contributo dello Stato alla capitale è una esigenza per dare sicurezza ai piani economici del Comune. Ma l'attuazione di tali piani (che debbono condurre entro un certo numero di anni al pareggio del bilancio) presuppongono una politica da parte dell'Amministrazione capitolina di energico risanamento del bilancio.

IL PIANO DI RISANAMENTO DEL BILANCIO

Seguendo gli indirizzi della Commissione finanze e tesoro del Senato e le richieste della Commissione speciale per la Legge per la Capitale, l'Amministrazione comunale di Roma redigeva nel 1958 un piano decennale di risanamento del suo bilancio ordinario.

Il piano permise allora alla Commissione Speciale di prendere in considerazione il testo dei provvedimenti speciali per la Capitale presentato per la discussione al Senato il 19 febbraio 1958 (v. doc. II Legislatura nn. 1296 e 1760-A).

RAFFRONTO DELLA SUPERFICE DEL
CON LE CIRCOSCRIZIONI DI PARIGI




COMUNE DI ROMA

E DI LONDRA

COMUNE DI ROMA

UFFICIO DI STATISTICA E CENSIMENTO



LIMITE ESTERNO:

- del Comune di Roma
- del dipartimento della Senna
- del Comune di Parigi
- - - della grande Londra

TABELLA 2

DISAVANZI ECONOMICI DEL COMUNE E CONTRIBUTI DELLO STATO
DAL 1948 AL 1959

(dati dei preventivi approvati dall'Autorità tutoria)

ANNO	Disavanzo previsto	Ripiano di disavanzo		NOTE
		Mediante contributi dello Stato	Mediante assunzione di mutui	
1948	4.687.528.000	2.812.528.000	1.875.000.000	Contributo in base ai provv. adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1949	6.186.706.702	3.614.613.200	2.572.093.502	Contr. in base ai provv. adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1950	6.963.000.000	2.800.000.000	4.163.000.000	Contr. in base ai provv. adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari.
1951	9.905.102.585	3.300.000.000	6.605.102.585	Contr. in base ai provv. adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1952	14.959.221.739	2.400.000.000 3.000.000.000	9.559.221.739	Contr. in base ai provv. adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari. Contr. in base alla Legge 28 febbraio 1953, n. 103
1953	12.922.479.472	3.000.000.000	9.922.479.472	Contr. in base alla Legge 28 febbraio 1953, n. 103
1954	14.256.701.923	3.000.000.000	11.256.701.923	Contr. in base alla Legge 18 febbraio 1953, n. 103
1955	13.461.010.752	4.000.000.000	9.461.010.752	Contr. in base alla Legge 21 dicembre 1955, n. 1310
1956	16.422.221.404	4.000.000.000	12.422.221.404	Contr. in base alla Legge 8 novembre 1957, n. 1055
1957	17.363.076.633	4.000.000.000	13.363.076.633	Contr. in base alla Legge 21 marzo 1958, numero 259
1958	17.195.100.806	5.000.000.000	12.195.100.806	Contr. in base alla Legge 16 aprile 1959, n. 201
1959	18.841.000.000	5.000.000.000	13.841.000.000	Contr. in base alla Legge 23 febbraio 1960, n. 91

Tale piano si fondava sul presupposto di una raggiunta stabilizzazione nel rapporto fra le entrate e le spese ordinarie Capitoline e sulla fondata presunzione che tale rapporto sarebbe via via migliorato nel tempo. È ovvio infatti che nel caso di una grande città come Roma, soggetta ad un naturale costante sviluppo, non si possa ragionevolmente pensare di bloccare a un certo livello le voci di entrata e di spesa del bilancio comunale. È chiaro infatti che le crescenti esigenze amministrative della Capitale saranno sempre tali da implicare un continuo aumento delle partite del bilancio. Importa invece che il tasso d'incremento delle spese non s'accresca e più ancora importa che migliori nel tempo il rapporto fra l'aumento delle entrate e l'aumento delle spese.

In questo miglioramento di rapporti va infatti individuato l'indice del vero risanamento del bilancio della Capitale.

LA STABILIZZAZIONE DEL BILANCIO

La stabilizzazione fra questi elementi era considerata raggiunta nel 1958 alle seguenti condizioni:

a) che il Comune potesse contare sul gettito della nuova imposta sulle aree fabbricabili; imposta che il Senato aveva allora approvato;

b) che il contributo permanente dello Stato a favore della Capitale fosse stabilito nella misura di 5 miliardi annui;

c) che una parte del deficit di bilancio che avrebbe ancora continuato a prodursi per alcuni anni, durante l'applicazione del piano decennale potesse essere assorbita dallo Stato mediante il previsto contributo straordinario e fino alla concorrenza di 45 miliardi di lire, la rimanenza restando a carico del Comune.

Alla fine del decennio 1959-1968 si poteva fondatamente sperare di ridurre il disavanzo previsto nel 1958 ai 5 miliardi del 1968, pari alla misura del contributo dello Stato.

Alla fine del decennio il comune di Roma si sarebbe trovato pertanto con il bilancio d'esercizio portato ormai al pareggio.

Ma se la legge speciale per la Capitale non poté giungere in porto, nella passata legislatura, neppure la legge che istituiva la imposta sulle aree fabbricabili poté essere approvata dalla Camera dei deputati. Sicché son venuti meno per il Comune di Roma non solo i previsti contributi dello Stato, ma — fatto più grave — non si è potuta ancora realizzare quella essenziale entrata di bilancio.

Allo stato delle cose pertanto, il piano decennale di risanamento del bilancio comunale di Roma, presentato nel 1958 deve essere temporaneamente modificato, per prevedere una integrazione del contributo dello Stato — da 5 a 7 miliardi — in attesa che l'approvazione e l'entrata in vigore dell'imposta sulle aree fabbricabili possa permettere al Comune di Roma di riprendere il programma del 1958.

Il piano formulato come alla tabella 3 prevede un contributo dello Stato operante a partire dal 1960. Invece, come risulta dalla tabella 4, l'imposta sulle aree fabbricabili dovrebbe essere operante dal 1962. Così concepito il piano consentirebbe il raggiungimento del pareggio del bilancio Capitolino entro il 1969.

Sul piano pratico delle realizzazioni conseguite dall'Amministrazione Capitolina sulla via del risanamento del bilancio si possono rilevare dei sintomi positivi, dall'analisi dei bilanci comunali.

Ad esempio il rapporto fra l'incremento delle entrate e delle spese ricorrenti si è mutato in senso favorevole, nei dati della previsione, nel confronto tra il 1956, il 1957, il 1958 e il 1959. Nei quattro anni considerati i tassi di incremento delle une e delle altre si presentano infatti con questi diversi valori percentuali:

Anno	Tasso d'incremento delle entrate	Tasso d'incremento delle spese
1956	16,90	19,09
1957	15,82	13,34
1958	8,27	2,08
1959	8,53	5,92

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

PIANO DECENNALE DI RISANAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE DI ROMA

Esercizio	DISAVANZO RICORRENTE									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Situazione debitoria a fine esercizio	Disavanzo 1960	Maggiori entrate	Maggiori spese	Disavanzo previsto nell'esercizio	Contributo permanente statale	Disavanzo residuo	Contributo straordinario	Disavanzo da integr.	
1960	252.845	23.350	—	—	23.350	5.000 + 2.000	16.350	6.000	10.350	
1961	267.295	—	3.230	2.380	22.500	5.000 + 2.000	15.500	6.000	9.500	
1962	280.795	—	7.330	3.980	20.000	5.000 + 2.000	13.000	6.000	7.000	
1963	293.795	—	12.710	5.360	16.000	5.000 + 2.000	9.000	6.000	3.000	
1964	302.795	—	17.010	6.660	13.000	5.000 + 2.000	6.000	6.000	—	
1965	308.795	—	21.250	7.910	10.000	5.000	5.000	5.000	—	
1966	317.795	—	23.460	9.110	9.000	5.000	4.000	4.000	—	
1967	319.795	—	25.610	10.260	8.000	5.000	3.000	3.000	—	
1968	321.795	—	27.710	11.360	7.000	5.000	2.000	2.000	—	
1969	323.795	—	29.810	12.460	6.000	5.000	1.000	1.000	—	
1970	323.795	—	—	—	5.000	5.000	—	—	—	

(in milioni di lire)

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

PRESUNTO ANDAMENTO DEL BILANCIO ORDINARIO NEL DECENNIO 1960-69

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
(in milioni di lire)										
ENTRATE										
Rendite patrimoniali	6.415	7.045	7.475	7.905	8.154	8.403	8.552	8.701	8.800	8.900
Altri cespiti extra tributari	4.681	5.080	5.480	5.910	6.210	6.510	6.610	6.710	6.810	6.910
<i>Tributi</i>										
Imposte di consumo	14.180	14.580	14.980	15.380	15.680	15.980	16.280	16.580	16.880	17.180
Imp. fam. e valore locativo	8.500	9.000	9.500	10.000	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
Imp. ind. commercio arti e professioni	4.500	4.900	5.300	5.750	6.150	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950
Compartecip. tributi erariali	5.270	5.420	5.620	5.870	5.970	6.070	6.120	6.170	6.220	6.270
Sovrimposta fondiaria	1.845	2.095	2.395	2.815	3.065	3.265	3.365	3.415	3.465	3.515
Imposta sulle aree fabbricabili	—	—	1.000	3.000	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
Altre voci tributarie	6.202	6.702	7.171	7.670	7.970	8.270	8.370	8.470	8.570	8.670
<i>Movimento di capitali</i>	107	108	109	110	111	112	113	114	115	115
TOTALE	51.700	54.930	59.030	64.410	68.710	72.960	75.160	77.310	79.410	81.510
USCITE										
Oneri patrimoniali	18.776	19.476	19.895	20.295	20.595	20.915	21.165	21.375	21.505	21.605
Spese generali	27.259	27.760	28.060	28.360	28.660	28.960	29.270	29.580	29.890	30.210
Polizia locale ed igiene	12.525	12.675	12.815	12.915	13.015	13.095	13.175	13.255	13.335	13.415
Sicurezza e giustizia	57	58	59	60	60	60	65	65	65	65
Opere pubbliche	6.888	7.238	7.508	7.758	8.010	8.230	8.460	8.700	8.950	9.210
Istruzione pubblica	1.973	2.153	2.283	2.402	2.520	2.630	2.750	2.870	2.990	3.110
Patrimonio artistico e monumentale	1.235	1.335	1.415	1.455	1.485	1.505	1.525	1.545	1.565	1.585
Culto	—	—	1.790	1.860	1.940	2.020	2.100	2.180	2.260	2.350
Assistenza e beneficenza	250	270	280	280	290	300	300	300	310	320
Spese impreviste	600	630	640	640	650	660	670	670	680	690
Fondo di riserva	3.896	4.145	4.285	4.385	4.485	4.585	4.680	4.770	4.860	4.950
<i>Movimento di capitali</i>										
TOTALE	75.050	77.430	79.030	80.410	81.710	82.960	84.160	85.310	86.410	87.510
Disavanzo previsto	23.350	22.500	20.000	16.000	13.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da cui si vede che il tasso d'incremento delle spese dal 1957 si riduce al disotto dell'incremento delle entrate e tende a ridursi più rapidamente dell'analoga tendenza a diminuire del tasso d'incremento delle entrate.

Ed è da osservare che la tendenza al miglioramento del bilancio è testimoniata da un altro fatto molto interessante, dalla accresciuta capacità dei mezzi ordinari di entrata a coprire le spese corrispondenti, come da questi dati assoluti e percentuali:

Anno	Entrate (milioni)	Spese (milioni)	Percentuale di copertura delle spese con le entrate
1947 . . .	3.817	10.012	38,1
1952 . . .	19.208	34.192	56,2
1956 . . .	38.788	53.206	72,9
1957 . . .	44.294	60.308	73,4
1958 . . .	47.630	61.567	77,4
1959 . . .	52.353	65.216	80,3

« Questo andamento — scriveva Urbano Ciocchetti nella sua relazione sul progetto di bilancio per il 1958 — conferma che sussistono le condizioni minime indispensabili sulle quali operare con fondate prospettive di portare le entrate e le spese a livelli più equilibrati fra loro, ossia la tendenza favorevole nelle entrate e una consistenza sufficientemente stabilizzata nelle spese, per cui non sarà difficile assicurare nei prossimi bilanci una giusta moderazione negli ulteriori sviluppi. Occorre soltanto vigilare perchè le due tendenze, parallelamente necessarie, non vengano ad alterarsi. Tale vigilanza, d'altro canto, è resa necessaria dalla notevole rigidità ancora esistente nel nostro bilancio (il 77,53 per cento dell'entrata ricorrente è assorbito da spese incomprimibili quali gli oneri di personale, compresi quelli riflessi, gli interessi e gli ammortamenti dei mutui passivi), rigidità che c'impegna a ponderare tutte le spese, ad assumerci dirette e concrete responsabilità nella loro distribuzione per contenerle entro le assegnazioni di bilanci, per ridurre il divario tra costo e rendimento dei servizi, per renderle cioè più proporzionate all'utile che il pubblico ne ritrae ».

Il progetto di bilancio per l'esercizio 1958, così predisposto — continuava la relazione Ciocchetti — *acquista un suo particolare significato se, superandone il semplice aspetto finanziario, lo si riguarda nel più vasto quadro del piano prestabilito per restituire l'equilibrio economico all'Azienda comunale. Esso segna infatti, la prima tappa di tale piano e la prevista riduzione del disavanzo, oltre che rappresentare l'arresto di quella fase di progressivo peggioramento che ha finora caratterizzato il bilancio del nostro Comune, assume valore segnale per le gestioni future costituendo il primo segno tangibile della politica amministrativa intrapresa in conformità degli impegni assunti. Dopo aver toccato la punta massima, si manifesta ora l'inversione della tendenza del deficit: il moto discendente non è più nel solo rapporto con le spese, ma anche nel valore assoluto. Può affermarsi perciò, che la via verso il pareggio del bilancio è aperta.*

Successivamente, esaminando le previsioni per l'anno 1959, l'Amministrazione capitolina sottolineava il fatto che tali previsioni restavano nell'ambito del « piano decennale tracciato per il riassetto della finanza capitolina, anzi lo miglioravano nella parte afferente la sfera di competenza del Comune ».

Infatti, ove il Comune avesse potuto beneficiare del gettito dell'imposta sulle aree edificabili contemplato nel piano anzidetto, le risultanze del preventivo 1959 si sarebbero chiuse con un miglioramento di oltre 2.700 milioni rispetto a quelle corrispondenti del 1958. Comunque, stava il fatto positivo che per il 1959 si prevedeva un incremento dell'8,53 per cento nelle entrate ricorrenti, mentre quello delle analoghe spese si conteneva nella misura del 5,9 per cento tanto da far elevare all'80,3 per cento, la capacità di copertura delle prime rispetto alle seconde, accentuando così l'andamento e gli indirizzi sopra rilevati.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PERMANENTE ANNUALE DELLO STATO

Dai dati esposti e dagli impegni dell'Amministrazione comunale si possono ritenere realizzate le premesse raccomandate dal se-

natore Bertone per consentire l'erogazione del contributo permanente dello Stato in modo da garantire l'equilibrio del bilancio.

Un giusto criterio per determinare l'entità del contributo può essere offerto dal rapporto percentuale che intercorreva tra la spesa dell'intero bilancio normale ed il contributo che lo Stato erogava nell'anteguerra al Governatorato e che continua a versare al Comune di Roma. Tale contributo (53.090.000 lire) se ora non rappresenta neppure lo 0,10 per cento — cosa insignificante — nel 1939 costituiva invece l'11,56 per cento della spesa e nel 1940 il 10,29 per cento.

Rapportata alla spesa del bilancio normale 1960, la misura dell'11 per cento darebbe un importo di oltre 7 miliardi di lire, ma più equamente detta misura dovrebbe rapportarsi, rimanendo il contributo immutato per un decennio, alla spesa che presumibilmente si avrà nel 1964, ossia al termine medio del decennio. Comunque il contributo ordinario annuale dello Stato non dovrebbe essere fissato al disotto dei 7 miliardi di lire.

Tuttavia con la collaborazione dell'Amministrazione comunale si ritiene possibile di non superare il contributo permanente di 5 miliardi purchè si assicuri al Comune l'integrazione di altri due miliardi, durante 5 anni.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO

Resta aperto il problema della saldatura dei bilanci comunali, tra il 1960 ed il 1969, in attesa che il livello delle maggiori entrate comunali raggiunga la quota prevista dal piano. Ora questo problema è risolvibile a patto che intervenga a favore del Comune un aiuto straordinario, durante il decennio; un aiuto decrescente, inversamente proporzionale alla progressiva riduzione del disavanzo.

Questo aiuto dovrebbe essere recato con il contributo straordinario dello Stato al Comune di Roma che viene calcolato in un importo complessivo di 45 miliardi così distribuito: 6 miliardi all'anno negli esercizi dal 1960 al 1964 compresi, poi rispettivamente 5, 4, 3,

2, 1 miliardo negli anni successivi dal 1965 al 1969 (Tabella 3, col. 9).

Resterebbe in tal modo scoperta una parte dei disavanzi degli anni 1960, 1961, 1962 e 1963 per un totale di 29.850 milioni, parte che dovrebbe essere integrata con mutui a carico del Comune (Tabella 3, col. 10).

Questo secondo contributo statale al comune di Roma non dovrebbe però essere erogato con stanziamenti del Tesoro ma realizzato mediante la cessione al Comune di aree o immobili patrimoniali o demaniali dello Stato esistenti nell'area del comune di Roma. Questi beni, debitamente valorizzati ed economicamente utilizzati, sotto il controllo dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dovrebbero consentire all'Amministrazione capitolina di costituirsi le entrate straordinarie necessarie per ricavarne l'equivalente del contributo straordinario.

In sostanza il Tesoro sarebbe chiamato a fornire i mezzi necessari per l'erogazione del solo contributo ordinario di 7 miliardi l'anno per 5 anni e poi nella misura permanente di 5 miliardi; mentre il Demanio dovrebbe mettere a disposizione di Roma, entro un decennio, un complesso di aree o di immobili patrimoniali corrispondente ad un valore realizzabile per il Comune, al momento del trasferimento, di quarantacinque miliardi complessivi.

CESSIONE DI AREE DEMANIALI AL COMUNE DI ROMA

La cessione di aree demaniali, o patrimoniali dello Stato sotto forma di contributo straordinario al Comune di Roma può sembrare inusitata se non proprio fuor del normale. Ma non sembra questa una buona ragione per opporsi alla sua realizzazione.

Del resto un momento di attenzione basta a convincere sulla opportunità dell'operazione.

Dal punto di vista economico basti por mente alla grande quantità d'aree e di beni demaniali e patrimoniali dello Stato che giacciono inutilizzati o almeno irrazionalmente usati in molti angoli di Roma, anche dove questi beni hanno raggiunto un grande,

quando non sia addirittura enorme valore di mercato. Questi beni immobilizzati per destinazioni talora anacronistiche se non rendono assolutamente in forma adeguata al loro valore, non adempiono spesso neppure a funzioni di interesse pubblico, ma costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo urbanistico ed edilizio e quindi anche economico della Capitale.

Una loro utilizzazione nel senso indicato rappresenterebbe pertanto un atto di saggio governo economico della pubblica cosa, specie se si consideri che scartando la possibilità del contributo straordinario al comune di Roma nella forma suggerita, avremo impedito a Roma di sanare il suo bilancio, ma non avremo sollevato il Tesoro dalla necessità di affrontare con altri mezzi, con i mezzi ricavati dalla pressione tributaria sui contribuenti, l'onere dell'integrazione del bilancio della Capitale. Infatti l'alternativa al trasferimento a Roma di aree e di beni patrimoniali, che si suggerisce nei limiti contenuti di un controllato programma di risanamento di bilancio, è una spesa certa e obbligata di pubblico denaro con il quale sarà pur sempre necessario ripianare ogni anno il disavanzo della gestione capitolina resa più pesante e disordinata dalla mancanza di prospettive.

Sotto un altro profilo, l'operazione suggerita porta al risultato che *difficoltà e problemi del comune di Roma si risolvono senza dispendio di mezzi di tesoreria, ma mediante impiego di beni situati nella stessa città* e quindi in qualche modo pertinenti alla Capitale. L'argomento ha evidentemente un peso relativo, ma un valore non trascurabile ai fini pratici e della eccezionale natura del provvedimento esclusivamente concepito per la Capitale.

LO SFORZO DEL COMUNE PER REALIZZARE IL PIANO DECENNALE

Assicurati i due contributi dello Stato, il comune di Roma viene posto in grado di attuare il Piano di risanamento, peraltro già

in corso di realizzazione, per ciò che riguarda l'impegno del Comune a migliorare le poste attive e passive del suo bilancio. È però da ricordare che tale realizzazione implica pur sempre da parte del Comune uno sforzo poderoso. Secondo lo sviluppo del Piano si tratta di assicurare maggiori entrate ai bilanci del decennio per 168 miliardi e 120 milioni (Tabella 3, col. 4) tali da equilibrare il naturale sviluppo delle spese che nello stesso periodo si prevede debbano avere un incremento totale di 69 miliardi e 480 milioni (Tabella 3, col. 5) e da consentire un *avanzo di 98 miliardi e 640 milioni che costituiscono il contributo del Comune al piano di risanamento.*

Lo sviluppo del piano nei dieci anni del periodo considerato è rappresentato nei suoi elementi fondamentali di bilancio nella Tabella 4.

La realizzazione del piano fondato sui due contributi statali, accolti dalla Commissione speciale del Senato, permetterà di contenere i maggiori oneri patrimoniali che altrimenti determinerebbero un drammatico peggioramento della situazione debitoria del comune di Roma durante i prossimi dieci anni.

LA SITUAZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI ROMA

La situazione economico-finanziaria del comune di Roma è caratterizzata — com'è noto — da un complesso debitorio molto pesante. Si tratta di 211 miliardi di mutui dei quali circa 8 miliardi esistenti al 31 dicembre 1949 e 203 accessi tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1959.

Questo forte incremento dei mutui passivi è stato determinato per quasi la metà dalle integrazioni di bilancio, che nel periodo considerato hanno assorbito 94 miliardi e 351 milioni.

Le altre cause che più hanno pesato sono state, per ordine di importanza:

a) gli investimenti nell'A.C.E.A. (nuovi impianti, finanziamenti e conferimenti vari) per 46.912 milioni;

b) le opere pubbliche e straordinarie per quasi 42 miliardi;

c) le costruzioni per case popolari, per dipendenti, ecc. per 7.884 milioni;

d) i prestiti contratti per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari per 6.264 milioni;

e) le sistemazioni di servizi pubblici per 1.850 milioni.

Riassumiamo nella tabella n. 5 l'impiego dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti mutuanti, aggiornato al 1° gennaio 1960.

I dati di detta tabella riguardano però solo i mutui perfezionati al 1° gennaio 1960. Altri sono in corso di istruttoria e saranno accesi entro l'anno per un importo prevedibile di 41 miliardi. Di questi oltre la metà per spese pubbliche da finanziare sul residuo dei mutui concessi dalla legge 28 febbraio 1953, n. 103, non ancora utilizzato, e (13.841 milioni) per integrazione dei disavanzi arretrati. Sicchè la consistenza debitoria alla fine del 1960 raggiungerà i 252 miliardi e 845 milioni (ved. Tabella 3, seconda colonna).

Infine l'accensione di mutui a ripiano dei disavanzi dei prossimi esercizi, secondo il piano decennale di risanamento, di quelli stabiliti nella emananda legge speciale e di quelli extra legge porterà ad un ulteriore incremento delle passività patrimoniali del comune di Roma per altri 111 miliardi e 951 milioni. Cosicchè alla fine del decennio, al 31 dicembre del 1969, il complesso del debito non potrà essere inferiore, nella migliore del-

le ipotesi, ai 323 miliardi di lire (calcolati al lordo delle quote di ammortamento).

Infatti i mutui dovranno essere necessariamente impiegati in ordine ai programmi delle opere pubbliche ed alle integrazioni dei disavanzi, come risulta dalla Tabella 6.

Trecentoventitre miliardi di lire di debito debbono essere considerati una prospettiva estremamente seria. È certo infatti che Roma avrà allora raggiunto il limite massimo del sopportabile per il peso degli oneri patrimoniali.

Ora è essenziale che il piano decennale possa essere davvero realizzato nei termini previsti.

Per raggiungere questo obiettivo lo Stato avrà data la sua parte erogando i contributi previsti e assicurando con l'imposta sulle aree fabbricabili un'entrata indispensabile al Comune; il Campidoglio avrà compiuto lo sforzo cui si è prima accennato. Ma ogni impegno rischia di essere compromesso se non si provvederà a ridurre le enormi voci di spesa relativa al personale impiegato nelle amministrazioni capitoline. Queste voci di spesa non debbono essere soltanto contenute, ma ridotte mediante quel ridimensionamento delle strutture e dei complessi burocratici che oggi deve essere consentito dalla introdotta meccanizzazione dei servizi.

Tale riduzione di spese è una delle condizioni essenziali per realizzare il piano decennale.

Su questa linea i propositi del Comune di Roma sono stati affermati in maniera decisa. Bisogna ora che i fatti convalidino le buone intenzioni.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

SITUAZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI ROMA AL 1° GENNAIO 1960

D E S C R I Z I O N E	Cassa DD.PP.	Altri Enti mutuantii	TOTALE
<i>(in milioni di lire — cifre arrotondate)</i>			
MUTUI ACCESI NEL PERIODO 1950-59:			
per opere pubbliche e straordinarie	27.948	14.030	41.978
per case popolari per dipendenti ecc	6.731	1.153	7.884
per sistemazione dei servizi pubblici	—	1.850	1.850
A.C.E.A. (impianti, conferimenti e finanziamenti)	—	46.912	46.912
A.T.A.C.	—	570	570
S.T.E.F.E.R.	—	3.110	3.110
Per integrazioni di bilancio	70.170	24.181	94.351
altri	—	1.026	1.026
TOTALE mutui accesi nel periodo 1950-59 . . .	104.849	92.832	197.681
MUTUI ACCESI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1950 . . .	4.370	3.380	7.750
TOTALE mutui del Comune al 1° gennaio 1960 . . .	109.219	96.212	205.431
Prestiti contratti dal Comune per conto dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Roma	4.186	2.078	6.264
Prestiti contratti per altri enti	149	—	149
TOTALE GENERALE dei mutui accesi al 1° gennaio 1960 . . .	113.554	98.290	211.844

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

SITUAZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI ROMA ALLA FINE DEL DECENNIO

E S E R C I Z I	Mutui ancora da uti- lizzare dalla legge 28 febbraio 1958, n. 103	Mutui previsti dalla emananda-legge spe- ciale per la Capitale	Mutui per integrare i disavanzi economi- ci residui	Mutui vari extra legge (Aziende M.)	TOTALE
	(in milioni di lire)				
1960	11.628	2.000	13.841	13.532	41.001
1961	—	2.000	10.350	2.100	14.450
1962	—	2.000	9.500	2.000	13.500
1963	—	4.000	7.000	2.000	13.000
1964	—	4.000	3.000	2.000	9.000
1965	—	4.000	—	2.000	6.000
1966	—	7.000	—	2.000	9.000
1967	—	—	—	2.000	2.000
1968	—	—	—	2.000	2.000
1969	—	—	—	2.000	2.000
	11.628	25.000	43.691	31.632	111.951
	TOTALE dei mutui accesi al 31 dicembre 1958				
	TOTALE complessivo dei mutui passivi alla fine del decennio				
	211.844				
	323.795				

I PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA CAPITALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

IL NUOVO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA CAPITALE

L'ordinamento amministrativo che si voglia dare alla capitale non può concepirsi all'infuori degli enti autarchici territoriali configurati dall'articolo 114 della Costituzione, per il quale la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Il problema che si pone per la capitale si risolve nel voler dare all'ordinamento del Comune di Roma il più alto grado di snellezza e di rapidità.

Rimangono gli organi ordinari dell'Amministrazione comunale, il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco, ma per raggiungere il fine anzidetto, si mira ad uno spostamento di attribuzioni per quanto consentito, dal Consiglio alla Giunta e dalla Giunta al Sindaco.

In seno allo stesso Consiglio poi si fa luogo alla istituzione di Commissioni permanenti con potere deliberante.

Questi concetti che trovano espressione nel disegno di legge n. 154, sono stati accolti dalla Commissione, la quale ha anche accettato l'emendamento proposto dai relatori, soppressivo del Capo V del disegno di legge, relativo alla ripartizione del territorio del Comune in circoscrizioni, con preposizione a ciascuna di esse di un Consigliere comunale.

Invero si è considerato che il fine che si aveva in vista di un avvicinamento dei servizi e delle prestazioni comunali attraverso le circoscrizioni, importa un problema che oggi ha una diversa soluzione nel progresso tecnico della meccanizzazione, come si è già detto illustrando il disegno di legge n. 154.

Cade dunque con la proposta di istituzione delle circoscrizioni, quella del Consigliere capo di circoscrizione; e le ragioni premesse valgono anche a dover dissentire dalla proposta contenuta nell'altro disegno di legge n. 263, per la istituzione insieme con le circoscrizioni di altrettanti Consigli elettivi, che contrasterebbero con l'esigenza di unità e omogeneità dell'indirizzo amministrativo.

In questo quadro si è ritenuto piuttosto di approvare la norma secondo cui il sindaco nelle circoscrizioni dell'Agro romano delegherà a singoli Consiglieri comunali oltre che le funzioni di ufficiale del Governo, anche taluni compiti a lui spettanti come attribuzioni quale capo dell'Amministrazione comunale.

Ciò premesso in linea generale, giova esporre alcune osservazioni particolari per ciascuno degli organi suddetti con riferimento agli articoli del disegno di legge numero 154, che la Commissione ha lasciato in parte intatti, in parte modificati.

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Rimane fermo il concetto che agli effetti deliberativi la competenza generale è del Consiglio comunale (*articolo 1, n. 17*), ma, come si è premesso, ad aver presente la legge comunale e provinciale si vedrà trattando della Giunta che alcune attribuzioni da questa assegnate al Consiglio, sono avocate alla Giunta.

Le attribuzioni del Consiglio comunale nel testo approvato dalla Commissione sono riprese oltre che dalla legge comunale e pro-

vinciale anche da altre leggi, e possono raggrupparsi come appresso.

Deliberazioni (articolo 1 nn. 1 e 2) che hanno per oggetto la organizzazione generale degli uffici e dei servizi, nonché la determinazione del trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti comunali, e altresì la nomina, la sospensione e il licenziamento dei capi di ripartizione.

Queste attribuzioni trovano riscontro nelle disposizioni dell'articolo 131, nn. 1 e 2 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Deliberazioni attinenti all'Amministrazione del patrimonio del Comune e alla gestione finanziaria (articolo 1, nn. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14).

Esse hanno per oggetto il bilancio preventivo e il conto consuntivo; le spese che impegnano il bilancio entro determinati limiti di tempo e di valore (oltre i 5 anni e oltre i 50 milioni); lo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio; l'accettazione di lasciti e donazioni entro determinati limiti di valore (oltre i 50 milioni); l'assunzione di prestiti; gli affari relativi all'Amministrazione del patrimonio del comune e alla natura degli investimenti fruttiferi e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, entro determinati limiti di valore (oltre i 50 milioni); i lavori pubblici di interesse comunale e il concorso del comune nell'esecuzione di opere pubbliche entro determinati limiti di valore (oltre i 50 milioni); i tributi comunali. A questi oggetti possono affiancarsi le azioni da promuovere, escluse quelle possessorie e quelle in sede amministrativa, e le transazioni entro determinati limiti di valore (oltre i 50 milioni).

Questo secondo gruppo di attribuzioni trova riscontro seguendo l'ordine degli oggetti suindicati, negli articoli 129 e 131, nn. 1, 3, 4, 5, 9, 11, e ancora n. 5 del Testo unico della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

In sede di discussione dell'articolo 1, il rappresentante del Governo senatore Antonio Romano si è dichiarato contrario alla ele-

vazione a 50 milioni dei limiti di valore degli affari di competenza della Giunta comunale.

Deliberazioni concernenti l'assunzione diretta di pubblici servizi (articolo 1, n. 16).

Questa disposizione trova riscontro nel Testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, articolo 10.

Deliberazioni attinenti all'esercizio della facoltà regolamentare (articolo 1, n. 11).

È norma questa conforme a quella dell'articolo 131, n. 6 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Deliberazioni relative al piano regolatore del Comune (articolo 1, n. 12).

È norma che ha il suo precedente nella legge 25 maggio 1865, n. 2359, articolo 37.

Deliberazioni aventi per oggetto la costituzione di Consorzi (articolo 1, n. 15).

La norma ha il precedente nel Testo unico 25 luglio 1904, n. 523, articolo 21.

Deliberazioni relative alla vigilanza sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. È questa una norma già contenuta nell'articolo 132 del Testo unico del 1915.

Contro queste ultime deliberazioni è ammesso ricorso giurisdizionale anche per il merito alla Giunta provinciale amministrativa.

NORME SULLE CONVOCAZIONI E SULLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alla determinazione della competenza del Consiglio comunale non poteva andare disgiunta quella delle norme relative al procedimento e quindi si fissa il numero dei consiglieri il cui intervento è necessario per la validità delle deliberazioni (non meno di 32 in seconda convocazione); si disciplinano le norme di convocazione escludendo che l'avviso della seconda convocazione possa essere contenuto in quello diramato per la prima; è stabilito inoltre che le proposte per deliberare in seconda convocazione non possa-

no essere non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione salvo speciali garanzie (*articolo 2*, la cui disposizione trova riscontro negli articoli 125 e 127 del citato Testo unico del 1915); si fissa il numero dei consiglieri il cui intervento è necessario in casi speciali, e si determina la speciale maggioranza per la validità di determinate deliberazioni (*articolo 3*, la cui norma trova riscontro per gli oggetti considerati, rispettivamente: il *n. 1* sia nell'articolo 220 del regolamento del 1911 alla legge comunale e provinciale, sia nell'articolo 12 della legge elettorale 7 ottobre 1947, n. 1058; il *n. 2* nell'articolo 190 del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1915; il *n. 3* nell'articolo 5 del Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato dalla legge 22 marzo 1952, n. 173; il *n. 4* nell'articolo 149 del Testo unico 1915 della legge comunale e provinciale; il *n. 6* negli articoli 10-15 del Testo unico 17 ottobre 1925, n. 2568; il *n. 7* nell'articolo 18 del Testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578).

Nuova all'incontro sembra la norma del *n. 5* che richiede per la revoca della Giunta e degli Assessori l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi.

Sui primi tre articoli del disegno di legge, il rappresentante del Governo senatore Bisori si è riservato di esprimere il suo avviso in Aula.

NORME SULLA ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELIBERANTI

Dalla trattazione nel Capo I della competenza del Consiglio comunale e del procedimento, si passa al Capo II del testo approvato dalla Commissione, che tratta delle *Commissioni deliberanti*, con le quali si vuole per la Capitale attuare una forma per così dire di *decentramento orizzontale* delle attribuzioni del Consiglio comunale.

Il Sindaco infatti può deferire alla deliberazione di Commissioni permanenti i provvedimenti sugli oggetti attribuiti come sopra si è detto alla competenza del Consiglio

comunale, ad eccezione di quelli riguardanti *l'organizzazione degli uffici, la nomina, sospensione o licenziamento dei capi di ripartizione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i regolamenti comunali, il piano regolatore, i tributi e l'assunzione diretta di pubblici servizi (articoli 5 e 7)*.

Le Commissioni non possono essere più di otto, ciascuna composta di sedici membri e debbono essere costituite in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi consiliari e sono distinte per competenza di materia. È stabilito inoltre che un quinto dei componenti la commissione può sempre chiedere in qualunque momento, prima del voto finale, che il provvedimento all'esame della commissione sia rimesso al Consiglio comunale (*articolo 5*).

È anche prevista la nomina di *commissioni speciali* per l'esame di particolari questioni (*articolo 6*).

Anche su queste norme, il Sottosegretario Bisori si è riservato di esprimere il suo avviso in Aula.

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Come si è premesso, per ragioni di snellezza si vogliono per la capitale avocate alla Giunta alcune attribuzioni che la legge comunale e provinciale e altre leggi assegnano alla competenza del Consiglio comunale; al tempo stesso altre attribuzioni sono ripartite tra il Consiglio e la Giunta in ragione di valore. Per altre infine di competenza del Consiglio comunale è prevista l'ammissibilità di delega dal Consiglio alla Giunta.

Tutto ciò risulta dal seguente cenno riassuntivo delle attribuzioni della Giunta, secondo il testo approvato dalla Commissione.

Attribuzioni (articolo 8, numeri 5 e 6) con carattere preparatorio. La Giunta predisporre il bilancio preventivo e compie gli atti preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.

Sono norme che hanno il loro antecedente nell'articolo 139, nn. 6 e 7 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Attribuzioni (articolo 8, numeri 9, 11, 12, 13, 14) con carattere deliberativo, che per la legislazione comune sono di competenza anzichè della Giunta, del Consiglio. Esse hanno per oggetto la istituzione di fiere e mercati, la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del Sindaco circa l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita, il rimborso delle quote inesigibili allo esattore o tesoriere, l'approvazione dell'elenco delle strade comunali, i provvedimenti per la temporanea soppressione del lavoro notturno dei fornai.

Le norme anzidette dell'articolo 8 hanno corrispondenza rispettivamente: il n. 9 nell'articolo 131, n. 712 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che prevede peraltro la competenza del Consiglio comunale; il n. 11 nell'articolo 17 del Regolamento 10 agosto 1906, n. 466, sull'assistenza sanitaria che è egualmente attributivo di competenza consiliare; il n. 12 nell'articolo 200 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale del 1911, attributivo di competenza consiliare; il n. 13 nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, attributivo di competenza consiliare; il n. 14 nella legge 22 marzo 1908, n. 105, nonché nel decreto legge 29 luglio 1928, n. 1843, e altresì nelle leggi 7 luglio 1907, n. 489, e 22 febbraio 1934, n. 370, attributive di competenza consiliare.

Attribuzioni (articolo 8, numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10) con carattere deliberativo che nella legislazione comune sono già di competenza della Giunta. Esse hanno per oggetto la nomina degli impiegati e salariati del Comune, lo storno di fondi, la erogazione delle somme stanziare nel bilancio, la formazione dei ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune, e relativi nuovi accertamenti e rettifiche, le azioni da promuovere in sede possessoria e di giustizia amministrativa, e quelle da sostenere innanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, le transazioni che per valore non siano di competenza del Consiglio, la nomina di collegi o componenti dei medesimi devoluta per legge ai comuni.

Le norme di cui ai numeri sopra richiamati dell'articolo 8, trovano rispettivamente corrispondenza: il n. 1 nell'articolo 139, n. 1 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; i nn. 2 e 3 nell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; il n. 4 nell'articolo 139, n. 5 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; il n. 7 nell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; il n. 10 nell'articolo 131, n. 12 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale, oltre che nelle singole leggi speciali che richiedono da parte del Comune la nomina di collegi e di componenti dei medesimi.

Attribuzioni (articolo 8, n. 8) su oggetti in comune con il Consiglio comunale, ripartiti tra questo e la Giunta per criterio di valore, spettando alla competenza del Consiglio se l'importo superi i 50 milioni, alla Giunta nel caso contrario. Si tratta dell'accettazione di lasciti e donazioni, di acquisti, alienazioni o di contratti in genere, di azioni in giudizio e transazioni, di assunzione di prestiti, di investimenti fruttiferi, affrancazioni di rendite, di lavori pubblici di interesse comunale e comunque di spese che impegnano il bilancio per non oltre 5 anni, o per importo non superiore ai 50 milioni.

Questa norma trova corrispondenza nell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attribuzioni (articolo 8, n. 15) infine, che essendo di competenza del Consiglio, possono tuttavia essere delegate alla Giunta per determinati oggetti.

In parte si tratta degli stessi oggetti che per criterio di valore già potrebbero spettare alla competenza della Giunta se per importo inferiore ai 50 milioni, così che se tale limite è superato è ammessa la delega dal Consiglio alla Giunta. Peraltro dalla delega è esclusa l'assunzione dei prestiti.

In parte si tratta di oggetti di diversa natura, come ad esempio la costituzione di consorzi.

Questa norma trova corrispondenza nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, articolo 26, e nella legge 9 giugno 1947, n. 530, articolo 25.

Si distingue dalle attribuzioni della Giunta finora esaminate il potere della stessa di adottare deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio comunale, norma che riappare nell'ordinamento per il Comune di Roma, in armonia con la legislazione comune (*articolo 10*).

IL SINDACO DI ROMA NEL NUOVO ORDINAMENTO

Il Sindaco di Roma presta giuramento innanzi al Ministro dell'interno. A questi spetta il potere di annullamento della nomina del medesimo per ineleggibilità (*articolo 12*); ma per uniformità, anche al Ministro dell'interno spettano i poteri attribuiti dalla legislazione comune al Prefetto, per la revoca, sospensione e pronuncia di decadenza del Sindaco (*articolo 13*).

Il testo approvato dalla Commissione speciale aumenta le attribuzioni del Sindaco di Roma assegnandogliene alcune che per la legislazione comune, sono di competenza della Giunta.

Questo si è voluto allo scopo di alleggerire l'azione amministrativa del comune della capitale, particolarmente pesante. Le altre attribuzioni del sindaco sono a conferma della legislazione comune.

Sono attribuzioni (*articolo 14, nn. 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18, 18-bis, 18-ter, 19*) avocate alla competenza del Sindaco, in confronto delle norme della legislazione comune, quelle per cui il Sindaco *esamina il conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione; determina l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico; verifica ed approva la liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario; fissa le tariffe delle vetture di piazza; compila ed aggiorna l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade comunali deliberati dalla Giunta; ingiunge agli interessati la esecuzione dei lavori per la manutenzione di strade vicinali; formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali; compila lo stato degli utenti di pesi e misure.*

Tutte queste norme trovano riscontro, salvo la competenza assegnata per la capitale al Sindaco anziché alla Giunta, rispettivamente: i *numeri 14, 15 e 16* negli articoli 217, 71 e 85 del regolamento alla legge comunale e provinciale del 1911; il *numero 17* nell'articolo 139, n. 9 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; il *numero 17-bis* nell'articolo 17 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466 per le leggi sanitarie; il *numero 18* nell'articolo 17 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248, il *numero 18-bis* nell'articolo 52 dello stesso allegato F della indicata legge; il *numero 18-ter* nell'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 1918, n. 1446; il *numero 19* nell'articolo 18 della legge 23 agosto 1890, numero 7088.

A questo elenco si può ricollegare il disposto del *numero 13*, secondo il quale il sindaco di Roma provvede alle concessioni previste nelle leggi ed a quelle previste dai regolamenti comunali, per le quali esista preordinata tariffa.

Le altre funzioni del sindaco di Roma conformi a quelle di comune competenza possono raggrupparsi come appresso.

Il Sindaco rappresenta il Comune nei rapporti con i terzi; perciò conclude e stipula i contratti, rappresenta il comune in giudizio, assiste agli incanti, promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune (articolo 14, nn. 7, 8 e 9 che hanno riscontro nell'articolo 151 n. 5, 12, e 9 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

*Il Sindaco ha funzioni di preparazione e direzione dell'attività del Consiglio e della Giunta, e di esecuzione delle loro deliberazioni. Infatti fissa la data delle adunanze del Consiglio, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne dispone la convocazione; lo presiede, convoca e presiede la Giunta municipale, distribuisce tra gli assessori gli affari di competenza della Giunta, vigilando sulla rispettiva trattazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta municipale (articolo 14, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 i quali hanno riscontro rispettivamente: il *numero 1* negli articoli 124, 125 e 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; il *numero 2* nell'articolo 151, n. 1 del testo unico anzidetto; i *numeri 3, 4 e 5* nell'arti-*

colo 151, n. 2 del detto testo unico; il n. 6 nello stesso articolo 151, n. 4).

È da notare, a proposito di questo gruppo di attribuzioni, che la Commissione Speciale, investita dell'argomento da un emendamento presentato dai relatori, ha esaminato se non fosse stato più conveniente sollevare il Sindaco dalla direzione delle sedute consiliari; ma è prevalso il concetto della opportunità di non innovare a tal riguardo la legge comune, per il prestigio che al tempo stesso ne viene al sindaco.

ALTRE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DI ROMA

Altre funzioni ha il Sindaco di Roma che prescindono dalla parallela attività del consiglio e della Giunta. Egli provvede alla osservanza dei regolamenti, sovrintende a tutti gli uffici e servizi comunali disponendo alla occorrenza ispezioni e inchieste, può sospendere gli impiegati e i salariati, rilascia attestati di notorietà e le autorizzazioni di polizia (*articolo 14, nn. 10, 11, 12, 10-bis e 12-bis*, che hanno rispettivamente riscontro: il numero 10 nell'articolo 151, n. 6, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; i numeri 11 e 12 nell'articolo medesimo n. 8 e 10; il numero 10-bis nel medesimo articolo 151, n. 8; il numero 12-bis nelle varie leggi speciali).

Il Sindaco di Roma infine ha competenza a provvedere a tutti gli altri affari che alle sue funzioni siano attribuiti dalla legge.

Questo richiamo generico non può riferirsi che alle funzioni del Sindaco di Roma come capo dell'amministrazione, di cui appunto si occupa l'*articolo 14*.

Si è ritenuto infine necessario riconoscere espressamente al Sindaco della capitale in conformità della legislazione comune, le attribuzioni altresì quale ufficiale del Governo (*articolo 14-bis*) e quella di poter emettere i provvedimenti contingibili e urgenti (*articolo 14-ter*).

L'*articolo 14-bis* trova riscontro nell'articolo 152 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148, rispettivamente il numero 1 nel numero 2 del detto articolo; il numero 2 nel n. 3; il numero 3 nei numeri 4 e 6; il numero 4 nel n. 7; il numero 5 nel n. 5.

L'*articolo 14-ter* trova riscontro nell'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SINDACO DI ROMA

A chiusura delle disposizioni particolari sugli organi del comune, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, seguono (*articoli 22 e 23*) le disposizioni comuni ai detti organi, sulle quali non occorre soffermarsi. Basti tener presente che l'*articolo 22* trova riscontro nell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, numero 530 e nell'articolo 128 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, mentre l'*articolo 23* non ha a quanto sembra precedenti nella legislazione comune: esso si propone di far coprire senza indugio le vacanze che vengano a determinarsi quando si renda necessario procedere alla surrogazione del Sindaco, della Giunta municipale o di alcuno degli assessori.

DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Si inquadra a questo punto la disposizione (*articolo 23-bis*) che premessa la ripartizione del territorio del comune in rioni, quartieri e circoscrizioni dell'Agro Romano, dà facoltà al Sindaco di delegare a scopo di decentramento amministrativo, a singoli consiglieri, nelle circoscrizioni dell'Agro Romano l'esercizio non solo delle funzioni di ufficiale del Governo, ma anche di alcune a lui spettanti come capo dell'amministrazione comunale.

La norma sulla delega delle funzioni di ufficiale del Governo ha il suo precedente nell'articolo 154 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per l'*articolo 23-bis* sono pertanto conservate le denominazioni ormai tradizionali di « rioni » e di « quartieri » alle ripartizioni territoriali del centro urbano; scompaiono i « suburbi » che attualmente distinguono le zone urbane più periferiche e si istituiscono le « circoscrizioni dell'Agro » per contraddistinguere le ripartizioni extraurbane del comune.

Dal punto di vista storico si può ricordare che i Rioni costituiscono la più antica sud-

divisione toponomastica della città. Essi erano già definiti fin dal IV secolo, nel numero (14 regioni), nella denominazione, nei confini e tali restano fino al 1874. Per sdoppiamento o suddivisioni essi diventano quindici nel 1874 e ventidue dal 1921.

I primi undici *Quartieri* vengono istituiti nel 1911 — dapprima ai soli fini statistici e di censimento — come suddivisioni delle zone suburbane extramurali. Diventano sedici nel 1924, diciassette nel 1926, diciotto nel 1946.

Nel 1926 sono istituiti dodici *Suburbi* con le stesse denominazioni dei quartieri dei quali rappresentano lo sviluppo periferico. Con la soppressione dell'Ostiense, i suburbi nel 1932 sono ridotti a undici.

Infine l'Agro romano è attualmente suddiviso in quarantacinque zone statistiche.

Sotto il profilo statistico si può ricordare che la popolazione di Roma residente al 1° gennaio 1959 era così distribuita: 334.911 abitanti nei rioni, 1.163.905 nei quartieri, 221 mila 151 nei suburbi, 168.901 nell'Agro Romano, 21.626 al Lido di Ostia.

DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Si arriva così alla disciplina del controllo sugli atti dell'amministrazione comunale di Roma.

Controllo di legittimità

In questa materia si è inteso (*articolo 24*) di affidare il *controllo di legittimità* al Ministro dell'interno staccandosi dalla norma degli articoli 211 e 212 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che attribuiscono tale controllo per le amministrazioni comunali al Prefetto, avendo all'incontro presente l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, che già attribuisce il controllo di legittimità per le deliberazioni del comune di Roma al Ministro dell'interno. La Commissione Speciale peraltro, accogliendo un emendamento del senatore Molè, ha escluso la facoltà di delega dell'esercizio di tale potere da parte del Ministro.

Quanto alla procedura per tale forma di controllo le deliberazioni dell'amministrazio-

ne comunale devono negli 8 giorni (*articolo 25*) essere trasmessi al Ministero, sotto sanzione di decadenza. A sua volta il Ministero deve nei 10 giorni dal ricevimento (*articolo 26*) pronunciare l'eventuale annullamento, salvo sospensione del termine nel caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi del giudizio.

Sono disposizioni che hanno rispettivamente il precedente, salvo necessarie differenze, negli articoli 211, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Ma anche per l'amministrazione comunale di Roma si riconosce per le deliberazioni di urgenza (*articolo 27*) la eseguibilità immediata concorrendo il voto all'uopo espresso dalla metà più uno dei membri in carica dell'organo deliberante. Questa disposizione ha riscontro nell'articolo 214 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Controllo di merito

Il *controllo di merito* viene all'incontro affidato (*articolo 28*) ad una commissione composta da un Presidente di sezione del consiglio di Stato che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da tre funzionari di qualifica non inferiore a ispettore generale, designati uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro del tesoro.

Accogliendo un emendamento del senatore Battaglia, la Commissione speciale ha stabilito che i membri della Commissione non decadono di diritto dal loro mandato con lo scioglimento del Consiglio comunale, com'era previsto nel testo del 154.

Questa disposizione si stacca da quella dell'articolo 217 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 che simile competenza attribuisce alla G.P.A. e si stacca altresì da quella dell'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 1944, n. 426, che il controllo di merito per il comune di Roma attribuisce al Ministero dell'interno.

Ma al pari di quanto avviene oggi per la legge vigente agli effetti del controllo di merito esercitato dal Ministero dell'interno, si è inteso che vincolative debbano essere le de-

liberazioni della Commissione che si viene a istituire, il diverso criterio supponendo già in vigore l'ordinamento regionale e l'esistenza di un organo regionale di controllo, il che non è. D'altra parte gli adempimenti della funzione di capitale dovevano richiedere le maggiori garanzie che la Commissione offre al posto del Ministero dell'interno, mentre rimane assicurata per la capitale la necessaria armonia di direttive nell'ambito dello Stato.

Le deliberazioni soggette a controllo di merito (*articolo 30*) sono nella maggioranza quelle stesse previste dall'*articolo 5* della legge 9 giugno 1947, n. 530. Infatti fanno eccezione solo i *numeri 10, 11, 12 e 14 dell'articolo 30*, che contemplano rispettivamente le deliberazioni di scioglimento dei corpi organizzati, di accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni il cui valore ecceda i 50 milioni, di indennità di carica al sindaco ed agli assessori e di creazione di istituzioni pubbliche a spese del Comune. Sono materie queste, come si notava, non contemplate nell'*articolo 5* della legge n. 530 del 1947.

Le altre deliberazioni enumerate nell'*articolo 30* sono invece previste dalla legislazione comune. Infatti il *n. 1 dell'articolo 30* rispecchia il *n. 2* del citato *articolo 5* della legge 9 giugno 1947, n. 530; e rispettivamente lo stesso si deve dire dei *numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dell'articolo 30* del disegno di legge in raffronto rispettivamente con i *numeri 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14* del ripetuto *articolo 5* della legge 9 giugno 1947, n. 530. È solo da avvertire che quanto alle deliberazioni aventi per oggetto impieghi di denaro si presenta una variazione circa il limite di valore elevato da 20 a 50 milioni (*articolo 30, numero 4* del disegno di legge n. 154 in confronto dell'*articolo 5, n. 6* della legge n. 530 del 1947). Lo stesso si deve ripetere per le deliberazioni aventi per oggetto le locazioni e conduzioni (*numero 7, dell'articolo 30* del disegno di legge in confronto dell'*articolo 5, n. 8* della legge 530 del 1947).

Sull'*articolo 28*, il rappresentante del Governo senatore Bisori si è riservato di esprimere il suo avviso in Aula.

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Ma nel quadro dei controlli le esigenze della capitale impongono la istituzione di un organo che assicuri in linea preventiva con la maggiore celerità, il concorso dei pareri delle altre amministrazioni statali diverse da quella del Ministero dell'interno, tutte le volte che tali pareri siano dalle vigenti disposizioni richiesti.

Infatti uno degli ostacoli più gravi al rapido svolgimento dell'attività del Comune di Roma è presentemente offerto dalla necessità del concerto fra amministrazioni dello Stato quando la deliberazione del Comune interessa la competenza di più Ministeri. Per ovviare a tale inconveniente il disegno di legge propone la istituzione di una Commissione consultiva presso il Ministero dell'interno composta da funzionari dei vari dicasteri interessati (*articolo 31*).

Il parere reso dalla detta Commissione sostituirà a tutti gli effetti quello delle amministrazioni interessate. Si fa eccezione per le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Si è peraltro ritenuto di dover contenere i limiti di competenza del detto organo consultivo, sopprimendo la disposizione del disegno di legge che dà la facoltà al Ministro dell'interno di richiedere il parere della Commissione consultiva su ogni altra deliberazione. In tal senso la Commissione Speciale accoglieva un emendamento del senatore Molè.

Le ultime disposizioni del capo settimo del disegno di legge hanno per oggetto alcune materie speciali. Tale quella del Piano regolatore e del Regolamento edilizio, rimanendo fermi in ordine alle relative deliberazioni i poteri di controllo del Ministero dei lavori pubblici (*articolo 34*). All'incontro in materia di aziende municipalizzate si rientra nelle disposizioni di controllo disciplinate negli *articoli 24 e 28* del disegno di legge (*articolo 35*).

Infine è disposto che agli adempimenti relativi al servizio dei controlli provvede l'Ufficio per gli Affari del Comune di Roma pres-

so la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (*articolo 36*).

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

Il capo ottavo del disegno di legge riguarda le norme applicabili circa i tributi, le forme dei contratti, circa il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Per i tributi sono richiamate le norme della legge 14 settembre 1931, n. 1175 e del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

I contratti del Comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere sono di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. Questa norma (*articolo 38*) riproduce quella dell'articolo 379 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, scritta per l'allora Governatorato di Roma.

Dallo stesso articolo 379 sono riprese le norme che delimitano l'applicabilità della forma della licitazione privata innovando tali norme soltanto per quanto attiene al limite di valore.

La licitazione privata è quindi ammessa quando il contratto nel suo complesso non ecceda per valore i 50 milioni; quando la spesa annuale non superi i 10 milioni e l'obbligo del Comune non ecceda i 5 anni, quando trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi i 50 milioni e la durata del contratto non ecceda i 9 anni, e quando infine essendo superati di non più di un decimo i valori ora indicati, ricorrano evidenti ragioni di opportunità per far luogo a questa forma del contratto.

Ma il Ministero dell'interno anche all'infuori dei casi su indicati può consentire la forma della licitazione privata se questa risulta più vantaggiosa per il comune, come può consentire in luogo di questa forma di appalto la trattativa privata, allorchè ricorrano eccezionali circostanze e ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

Le norme particolari per il bilancio (*articolo 39*) sono quelle stesse dell'articolo 381

del testo unico n. 383 del 1934, con opportune variazioni. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato al 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Previa pubblicazione del bilancio per le eventuali opposizioni o ricorsi, esso è approvato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, decreto che provvede sulle dette opposizioni e ricorsi.

L'articolo 40 poi nel fissare il termine per la presentazione del conto consuntivo e le relative sanzioni, semplifica con le necessarie variazioni la procedura prevista dall'articolo 386 del testo unico n. 383 del 1934 della legge comunale e provinciale, per l'allora Governatorato di Roma. Il termine per la presentazione del conto consuntivo è fissato al 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Se il termine non è osservato, la compilazione di ufficio avviene a cura della Giunta Municipale, con sanzioni economiche a carico del tesoriere. Ma se la Giunta non provvede, deve il Ministro dell'Interno far compilare di ufficio il conto ed applicare le sanzioni accennate.

La deliberazione sul conto (*articolo 41*) spetta al Consiglio Comunale, mentre l'approvazione del conto in sede di controllo (*articolo 42*) è data con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, avverso il quale è ammesso ricorso alla Corte dei conti, da parte sia del Sindaco, sia degli interessati che abbiano già proposto reclami, sia di qualsiasi contribuente.

Le accennate norme degli *articoli 41 e 42* hanno il precedente, con le necessarie profonde modificazioni, negli *articoli 386 e 387* del testo unico n. 383 del 1934 della legge comunale e provinciale.

DEL PIANO REGOLATORE E DEI LAVORI PUBBLICI

In materia urbanistica l'*articolo 43* ha lo scopo di confermare e di estendere il mandato della Commissione istituita dal regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che approvava il piano regolatore di Roma, convertito poi nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Pertanto questa Commissione è destinata ad essere l'unico organo competente ad espri-

mere pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relative al Piano regolatore di Roma.

Detta Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che la presiede, dal Direttore Generale per l'edilizia, dal Direttore Generale per la Sanità, dal Direttore Generale per le antichità e Belle arti, da 3 membri tecnici del Consiglio Superiore dei lavori pubblici dal funzionario dell'Amministrazione ferroviaria, da 2 rappresentanti del Comune e da 3 esperti (un ingegnere, un architetto ed un artista). La sua composizione è pertanto tale da assicurare la presenza delle competenze più qualificate a garantire gli interessi urbanistici della capitale.

Con l'articolo 43 non solo si conferma il mandato alla Commissione consultiva, ma lo si estende in quanto essa non deve dare più pareri soltanto « per l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore nonchè per la loro modifica », secondo la dizione dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 981 del 6 luglio 1931, richiamato nell'articolo 43 del disegno di legge, ma più ampiamente in materia di progetti e di questioni urbanistiche relativi al piano regolatore di Roma come nell'articolo medesimo 43 è poi detto.

Ne consegue che la Commissione consultiva anzidetta viene a sostituirsi, per quanto riguarda i problemi urbanistici di Roma, allo stesso Consiglio Superiore dei lavori pubblici che secondo la legge comune è organo di consulenza « per i progetti e le questioni di interesse urbanistico ».

Il successivo articolo 44 ha lo scopo di snellire la procedura per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche del Comune. Tenuto conto delle garanzie che offrono i servizi tecnici del Comune, è eliminato il parere di organi di controllo se si tratta di importi fino a 50 milioni; per importi oltre i 50 e fino a 300 milioni i progetti devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle Opere pubbliche regionali del Lazio. Oltre i 300 mi-

lioni deve intervenire il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL TEVERE

Nel disegno di legge n. 154 seguiva il capo X, avente per oggetto il piano di utilizzazione delle acque del bacino imbrifero del Tevere.

Detto capo è stato dalla Commissione soppresso, perchè tutti gli enti interessati si sono dichiarati favorevoli allo stralcio di esso, sia quelli che se ne lamentavano lesi, sia quelli che ne traevano motivo di beneficio.

DELL'ORDINAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA CAPITALE

Elemento fondamentale nella considerazione del problema di un ordinamento più adeguato alle esigenze della capitale per ciò che riguarda l'igiene e la sanità è costituito dalla lunga, quasi ventennale esperienza acquisita durante il regime del governatorato. Furono allora accentrate nel governatore, le attribuzioni in materia sanitaria spettanti al Prefetto ed ai Podestà; mentre l'Ufficio di igiene e sanità del governatorato ebbe attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale escluse poche e limitate mansioni, quali i servizi di sanità marittima, o quelli degli aeroporti, i trasporti di salme, il commercio degli stupefacenti, la vigilanza del meretricio ed altre.

Con la soppressione del governatorato gli organi del Comune e dello Stato tornarono alle proprie funzioni istituzionali. Ma l'Ufficio di Igiene e Sanità di Roma conservò, pur restituito alle dipendenze dell'Autorità sanitaria provinciale, per effetto della sua particolarissima attrezzatura, una sua speciale posizione; e in linea di fatto molti servizi, che sarebbero dovuti passare alle dipendenze di altri enti, rimasero invece incardinati nell'Ufficio sanitario del Comune di Roma.

Nel riordinamento amministrativo della capitale non è possibile prescindere dallo stato di fatto che tuttora permane e risponde ad esigenze funzionali; nè d'altra parte è con-

cepibile che siano tolti al Prefetto ed al medico provinciale i controlli sanitari loro oggi spettanti sul Comune di Roma, per trasferirli al Comune stesso.

Con queste premesse si dà ragione innanzitutto dell'*articolo 46* del disegno di legge che riconosce al Ministro della sanità le attribuzioni ivi specificate, che a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sono demandate alla competenza del Prefetto o della Giunta Provinciale Amministrativa.

Si dà ragione altresì dell'*articolo 47* che deferisce alla Giunta Municipale ed al Sindaco la materia dello stato giuridico e del trattamento economico del personale sanitario tecnico-sanitario comunale.

Correlativa è la disposizione dell'*articolo 48* che affida alla competenza del Comune di Roma la materia dei concorsi per il reclutamento del personale sanitario del Comune stesso, fatta solo eccezione (*articolo 49*) per l'assunzione dell'Ufficiale sanitario.

I laboratori d'igiene e profilassi istituiti presso l'Ufficio d'Igiene di Roma per lo stesso ordine di ragioni sopra delineate hanno (*articolo 50*) competenza nel territorio del Comune, in deroga alla legge comune (testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie *articolo 82*); non solo ma i laboratori comunali sono utilizzati anche per gli altri comuni della provincia, sino all'impianto del laboratorio provinciale. Restano poi fermi, in forza di un emendamento proposto dal Governo ed accolto dalla Commissione Speciale, i poteri del Medico provinciale di cui all'*articolo 83* del testo unico delle leggi sanitarie.

Materie sottoposte al controllo del Consiglio superiore di sanità (*articolo 51*) sono i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri e opere igieniche di ogni genere del Comune di Roma.

Il primo comma di detto articolo è stato approvato dalla Commissione Speciale nel testo proposto dal Governo.

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

I diritti sugli antichi monumenti e sui ritrovamenti archeologici furono esclusivamente riconosciuti alla città di Roma fino alla metà del secolo XVI. Successivamente al Comu-

ne si sostituisce l'Amministrazione dello Stato Pontificio fino all'editto del 7 aprile 1820, con il quale viene costituita una *Commissione Consultiva di Belle arti di Roma* per vigilare sui monumenti di Roma e vincolare i possessori di oggetti di particolare rilievo a non disporne senza licenza dello Stato.

Con *motu proprio* 1° ottobre 1847, Pio IX stabilisce che *appartengono alla città in amministrazione esclusiva* i monumenti riguardanti le mure, il pomerio, le porte, i ponti, le fontane e simili. Il principio viene conformato con l'unione di Roma all'Italia, il 2 ottobre 1870 dalla Giunta provvisoria di Governo: « *I monumenti della città e del suo territorio appartengono al Comune* ». E tacitamente esso non fu contestato neppure con l'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, che ordinava la devoluzione allo Stato della metà di qualsiasi oggetto antico rinvenuto, solo detta legge permettendo che l'altra metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, potesse essere riconosciuta al proprietario del fondo dove si era verificato il ritrovamento.

Le difficoltà sorte dalla nuova disciplina furono superate intendendosi consegnata in deposito perpetuo al Comune di Roma la parte spettante allo Stato: norma questa confermata poi in sede regolamentare per l'applicazione della legge citata e della successiva del 23 giugno 1920.

Nè alterò il sistema la stessa legge 1° giugno 1939 che vietava espressamente ai Comuni di conservare gli oggetti d'arte rinvenuti. La consuetudine continuò ad essere rispettata a favore di Roma, nonostante il suo netto contrasto con le sopravvenute disposizioni di legge.

È pertanto necessario dare una definitiva sistemazione a questa materia nella legge speciale per la capitale, confermando con una norma precisa una ininterrotta tradizione. Del resto questo riconoscimento è largamente meritato dal Comune di Roma per le alte benemerenze che esso si è acquistato nella imponente attività svolta in relazione agli scavi, al restauro ed alla conservazione dei molti e grandi monumenti che non ornano soltanto le sue collezioni ed i suoi musei, ma che per altro verso appartengono naturalmente a Roma, a testimonianza della sua storia.

A questi concetti è ispirato l'articolo 52 il quale mentre riconosce il preminente diritto dello Stato alla proprietà delle cose mobili rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune di Roma, al tempo stesso riconosce un diritto storico e morale di questa città a conservare le cose medesime in deposito perpetuo nelle sue raccolte e nei suoi musei. I quali sono, fra l'altro, i più antichi del mondo. Risale infatti al 15 dicembre 1571 la fondazione del museo capitolino, voluta da Sisto IV proprio perchè fossero conservate dal popolo romano « *da cui avevano avuto origine* » le famose statue bronzee che erano nel Palazzo dei Papi al Laterano.

Parimenti in deposito perpetuo sono concesse al Comune le cose di pertinenza dello Stato dovunque rinvenute, che riguardino le origini, la storia, lo sviluppo del Campidoglio, delle mura, delle porte e dei monumenti in genere conservati dal Comune.

DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 58 trasferisce infine al Ministero dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla G.P.A. in determinate materie previste dal testo unico della legge comunale e provinciali 24 febbraio 1915, n. 148, dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383, dal regio decreto legislativo 30 dicembre 1953, n. 2839, dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, e dall'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Si tratta di materie particolari, in cui il Prefetto e la G.P.A. debbono intervenire nei confronti dei comuni e che le norme approvate con l'ordinamento amministrativo del comune di Roma non precludono alla loro competenza.

I PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA PER LA CAPITALE

Le norme che costituiscono il secondo titolo del disegno di legge riguardano le misure finanziarie a favore del Comune della Capitale. Esse si concretano in tre provvedimenti:

a) in un contributo ordinario e permanente dello Stato al comune di Roma a titolo

di concorso negli oneri della Capitale ed al fine di assicurare il pareggio altrimenti impossibile, del suo bilancio;

b) in un secondo contributo, ma di natura eccezionale, straordinaria, necessario perchè il Comune possa realizzare il piano di risanamento del suo bilancio, dissestato fra l'altro, proprio per la mancata rivalutazione dei contributi annuali già concessi alla Capitale nel periodo prebellico ed in parte ancora corrisposto ma negli stessi importi ormai divenuti insignificanti;

c) in una assegnazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche della Capitale, di competenza del Comune, assistiti da un contributo dello Stato.

Si sono già illustrate le condizioni in cui versa il bilancio comunale di Roma, la natura e l'entità degli oneri che gravano sulla Capitale, la situazione debitoria molto pesante del Comune.

Qui basterà richiamare le norme che la Commissione speciale ha accolto nel suo testo e che provvedono all'erogazione dei contributi.

CONTRIBUTO ORDINARIO PERMANENTE DELLO STATO

L'articolo 53 riproduce il testo adottato dall'articolo 1 del disegno di legge Pella n. 2278 (1ª legislatura) già ricordato. Esso sancisce l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale, a decorrere dall'anno solare 1950.

Il contributo è suscettibile di revisione decennale, naturalmente operante sia nel senso della riduzione, come dell'aumento.

L'articolo 53 prevede un contributo permanente a favore della Capitale di lire cinque miliardi, il quale però viene integrato con altri due miliardi l'anno per un periodo di cinque anni durante il quale si presume che il Comune di Roma non potrà avere i benefici del gettito dell'imposta delle aree fabbricabili previsto nel piano decennale di risanamento.

L'articolo 54 provvede alla copertura del contributo per l'anno solare 1960, attraverso uno stanziamento sul capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO

L'articolo 55 trasferisce al comune di Roma, a titolo di contributo straordinario per l'assestamento del suo bilancio, un complesso di beni immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato elencati in calce alla legge; inoltre autorizza il Ministro delle finanze a trasferire allo stesso Comune, entro il termine di dieci anni, altri beni fino alla decorrenza di quarantacinquemila milioni di lire, da valutare in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte economicamente utilizzabile dal Comune ai fini del risanamento del bilancio.

Allo scopo di garantire quest'ultima finalità, la Commissione speciale, su proposta del senatore Battaglia, ha completato l'articolo con un ultimo comma per il quale viene affidata agli organi tutori di legittimità e di merito la vigilanza sulla destinazione delle somme ricavate dalla alienazione dei beni trasferiti al Comune.

Sull'articolo 55 i rappresentanti del Governo, onorevole Troisi e senatore Piola, hanno espresso avviso contrario.

PER IL COMPLETAMENTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

Per unanime voto della Commissione speciale è stato inserito nel disegno di legge un articolo 56-bis in forza del quale viene autorizzata a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di 5 miliardi di lire per la costruzione e l'arredamento degli edifici necessari all'assetto edilizio dell'Università di Roma.

La Commissione Speciale nel consentire tale specialissimo contributo a favore dell'Università, ha avuto presente le particolarissime funzioni che l'Università degli Studi della Capitale deve svolgere sul piano delle ricerche e dei servizi scientifici per conto delle Amministrazioni centrali dello Stato.

MUTUI PER LE OPERE PUBBLICHE DI ROMA CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO

L'articolo 56 del testo della Commissione prevede la concessione al comune di Roma di 25 miliardi di lire, sotto forma di mutui da utilizzare per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza del Comune. Questo importo si aggiunge ad altri 55 miliardi di mutui già autorizzati con la legge 28 febbraio 1953, n. 103.

In forza di tale articolo, al fine di rendere più rapide ed efficaci le procedure per la stipulazione dei mutui e l'erogazione dei finanziamenti, si stabilisce:

1) che la garanzia dello Stato sia data in forma specifica e non generica;

2) che il contributo statale, per le opere non previste dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, anziché di volta in volta sia fissato una volta per tutte nella misura del 4 per cento;

3) che la misura del contributo, per ogni singola opera, sia indicata nel decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale sarà approvato il programma annuale delle opere da realizzare;

4) che il Ministro del tesoro assuma annualmente l'iniziativa della ripartizione fra gli Istituti finanziatori, dei mutui da concedere al Comune.

Per la garanzia specifica dello Stato è stata usata la formula già adottata per la legge 18 gennaio 1961, n. 61, con la quale si concedevano a Roma mutui per 5 miliardi di lire da destinare per i 4 quinti all'edilizia popolare.

L'introduzione della misura fissa del contributo statale ha per iscopo di evitare le grandi perdite di tempo che implicherebbe la determinazione del contributo *di volta in volta*, per ogni opera, con particolare e separato provvedimento del Ministro dei lavori pubblici. La misura del contributo è del resto indicata dagli stessi limiti di impegno contenuto nello stesso articolo: impegni calcolati al 4 per cento.

Con questi alleggerimenti di procedure si può ritenere di aver fatto il possibile per eliminare le grandi difficoltà che per anni hanno impedito al comune di Roma di utilizzare tempestivamente decine di miliardi di lire di mutui.

La Commissione speciale non ha potuto accogliere la proposta del disegno di legge Donini che prevedeva la concessione di 55 miliardi di mutui anzitutto per l'impossibilità del tesoro di poter aderire a una tale richiesta; ma anche in considerazione della difficoltà segnalata dallo stesso comune di Roma di sopportare un carico di oneri patrimoniali oltre i limiti preventivati dal piano decennale di risanamento del bilancio.

PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE E DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI

Per non erogando contributi, l'articolo 57 va inserito tra i provvedimenti in materia finanziaria perchè la sua efficacia deve avere

una diretta incidenza sulla spesa nel senso di contenerla in limiti tassativi che escludono ogni possibilità di assunzione di personale fuori ruolo.

La norma è veramente necessaria perchè la situazione del bilancio e il rapporto degli oneri per il personale col complesso delle spese e delle entrate esigono che sia posto un fermo inderogabile al fenomeno delle assunzioni di personale fuori ruolo.

È da ritenere che la norma inserita nell'articolo 57 del testo della Commissione varrà ad aiutare lo sforzo degli amministratori comunali che intendono di mettere un freno efficace a tanto pericolosa tendenza. La quale dovrà essere non solo contrastata, ma sostituita da una decisa azione opposta di drastica riduzione del personale. In questo senso la Commissione speciale del Senato conta sugli affidamenti forniti dalle Autorità capitoline ai relatori. La tabella 7 dà la consistenza numerica e la spesa del personale.

TABELLA 7

CONSISTENZA NUMERICA E SPESA DI PERSONALE PER L'ANNO 1959

(Dati del Bilancio approvati dal Consiglio Comunale)

	CONSISTENZA NUMERICA	SPESA		
		Retribuzione e compensi	Oneri riflessi	Totale
		milioni di lire		
I. <i>Amministrazione centrale</i>	20.006	20.865	5.920	26.785
II. <i>Servizi in economia</i>				
1) Affiss. e Pubblic.	137	142	27	169
2) Trasporti Funebri	61	85	12	97
3) Giardino Zoologico	90	84	15	99
4) Mercato dei Fiori	9	7	1	6
5) Gestione Annonarie e Mercati . .	498	537	78	615
Totale serv. in Econ.	795	855	133	988
III. <i>Aziende municipalizzate</i>				
1) A.T.A.C.	12.182	11.235	4.415	15.650
2) A.C.E.A.	3.055	3.091	849	3.940
3) Centrale del Latte	706	890	295	1.185
Totale Aziende Munic.	15.943	15.216	5.559	20.775
TOTALE GENERALE	36.744	36.936	11.612	48.548

DI ALCUNI PROVVEDIMENTI SPECIALI

DELLA ZONA INDUSTRIALE

La Commissione speciale, su proposta dei relatori, preso atto delle riserve formulate dal Sottosegretario Piola a nome del Governo, ha incluso nel testo della legge speciale per la Capitale un apposito Capo (III-bis) dedicato alla zona industriale di Roma.

Queste norme sono reclamate dalla situazione che si è determinata in seguito alla decadenza dei termini della legge sulla zona industriale.

Per impedire tale decadenza, nella passata legislatura, il Governo inseriva nel disegno di legge speciale per la Capitale, 1760, un'apposita norma. Ma poichè il Senato aveva già fin dal 14 luglio 1956 approvato, in materia, un disegno di legge (1265) d'iniziativa dei senatori Moro ed altri, la Commissione speciale, per l'intervenuta preclusione, dovette allora stracciare dalla legge speciale per la Capitale i provvedimenti per la zona industriale.

Senonchè anche il disegno di legge 1265, inviato alla Camera dei deputati, non poté completare il suo iter, cadde per il sopravvenuto scioglimento della legislatura e il problema rimase insoluto.

I relatori hanno pertanto riproposto alla Commissione speciale, e questa ha accolto, i provvedimenti già contenuti nel citato 1265.

Si tratta degli articoli 57-bis, 57-ter, 57-quater, 57-quinquies i quali provvedono a richiamare in vita per un periodo di quattro anni le agevolazioni fiscali già previste per la zona industriale; a fissare l'indennità di espropriazione dei terreni situati nel comprensorio della zona industriale, in base alle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359; a conferire infine al comune di Roma la facoltà di espropriare, a proprio vantaggio, i terreni del comprensorio non utilizzati ai fini della stessa zona industriale.

La Commissione speciale non ha però ritenuto di poter aderire all'estensione delle disposizioni della legge 16 febbraio 1941, nu-

mero 346, suggerita dall'articolo 12 del disegno di legge Donini, in quanto non si vede, allo stato delle cose, come sia consigliabile un allargamento della zona industriale, la maggior parte della quale è tuttora da utilizzare.

Sempre in relazione al disegno di legge Donini, non si ritiene opportuna una nuova sezione di credito alle imprese industriali da costituirsi in forza dell'articolo 13 presso la Banca nazionale del lavoro. Questo Istituto ha già una sezione di credito per le medie e piccole industrie ed altro ente, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio, funziona quale organo del Medio credito in virtù della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Nè i finanziamenti e i contributi a carico dello Stato previsti dagli articoli 14, 15 e 16 possono essere presi in considerazione perchè mancanti di copertura. Da parte sua il Tesoro non ha possibilità alcuna di intervenire per i finanziamenti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 mentre le condizioni deficitarie del bilancio comunale escludono la possibilità dell'intervento previsto dall'articolo 15 a carico del comune di Roma, nella misura di lire 1 miliardo all'anno per 5 anni.

LINEE METROPOLITANE E TRASPORTI FERROVIARI

I collegamenti metropolitani nel centro urbano di Roma e del centro con il suburbio e la periferia extra urbana e le relazioni ferroviarie tra Roma e i vari centri delle provincie del Lazio costituiscono problemi di grave momento e di fondamentale importanza per la Capitale non solo ai fini di uno sviluppo razionale delle comunicazioni, ma ancora come fattori indispensabili per la elevazione economica e sociale del territorio romano e del Lazio.

La Commissione Speciale ne ha avvertito tutto il peso e ritiene che essi debbano formare oggetto di studio e di provvedimenti particolari da ponderare adeguatamente.

Ma proprio per l'importanza e la complessità tecnica che essi rivestono, le poche norme contenute nei due articoli 18 e 19 del

disegno di legge Donini ed altri non sembrano adeguate allo scopo.

Evidentemente tanto ampio programma di costruzioni ferroviarie non può prescindere anzitutto da un vasto piano di finanziamenti tale da assicurare i mezzi di pagamento per le opere da progettare. Mancando questo elemento di fondo i due articoli si riducono ad una esposizione programmatica importante certo, ma non altrettanto realizzabile.

Allo stato delle cose la Commissione speciale ha accolto la proposta dei relatori di stralciare dal testo del disegno di legge per la Capitale i due articoli formulando il voto che la materia formi oggetto di apposito provvedimento.

SCUOLE COMUNALI

Il disegno di legge n. 263 dedica un articolo, il 20 al programma di scuole da attuare dal comune di Roma entro dieci anni. Si tratta di 2.500 aule da realizzare in parte con i mezzi ordinari di bilancio e in parte con i mutui previsti dalle leggi esistenti.

Lo stesso articolo autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al Comune di Roma mutui per 4 miliardi complessivi in ragione di 400 milioni annui, garantiti dallo Stato.

In verità non si avverte la necessità di una simile disposizione di legge per autorizzare il Comune a costruire scuole con i suoi propri mezzi. In definitiva anche i mutui sono ad esso concessi senza alcun contributo da parte dello Stato e quindi gli oneri sono tutti a carico del bilancio comunale.

Nè occorrono autorizzazioni di legge speciali perchè il Comune possa investire negli impianti scolastici i mutui già a sua disposizione per effetto di leggi precedenti o che lo saranno in virtù della legge in esame.

In effetti, senza attendere queste autorizzazioni, il comune di Roma aveva già provveduto a programmare fin dal 20 aprile 1957 la realizzazione di 2.331 aule scolastiche per una spesa complessiva di 12.935 milioni di lire.

Il programma prevede tre tempi in relazione alle opere considerate urgentissime, urgenti e necessarie.

Le urgentissime si riferiscono a 447 aule per una spesa di 2.380 milioni. Si tratta di 30 aule per scuole materne, 170 per elementari, 82 per l'avviamento, 85 per avviamento e medie e 80 per le scuole medie.

Le urgenti riguardano 870 aule per una spesa di 5.006 milioni. Comprendono 50 aule di scuola materna, 435 per elementari, 69 per elementari ed avviamento, 106 per le medie, 110 per le medie ed avviamento, e 100 aule per le scuole di magistero.

Fra le opere necessarie figurano 1.014 aule per una spesa di 5.549 milioni di lire. Sono 148 aule di scuola materna, 518 di elementari, 40 di avviamento, 138 di scuole medie, 40 per scuole di arte, 60 per scuole di agraria, 40 per liceo classico, 30 per l'istituto nautico.

Le aule urgentissime sono finanziate con i mutui concessi dalla legge 28 febbraio 1953; le urgenti saranno a carico dei mutui previsti dalla legge in esame; per le necessarie i finanziamenti dovranno essere procurati in successione di tempo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Il disegno di legge n. 263 propone la istituzione presso l'Università di Roma di due nuove Facoltà: agraria e medicina veterinaria; nonchè di un corso obbligatorio di fisica nucleare presso la Facoltà di fisica e di un corso complementare di ingegneria nucleare presso la Facoltà di ingegneria (articolo 21).

In merito a queste richieste occorre fare presente che nessuna proposta relativa alla istituzione della Facoltà di agraria e di medicina veterinaria presso l'Università di Roma è pervenuta al Ministero della pubblica istruzione da parte delle autorità accademiche.

Esistono invece voti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei Consigli delle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, contrari alla istituzione di nuove Facoltà, sia perchè i mezzi disponibili non bastano, sia perchè il numero degli studen-

ti sarebbe troppo scarso e inadeguato allo sforzo da sostenere.

D'altra parte la necessità delle Facoltà già esistenti presso l'Ateneo romano sono così gravi da sconsigliare la creazione di nuovi problemi prima di aver risolto quelli attuali.

L'insegnamento di fisica nucleare già esiste presso l'Università di Roma e viene svolto nei corsi fondamentali (e quindi obbligatori per la laurea di fisica) di fisica sperimentale, fisica superiore e fisica teorica.

Non si deve però intendere che l'Università di Roma abbia risolto i suoi problemi. La legge 28 febbraio 1953, n. 103, ha permesso, con i fondi da essa erogati, all'Ateneo di attuare parte del suo programma edilizio, di ampliare le Facoltà di giurisprudenza e di lettere, di costruire i nuovi edifici di farmacia, chimica farmaceutica, medicina legale e di provvedere in parte alla sistemazione della Facoltà di ingegneria al Colle Oppio.

Ma ben più ampio è il piano edilizio da attuare per dare definitiva sistemazione alla Università di Roma e per garantire il necessario sviluppo alle esercitazioni di laboratorio, alle ricerche a carattere sperimentale, eccetera.

Per le sue esigenze fondamentali il competente Ministero valuta a poco più di 5 miliardi il fabbisogno di spesa i quali potrebbero essere erogati in cinque esercizi ed è in relazione a queste esigenze che la Commissione speciale ha approvato l'apposito articolo, il 56-bis, per assicurare i fondi necessari all'Università della Capitale.

Questa spesa rientra già nel preventivo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per il completamento delle opere universitarie romane.

BIBLIOTECA NAZIONALE

Con l'articolo 22 del disegno di legge numero 263 si destina ad uso dell'Università di Roma e della Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » il terreno attualmente occupato dalla caserma di Castro Pretorio. Entro cinque anni il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe provvedere a costruirvi il nuo-

vo edificio della Biblioteca nazionale e il Ministero della pubblica istruzione a trasferire nella stessa zona le Facoltà di ingegneria, di magistero e di economia e commercio.

Questa proposta interpreta antiche e sempre fervide aspirazioni di sistemare finalmente la Biblioteca nazionale le cui condizioni di precarietà costituivano veramente un fatto altamente penoso ed anche umiliante per la Nazione, ma si tratta ormai di un provvedimento in corso di esecuzione da parte degli organi competenti.

OSPEDALI

Una norma analoga a quella considerata per le scuole, l'articolo 24 del disegno di legge Donini, autorizza il Comune a predisporre un piano decennale per costruzione di nuovi ospedali di complessivi 6.000 posti letto e per il rimodernamento e rifacimento degli ospedali del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

La spesa relativa — stabilisce l'articolo 24 — fa carico per un terzo ciascuno allo Stato, al Comune ed al Pio Istituto di Santo Spirito.

L'articolo 25 riordina l'Istituto, ne modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione e destina a farne parte del complesso ospedaliero gli ospedali da costituirsi in base all'articolo 24.

Anche questi articoli, che toccano istituti e problemi di grande rilievo com'è l'organizzazione ospedaliera di Roma, lasciano molto perplessi per la forma sbrigativa con cui sono formulati.

Non si intende ad esempio il valore e la efficacia dell'autorizzazione che viene data al Comune (è un obbligo o una facoltà?) di predisporre il rimodernamento e il rifacimento degli ospedali del Pio Istituto Santo Spirito, interferendo nell'Amministrazione e sulle decisioni di un Ente che gode di autonomia giuridica e di piena responsabilità amministrativa.

Nè è possibile consentire sulla legittimità del pesante intervento nel vecchio e glorioso Istituto di Santo Spirito che vanta un'esi-

stenza e una tradizione secolari e un'autonomia patrimoniale sempre rispettate.

Non si vede poi l'utilità di ingigantire ancora di più un complesso ospedaliero già molto cospicuo, aggregando ad esso gli ospedali di nuova istituzione.

Anche questi articoli, come i precedenti riguardanti Scuole, Università e Biblioteca nazionale sono stati accantonati dalla Commissione speciale con l'invito ai relatori di riferire su di essi al Senato della Repubblica.

OPERE IDRICHE ED ELETTRICHE

Anche per l'articolo 41 del disegno di legge Donini valgono le riserve fatte per altri provvedimenti per i quali si dispongono contributi del tesoro senza la necessaria copertura. Di più in questo articolo i proponenti non indicano il limite di spesa che il Parlamento dovrebbe autorizzare.

D'altra parte è da osservare che la situazione debitoria del comune di Roma non può sopportare ulteriori aggravii di oneri patrimoniali derivanti da nuovi carichi di mutui. D'altra parte i dati di bilancio riguardanti l'A.C.E.A. sono tali da far ritenere che l'Azienda possa assumersi i carichi e gli oneri dei finanziamenti liberandone il bilancio del Comune.

In particolare, i relatori ritengono di dover esprimere una viva riserva sulla opportunità di ricorrere ai mutui della Cassa depositi e prestiti per finanziare questo genere di opere per loro natura produttive e redditizie. E l'A.C.E.A. ne dà la prova. Ora è nella prassi che le non larghe possibilità di mutui della Cassa depositi e prestiti debbano essere riservate di preferenza a beneficio dei Comuni — Roma compresa — particolarmente bisognosi per le opere non remunerative di natura sociale e di urgente interesse pubblico. Prassi rispettata del resto dal comune di Roma che ha acceso mutui per 37 miliardi a favore dell'A.C.E.A. nel periodo 1950-58, presso enti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

La stessa considerazione va fatta per i contributi dello Stato i quali, a parità di condizione debbono essere riservati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse sociale, non

remunerativi, con preferenza ai Comuni più poveri.

Con quanto si è detto non si intende naturalmente negare l'importanza fondamentale per la città di Roma delle opere idriche ed elettriche cui si riferisce l'articolo 41.

SFRUTTAMENTO DELLE FORZE ENDOGENE E DEGLI IDROCARBURI

In ordine all'articolo 42 del disegno di legge n. 263 i relatori potrebbero aderire ben volentieri alle proposte in esso formulate. Tanto più che l'A.C.E.A. dà prova di solida capacità amministrativa, di efficienza tecnica e di saggia e dinamica iniziativa.

Si ritiene però che una riserva all'A.C.E.A. per lo sfruttamento delle forze endogene e di idrocarburi liquidi e gassosi debba essere considerata dal Parlamento nel quadro più vasto dei programmi generali di sviluppo. Comunque l'Azienda comunale, per sua natura, deve, a parità di condizioni tecniche, essere preferita ad altri concessionari.

Occorre però notare che durante la discussione del disegno di legge davanti alla Commissione speciale, l'A.C.E.A. non ha preso nessuna iniziativa per sollecitare la concessione della riserva.

Anche questo articolo 42 non è stato incluso dalla Commissione speciale nel suo testo, per rimetterlo al giudizio del Senato.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA FISCALE

Con l'intento d'incrementare le voci attive del bilancio comunale di Roma, il disegno di legge Donini ed altri propone alcune norme, in materia tributaria, mentre altre ne suggerisce in ordine all'attuazione del Piano regolatore e per facilitare la costituzione di un demanio comunale di aree a disposizione dell'edilizia popolare.

I relatori hanno proposto, e la Commissione speciale ha approvato, lo stralcio di tutte le norme, incluse fra gli articoli 24 e 38 del disegno di legge n. 263, per tre ordini di considerazioni:

1) non sembra ai relatori opportuno inserire in una legge speciale per la Capitale

norme di finanza locale che per la loro natura non possono riguardare una singola città, sia pure la Capitale, ma l'intera generalità del Paese; nè d'altra parte è tempestivo trattare questa materia in un momento in cui essa è in fase di revisioni anche profonde e di aggiornamento;

2) è anche intempestivo dettare disposizioni isolate in materia di piano regolatore quando queste debbono entrare a far parte delle norme per l'attuazione del nuovo Piano regolatore della Capitale;

3) si tratta in ogni caso di misure inadeguate a portare un vero, efficace e sostanzioso sollievo al bilancio comunale di Roma.

Tuttavia a queste considerazioni di massima, i relatori sono tenuti ad aggiungere qualche particolare osservazione sui singoli articoli in quanto la Commissione speciale, pur non inserendo nel suo testo queste disposizioni, ha incaricato i relatori di riferirne al Senato.

IMPOSTA DI FAMIGLIA E VALOR LOCATIVO

Sotto questo titolo il disegno di legge Donini comprende tre articoli, il 26, il 27 e il 28. Il primo e il secondo riguardano l'imposta di valor locativo; il terzo si riferisce all'iscrizione a ruolo degli imponenti accertati e quindi sotto questo profilo interessa la imposta di famiglia.

L'articolo 26 prevede per Roma l'aumento della tariffa per l'imposta di valor locativo fino al doppio per le prime quattro categorie e fino al triplo per la quinta.

Prescindendo dalle osservazioni generali già fatte sull'opportunità di includere una tal norma nella legge speciale, si deve osservare che questo aumento è già in atto nel comune di Roma sicchè nessun beneficio deriverebbe al suo bilancio da un'adozione formale di questa norma.

Infatti non esistono a Roma valori locativi inferiori alle ottantamila lire annue, sicchè di fatto tutti rientrano nella quinta categoria. Alla quale l'Amministrazione capitolina applica di regola la tariffa del 9 per cento, aumentata dell'addizionale del doppio deci-

mo, cioè dell'1,80 per cento (articolo 256 del testo unico sulla finanza locale) e della supercontribuzione del 150 per cento, pari a un ulteriore 16,20 per cento. Le tre percentuali del 9, dell'1,80 e del 16,20 sommano insieme esattamente il 27 per cento, il triplo della tariffa come propone l'articolo 24. D'altra parte un ulteriore aggravio delle aliquote è ritenuto dall'Amministrazione comunale controproducente perchè finirebbe per stimolare i contribuenti all'evasione particolarmente facile in materia.

Risponde certamente a un criterio di giustizia la seconda parte dell'articolo 26. Come è noto, per l'articolo 104, quarto e quinto comma del testo unico della finanza locale, il valore locativo viene calcolato in base al reddito dell'immobile, quando si tratti di abitazione di proprietà oppure viene ragguagliato al 3,50 per cento del valore capitale dell'immobile, quando si tratti di abitazione soggetta ad ammortamento.

Ora questi criteri sono validi solo se il reddito o il valore capitale, accertato al collaudo, sono espressi in termini monetari correnti. Desumere quindi il valore locativo da un riferimento al livello dei fitti, non bloccati, praticati dal mercato per abitazioni similari, come propone l'articolo 26 sembra un metodo più equo e più redditizio per il comune di Roma.

Comunque anche in questo caso si tratta di una norma che non può essere adottata soltanto a Roma ma come provvedimento generale da applicare in tutt'Italia.

L'estensione dell'imposta sul valore locativo, proposta dall'articolo 27 alle case di abitazione, da chiunque tenute a disposizione nel territorio della Capitale, oltre quella di abituale dimora, può sembrare suggestiva ai fini di una maggiore perequazione dei pesi tributari.

Ma ci si deve render conto che un simile regime tributario sarebbe reso inoperante dalle facili evasioni e dalle intestazioni di comodo.

È però da osservare che nella prassi seguita dall'Amministrazione comunale di Roma, in armonia con le pronunce della Commissione centrale delle imposte dirette, la

ipotesi dell'articolo 27 non è ignorata, ma viene considerata, con criterio più ortodosso, come indice di agiatezza ai fini dell'imposta di famiglia. Sicchè il cespite che si vorrebbe colpire con l'imposta del valore locativo è già soggetto alla imposta di famiglia e nessun beneficio concreto deriverebbe al bilancio comunale dall'adozione della norma.

Se mai, si tratta di applicare criteri più rigorosi nella valutazione del reddito indiziario ai fini dell'imposta di famiglia, quando ricorrano i casi cui si riferisce l'articolo.

Ma per far questo non occorre varare norme legislative. Ciò rientra nei compiti, nei propositi e nelle possibilità dell'Amministrazione comunale.

La proposta dell'articolo 28 di estendere l'applicazione dell'articolo 277 del testo unico della finanza locale anche ai casi in cui il contribuente dichiara una base imponibile inferiore di metà a quella accertata d'ufficio è certamente da accogliere con favore, in sede di revisione delle norme sulla finanza locale, perchè consentirà di accelerare i tempi per la messa a ruolo dei tributi e in particolare dell'imposta di famiglia.

Com'è noto, in base all'articolo 277, quando, in sede di ricorso contro gli accertamenti di ufficio, il contribuente non dichiara la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dover pagare, il Comune è autorizzato a iscrivere a ruolo il tributo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio.

Sicchè basta che il contribuente dichiari una qualunque base imponibile per quanto inadeguata perchè l'iscrizione a ruolo del tributo non possa più aver luogo finchè non sia esaurita tutta la lunga procedura del contenzioso tributario.

Per ovviare a questo facile sistema di ritardare l'applicazione dei tributi comunali è congegnato l'articolo 28 del disegno di legge Donini in forza del quale l'iscrizione a ruolo sarebbe autorizzata non solo quando il contribuente non dichiarasse la base imponibile, ma anche nel caso in cui la dichiarazione fosse al di sotto di un certo limite nei confronti degli accertamenti d'ufficio.

Però anche qui vale l'osservazione che la norma non può essere applicata soltanto a Roma, ma deve essere introdotta nel sistema generale degli ordinamenti tributari.

ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA

L'articolo 29 prevede la cessione gratuita al Comune di suolo, sui fronti di proprietà, lungo le vie o piazze da costruire, in aree non comprese nei Piani regolatori di Roma del 1909 e del 1931.

Facendo salve, anche in questa materia, le riserve già formulate in ordine al principio che le stesse norme giuridiche debbono reggere gli stessi istituti su tutto il territorio della Repubblica, è da osservare in linea preliminare che è in sede di elaborazione della legge per l'attuazione del nuovo piano regolatore di Roma che debbono essere proposte — per evidenti ragioni di organicità sistematica — le norme del disegno di legge n. 263 riguardanti le espropriazioni, le cessioni di suolo, i contributi di Piano regolatore, ecc. e non in sede di legge speciale per la Capitale.

È anche da osservare che in materia valgono i principi della legge urbanistica generale del 17 agosto 1942, n. 1150, della quale si richiama con l'articolo 43 del testo approvato dalla Commissione speciale la piena validità anche per Roma.

Ora, in forza della legge urbanistica ai terreni da cedere ai fini del Piano regolatore si applicano le norme della legge generale sulla espropriazione per pubblica utilità.

Resta il problema delle aree *fuori piano regolatore* che costituiscono le ipotesi dell'articolo 29. Ma qui occorre osservare che il riferimento al Piano regolatore del 1909 è superfluo poichè tale piano è interamente incluso nel Piano regolatore 1931. Non solo, ma a norma della legge urbanistica il nuovo Piano regolatore si estende a tutto il territorio comunale. Vengono meno pertanto i presupposti per un regime speciale da istituire nelle aree fuori Piano regolatore.

L'articolo 30 del disegno di legge Donini sancisce *come obbligo* e non più *come facolt-*

tà l'imposizione dei contributi di Piano regolatore. Questo principio dovrà essere proposto nello schema per la legge di attuazione del nuovo Piano regolatore. Ma vale anche per questo articolo l'osservazione dianzi fatta per le aree fuori Piano regolatore.

L'articolo 31 si ricollega al precedente e per esso valgono le stesse considerazioni.

Gli articoli 32 e 33 attribuiscono al Consiglio comunale e al sindaco di Roma singolari facoltà in materia di occupazione d'urgenza dei terreni, prescindendo dall'approvazione del Piano regolatore generale e dall'osservanza delle normali procedure dettate dal nostro ordinamento amministrativo.

Non v'ha dubbio che simili norme turberanno il sistema giuridico che regola la materia, svuoterebbero la funzione di equilibrio e di tutela dello Stato nell'approvazione dei Piani regolatori e menomerebbero i proprietari delle aree, nel loro diritto di ricorso. E non si vede pertanto come possano essere accolte, non nella legge speciale per la Capitale, ma nella stessa legge che disciplinerà l'attuazione del nuovo Piano regolatore di Roma.

Comunque, queste norme sono in evidente contraddizione con i due articoli già approvati dalla Commissione speciale, il 34, che fa salvi i poteri del Ministro dei lavori pubblici nonchè le procedure stabilite dalle leggi per ciò che riguarda le deliberazioni concernenti il Piano regolatore, e il 43 che rinvia alla legge generale urbanistica tutta questa materia.

L'articolo 34 autorizza il Comune ad espropriare entro le zone di espansione urbana le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione della zona ovvero abbiano carattere provvisorio. Si tratta però di norma già prevista dall'articolo 18 della legge urbanistica.

L'articolo 35 limita l'indennità di espropriazione al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità ed escluso qualsiasi incremento per effetto del Piano regolatore. L'indennità, rapportata al valore al 1° gennaio 1948, può essere aumentata del 5 per cento per ogni anno trascorso fino alla data del decreto di espropriazione.

Simili criteri di valutazione non coincidono con quelli fissati dalla legge urbanistica. Costituiscono comunque materia da regolare con le norme di attuazione del Piano regolatore. Così come va rinviata ad esse la materia di cui si occupa l'articolo 36 (approvazione del Piano regolatore generale).

Con l'articolo 37 si stabiliscono le destinazioni dei comprensori dei terreni acquisiti dal comune di Roma per effetto dell'approvazione del Piano regolatore. In caso di alienazione, l'intero ricavato dovrebbe essere devoluto a nuove operazioni di esproprio per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.

Condividendo il principio che il comune di Roma debba valersi delle opportunità offerte dal Piano regolatore, per costituire un proprio demanio di aree per sviluppare al massimo grado l'edilizia popolare; non si vede tuttavia come si possa davvero far divieto al Comune, in forma tanto tassativa, di utilizzare per le altre sue finalità il ricavato delle alienazioni dei terreni.

È chiaro fra l'altro che il Comune avrà bisogno di alienare parte dei terreni acquisiti per procurarsi i mezzi per realizzare le stesse opere del Piano regolatore.

L'articolo 38 prevede un'anticipazione dello Stato al comune di Roma, per la costituzione del demanio di aree comunali, fino al limite di 15 miliardi di lire, in ragione di tre miliardi all'anno per cinque anni.

Questo argomento insieme agli altri degli articoli 39 e 40 del disegno di legge Donini forma materia da includere nelle norme per il nuovo Piano regolatore di Roma. Il 39 riguarda l'aumento di valore dei beni per effetto della realizzazione delle opere di Piano regolatore; il 40 riguarda l'accertamento, i ricorsi e le riscossioni dei contributi.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA

Nella sua ultima riunione, la Commissione speciale ha preso in esame il disegno di legge n. 738, il cui testo è riportato a pag. 186,

recante norme a favore della provincia di Roma nel quadro dei provvedimenti speciali per la Capitale.

La Commissione speciale non ha però ritenuto di poterle inserire nel testo dei *Provvedimenti speciali per la Capitale* perchè molto spesso la materia del disegno di legge Mammucari è estranea a ogni relazione con la Capitale. È il caso, ad esempio, degli articoli 3, 5, 7, 8 ed altri. In altri casi invece, ad esempio per gli articoli 2, 6, 8, 9, le norme non costituiscono oggetto d'impegno legislativo, ma sono semplici dichiarazioni programmatiche.

In ordine all'articolo 1 di tale disegno di legge, la Commissione speciale non ritiene che ricorra titolo a un contributo dello Stato a favore della Provincia in termini tali da giustificare il provvedimento.

Non esiste infatti possibilità alcuna di istituire un paragone fra gli oneri vivi e pesanti che il comune di Roma deve sopportare come Capitale e gli oneri che si ritengono a carico della Provincia. Si comprende invece l'aspettativa di quest'ultima a non essere esclusa da un qualsiasi provvedimento che miri al sollievo delle condizioni economico-sociali di tutto il territorio che grava sulla Capitale. Ma questo obiettivo non rientra nelle finalità della legge speciale per la Capitale.

Comunque su questo particolare articolo del disegno di legge Mammucari la Commissione non ha preso alcuna decisione e si rimette al Senato.

* * *

Prima di concludere questo loro rapporto, i relatori ritengono, per debito di riconoscenza e di gratitudine, di dover segnalare al Senato della Repubblica l'eccellente e valida collaborazione sempre ricevuta, nello espletamento del loro mandato, dall'onorevole sindaco di Roma signor avvocato Urbano Ciocchetti, e dalle autorità e dagli uffici Capitolini tutti. In particolare debbono segnalare il signor avvocato professore Domenico Carbone Capo ufficio studi del comune di Roma, il signor avvocato Francesco Svampa

preposto alla I Direzione del Segretariato Generale, il ragioniere generale del Comune dottore Dante Vecchi.

* * *

Onorevoli Senatori, ci sia ora consentito di spendere poche parole sull'intitolazione del disegno di legge.

I relatori sono d'avviso che sia più aderente alla materia del testo adottato dalla Commissione speciale la dizione del disegno di legge n. 154: « *Provvedimenti speciali per la Capitale* » anzichè quella di: « *Provvedimenti speciali per la città di Roma* » ai quali si riferisce il testo dei senatori Donini ed altri.

Sembra infatti necessario sottolineare la destinazione della legge speciale che è formulata *per la Capitale* e non per la città di Roma.

Non si tratta, è evidente, di stabilire una astratta distinzione derivante da una impossibile separazione fra Roma città e Roma capitale dello Stato. Si vuole solo definire in limiti precisi la portata della legge in relazione ai bisogni cui essa deve provvedere, dati i mezzi limitati a disposizione e le sue stesse finalità.

Pertanto la riforma delle strutture amministrative del comune di Roma non è solo pensata come decentramento tecnico, esigenza sentita da tutte le grandi città. Per la Capitale subentrano altre considerazioni nel regolare i rapporti Stato-Comune, in vista delle funzioni che il comune di Roma deve espletare per esigenze di ordine nazionale o generale. E bisogna riconoscere che non c'è quasi funzione comunale che a Roma non acquisti per necessità di cose, significato e sostanza di interesse nazionale. Questo vale per i servizi, ma vale anche per le opere pubbliche, per i lavori pubblici, per gli stessi monumenti, per la custodia dei quali appunto, in riflesso del suo valore universale, a Roma da sempre operano e sono rispettate prassi particolari di cui troviamo l'eco nell'articolo 52.

Anche gli atti amministrativi pertanto acquistano un rilievo che non è riducibile ai

normali schemi comunali. Per questo si comprende quanto sia logico e razionale sottrarre il comune di Roma dalla subordinazione degli organi locali di tutela e di vigilanza, ma anche dagli organi di decentramento statale, i quali debbono necessariamente usare il metro locale.

Queste considerazioni valgono solo per la Capitale e la Commissione speciale è sempre stata concorde su questa impostazione.

Ma anche in ordine ai provvedimenti finanziari si deve parlare di Capitale anziché di Roma. In un certo senso i problemi economico-finanziari della Capitale sono più limitati di quelli di Roma. E la legge mira a risolvere i primi, non può pretendere di risolvere i secondi.

In ordine alla Capitale, il problema di fondo — in materia finanziaria — è quello del concorso dello Stato a titolo di partecipazione agli oneri della stessa capitale. Si tratta allora di definire questi oneri e di valutare la misura di questo concorso. Ed è quanto la Commissione speciale ha fatto, non solo sul piano attuale, ma anche in ordine alle prospettive di risanamento del bilancio

comunale. E così il problema economico finanziario della Capitale dovrebbe essere avviato a soluzione.

Ma non sono certo risolti i problemi economici e finanziari di Roma e del suo immenso territorio comunale.

Per questi problemi occorrono altre provvidenze organiche, *ad hoc*, convenientemente assistite le quali presuppongono però una conoscenza approfondita della realtà vera delle questioni onde evitare le soluzioni improvvisate che per essere troppo facili, illudono, non risolvono nulla e peggiorano i mali.

La legge speciale non poteva seriamente affrontare i problemi di Roma, nè questo poteva essere il suo obiettivo. Essa si limita ad affrontare i problemi della Capitale. I suoi provvedimenti non possono quindi essere destinati a Roma, ma alla Capitale. E da qui i motivi dell'intitolazione che i relatori propongono di dare al testo della Commissione speciale.

MORO e SCHIAVONE, relatori

DISEGNI DI LEGGE

DEI SENATORI MORO ED ALTRI (154)

DEI SENATORI DONINI ED ALTRI (263)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE MAMMUCARI ED ALTRI (738)

DISEGNO DI LEGGEDEI SENATORI MORO ED ALTRI
(154)**Provvedimenti speciali per la Capitale (154)****TITOLO I****ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO****CAPO I****DEL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 1.***(Attribuzioni del Consiglio comunale).*

Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1) alla organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;
- 2) alla nomina, alla sospensione e al licenziamento dei capi di ripartizione;
- 3) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- 4) alle spese che impegnano il bilancio per oltre cinque anni o che superano l'importo di lire 50 milioni, computandosi in tale importo ogni contratto che si riferisca allo stesso oggetto;
- 5) allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative, ed alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;
- 6) all'accettazione di lasciti e donazioni il cui valore ecceda lire 50 milioni;
- 7) agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed ai contratti in genere, quando il valore di ciascuno degli atti menzionati superi l'importo di lire 50 milioni;

DISEGNO DI LEGGEDEI SENATORI DONINI ED ALTRI
(263)**Provvedimenti speciali
per la città di Roma (263)****NORME SUL CONSIGLIO COMUNALE
E ISTITUZIONE DEI CONSIGLI
CIRCOSCRIZIONALI**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti speciali per la Capitale

TITOLO I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1.

(Attribuzioni del Consiglio comunale).

Identico.

1) alla organizzazione generale degli uffici e dei servizi e alla determinazione del trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti comunali;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;

9) all'assunzione di prestiti;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, sempre che si tratti di valore eccedente lire 50 milioni;

11) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

12) al piano regolatore del Comune;

13) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche quando l'importo del lavoro o del contributo comunale ecceda lire 50 milioni;

14) ai tributi comunali;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

17) ed in generale, a tutti gli affari che siano espressamente attribuiti dalla legge al Comune e che non sono commessi alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sugli istituti di assistenza e beneficenza. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il valore di queste superi l'importo di lire 50 milioni;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

Identico.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 2.

(*Convocazione del Consiglio*).

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervenga un numero di consiglieri non inferiore a 32. L'avviso per la seconda convocazione può essere contenuto in quello diramato per la prima.

Il Consiglio, però, non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 3.

(*Intervento di Consiglieri e maggioranza di voti in casi speciali*).

In ordine ai seguenti oggetti il Consiglio comunale delibera con il numero di consiglieri e con la maggioranza di voti appresso specificati:

1) nomina dei revisori dei conti e dei componenti la Commissione per la revisione delle liste elettorali, con l'intervento della metà dei consiglieri in carica.

2) contrattazione di prestiti e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deliberazioni di spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

3) elezione del Sindaco, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi terzo e successivo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato con legge 22 marzo 1952, n. 173;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

(*Convocazione del Consiglio*).

Identico.

Art. 3.

(*Intervento di Consiglieri
e maggioranza di voti in casi speciali*).

Identico.

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

4) revoca del Sindaco, su proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei consiglieri in carica e con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica;

5) revoca della Giunta e degli Assessori, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi;

6) assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi, ai sensi degli articoli 10 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

7) scioglimento della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate, su proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente n. 7) e di quelle concernenti la nomina per chiamata diretta del direttore delle aziende municipalizzate valgono le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

(Numero dei Consiglieri comunali).

Il numero dei componenti il Consiglio comunale di Roma è elevato a 100.

CAPO II

DELLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE

Art. 5.

(Competenza).

Il Sindaco può deferire, dandone comunicazione al Consiglio comunale, gli oggetti indicati nell'articolo 1, numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 15), 17), alla deliberazione di Commissioni permanenti, composte in modo

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 1.

Il numero dei componenti il Consiglio comunale di Roma è elevato a 100.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

identico;

identico;

identico;

7) scioglimento della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate, su proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri in carica e con l'intervento di non meno della metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Soppresso.

Soppressi.

CAPO II

DELLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE

Art. 5.

(Competenza).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari, e con competenza distinta per materia.

Tuttavia il provvedimento, fino al momento della sua approvazione definitiva, è rimesso al Consiglio comunale, se un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e approvato dal Consiglio oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Art. 6.

(Commissioni speciali).

Il Consiglio comunale può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Art. 7.

(Numero delle Commissioni).

Il Regolamento del Comune stabilisce le norme sulla composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti, le quali non debbono essere superiori ad otto.

CAPO III

DELLA GIUNTA

Art. 8.

(Attribuzioni).

La Giunta municipale:

1) nomina gli impiegati ed i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge o dai regolamenti salve le disposizioni di cui al n. 2) dell'articolo 1 e al n. 12) dell'articolo 14;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

(*Commissioni speciali*).

Identico.

Art. 7.

(*Numero, composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti*).

Le Commissioni permanenti non debbono essere in numero superiore ad otto e ciascuna di esse è composta di sedici membri.

Il Regolamento degli organi deliberanti del Comune stabilisce le norme per la procedura delle nomine e per il funzionamento delle Commissioni stesse.

CAPO III

DELLA GIUNTA

Art. 8.

(*Attribuzioni*).

Identico.

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

2) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio e, salvo quanto previsto dal n. 5) del precedente articolo 1, anche lo storno da una categoria all'altra;

3) delibera l'erogazione delle somme stanziata in bilancio per le spese impreviste, di quelle a calcolo per le spese variabili per servizi in economia e le nuove e maggiori spese alle quali possa provvedersi con prelievo dal fondo di riserva;

4) forma l'elenco dei nuovi accertamenti e delle rettifiche, nonché i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

5) predispose il bilancio preventivo;

6) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7) delibera in ordine alle azioni da sostenere in giudizio qualunque ne sia il valore, nonché in ordine alle azioni da promuovere o sostenere davanti agli organi della giustizia amministrativa;

8) delibera intorno agli oggetti di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 10) e 13) dell'articolo 1, sempre quando non si eccedano i valori rispettivamente indicati nello stesso articolo e salvo quanto previsto dal n. 4) dello stesso articolo 1;

9) delibera sulla istituzione ed i cambiamenti delle fiere e dei mercati, nonché in ordine alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

10) provvede alla nomina di collegi e di componenti dei medesimi, devoluta da leggi speciali al Comune;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consigliere di circoscrizione in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

12) provvede al rimborso all'esattore o al tesoriere delle quote di tasse ed entrate riconosciute inesigibili;

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

7) delibera in ordine alle azioni da promuovere o da sostenere dinanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché in ordine alle transazioni che non siano di competenza del Consiglio;

8) delibera intorno agli oggetti di cui ai numeri 6), 7), 8), 10) e 13) dell'articolo 1, sempre quando non si eccedano i valori rispettivamente indicati nello stesso articolo e salvo quanto previsto dal n. 4) dello stesso articolo 1;

identico;

identico;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso i provvedimenti del Sindaco in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

identico;

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con deliberazione del Consigliere di circoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 17, n. 15);

14) adotta i provvedimenti relativi alla temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno dei fornai ed allo spostamento del giorno di riposo per le botteghe di par-rucchiere;

15) delibera per delega del Consiglio, sulle materie di cui all'articolo 1, nn. 4), 5), 6), 7), 8), 10), 13) e 15).

Le deliberazioni della Giunta previste nei nn. 8) e 15) del presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Art. 9.

(Cambiamenti relativi alle circoscrizioni parrocchiali).

È inteso il voto della Giunta municipale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime.

All'esame della Giunta stessa sono soggetti i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando esse ricevano sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 10.

(Deliberazioni di urgenza).

In caso di assoluta urgenza, la Giunta municipale, sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni nelle materie di cui al precedente articolo 1, salvo quelle indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 9), 11), 12) e 16) del medesimo articolo.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con provvedimento del Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 14, n. 18-bis);

identico;

identico;

Identico.

Art. 9.

(Cambiamenti relativi alle circoscrizioni parrocchiali).

Identico.

Art. 10.

(Deliberazioni di urgenza).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Queste deliberazioni sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio comunale nella sua prima successiva adunanza. La mancata inclusione delle deliberazioni stesse nell'ordine del giorno dell'adunanza predetta ne comporta la immediata decadenza dalla data per la quale l'adunanza è indetta.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che ne nega la ratifica.

Art. 11.

(Responsabilità della Giunta).

La Giunta municipale è responsabile di fronte al Consiglio.

I singoli assessori o la Giunta nel suo complesso possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata, sottoscritta da almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio.

Il Consiglio non può pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario della proposta agli interessati.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 12.

(Giuramento ed annullamento della nomina nei casi di ineleggibilità).

Il Sindaco, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Ministro dell'interno, a norma di legge.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è trasmesso, entro otto giorni, al Ministro dell'interno il quale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Ministro, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Consiglio di Stato.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Queste deliberazioni sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio comunale nella sua prima successiva adunanza. La mancata inclusione di esse nell'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza con effetto dalla data per la quale l'adunanza è indetta.

Identico.

Art. 11.

(Responsabilità della Giunta).

Identico.

I singoli assessori o la Giunta nel suo complesso possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri in carica del Consiglio.

Identico.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 12.

(Giuramento ed annullamento della nomina nei casi di ineleggibilità).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 13.

(*Revoca, sospensione e decadenza*).

Sono devoluti al Ministro dell'interno tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme di legge al Prefetto in materia di revoca, sospensione e pronunzia di decadenza dalla carica di Sindaco di Roma.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 14.

(*Attribuzioni*).

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) fissa, sentita la Giunta municipale, la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno di esse;

2) dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede;

3) convoca e presiede la Giunta municipale;

4) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;

5) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, al quale può anche delegare la firma dei provvedimenti relativi;

6) adotta i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate;

7) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di altro membro della Giunta municipale da lui delegato, conclude e stipula i contratti;

8) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il Comune in giudizio;

9) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) provvede alla osservanza dei regolamenti;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13.

(*Revoca, sospensione e decadenza*).

Identico.

Art. 14.

(*Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale*).

Identico.

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

11) sovrintende a tutti gli uffici ed i servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, provocando dalla Giunta i provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

12) salvo quanto disposto dall'articolo 1, n. 2, può sospendere gli impiegati ed i salariati del Comune riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

13) provvede alle concessioni previste dalle leggi ed a quelle previste dai regolamenti comunali per le quali esista preordinata tariffa;

14) esamina il conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

15) determina l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico;

16) verifica ed approva la liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario a norma delle vigenti disposizioni;

17) fissa, a norma delle disposizioni vigenti, le tariffe delle vetture di piazza, dei natanti e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

18) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade comunali deliberato dalla Giunta municipale;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

10-*bis*) rilascia attestati di notorietà, certificati di buona condotta, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

identico;

identico;

12-*bis*) rilascia le autorizzazioni di polizia previste dalle leggi e dai regolamenti;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

17-*bis*) compila ed aggiorna, sentiti i medici condotti, l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

identico;

18-*bis*) ingiunge agli interessati l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento;

18-*ter*) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

19) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

20) ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al Sindaco dalla legge.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

identico;

20) ed, in generale, provvede a tutti gli altri affari che siano attribuiti alle funzioni di sindaco dalla legge.

Art. 14-bis.

(Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo).

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è incaricato secondo le direttive e sotto il controllo delle autorità governative:

1) di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di provvedere alla tenuta dei relativi registri a norma di legge;

2) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

3) di vigilare su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4) di provvedere alla regolare tenuta delle liste elettorali ed a tutti gli adempimenti demandatigli dalle leggi elettorali;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

Chi surroga il Sindaco nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato ufficiale del Governo.

Art. 14-ter.

(Provvedimenti contingibili ed urgenti).

Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

CAPO V.

DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 15.

(Ripartizione del Comune in Circoscrizioni).

Il comune di Roma è ripartito in circoscrizioni, il cui numero non sarà in ogni caso inferiore a 16.

Art. 16.

(Nomina del Consigliere della Circoscrizione)

A ciascuna Circoscrizione è preposto un Consigliere comunale, nominato dal Sindaco.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 2.

Ai fini di cui agli articoli seguenti il Consiglio comunale che sarà eletto nelle prime elezioni amministrative che avranno luogo dopo il 1° gennaio 1960 procederà, entro sei mesi dalla data del proprio insediamento con deliberazione a norma di legge, alla delimitazione del territorio del comune di Roma in Circoscrizioni, il cui numero non sarà, in ogni caso, inferiore a 16.

Art. 3.

In ciascuna delle Circoscrizioni è istituito un Consiglio, composto di 20 membri.

In seno al Consiglio è eletta una Giunta composta di 5 membri ed un Presidente del Consiglio, che è anche Presidente della Giunta.

Art. 8.

Il Consiglio di circoscrizione è eletto secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per i Comuni di corrispondente popolazione. A tal fine gli elettori iscritti nelle liste elet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

La nota di tali spese è resa esecutoria dal Sindaco stesso, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Sindaco è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Soppressi.

Soppressi.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 17.

(Attribuzioni del Consigliere quale capo della Circoscrizione).

Il Consigliere comunale, nell'ambito della Circoscrizione cui è proposto, in armonia con le direttive e nei limiti dei provvedimenti del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco, ha le seguenti attribuzioni:

- 1) sovrintende agli uffici e servizi della Circoscrizione ed ha facoltà di proporre alla Giunta ispezioni ed inchieste;
- 2) sovrintende alla polizia urbana, edilizia, di sanità ed annonaria;
- 3) vigila sulla osservanza dei regolamenti e segnala agli organi centrali le necessità inerenti alla organizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

torali del comune di Roma vengono suddivisi in liste comprendenti gli elettori nelle singole Circoscrizioni.

Sul certificato elettorale di ciascun elettore è indicata la Circoscrizione nella cui lista è iscritto.

All'atto della votazione, il presidente della Sezione elettorale consegna, a ciascun elettore, insieme con la scheda concernente la elezione del Consiglio comunale, altra scheda di diverso colore concernente l'elezione del Consiglio di circoscrizione.

Le elezioni istitutive dei Consigli di circoscrizione si svolgono nella domenica successiva allo scadere del 30° giorno dall'approvazione della delibera del Consiglio comunale concernente l'istituzione delle Circoscrizioni. Successivamente, tali elezioni si svolgeranno congiuntamente con quelle del Consiglio comunale e le relative operazioni saranno compiute dagli stessi organi competenti per le elezioni del Consiglio stesso.

È demandata al Consiglio comunale la decisione in ordine allo scioglimento dei Consigli di circoscrizione e alla nomina di Commissari, in base alle norme previste per i Comuni dalla legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Spetta al Consiglio di svolgere, nella propria Circoscrizione, le funzioni di competenza della Giunta municipale e del Consiglio comunale, per gli affari che non eccedano il valore di lire 5 milioni, nelle seguenti materie:

- 1) assistenza;
- 2) certificati di stato civile e anagrafico, carta di identità, pensioni;
- 3) polizia urbana;
- 4) scuole;
- 5) opere pubbliche;
- 6) annona e mercati;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppressi.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale nonché delle ordinanze del Sindaco;

5) rilascia attestati di notorietà, certificati di buona condotta, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

6) compila ed aggiorna, sentiti i medici condotti, l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

7) vigila sull'attività di assistenza e di beneficenza pubblica;

8) vigila sulle scuole materne, i doposcuola, sulle colonie estive, sulla refezione scolastica e propone agli organi centrali le iniziative inerenti a tali attività;

9) rilascia le autorizzazioni di polizia previste da regolamenti comunali;

10) esprime parere sul rilascio delle licenze di commercio e sulle concessioni per le quali non esiste preordinata tariffa;

11) esprime parere su problemi di carattere locale;

12) segnala le necessità della zona in materia di lavori pubblici e di servizi pubblici;

13) sovrintende alla manutenzione e all'incremento dei parchi, ville e giardini;

14) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

15) ingiunge agli interessati l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento.

16) Può intervenire, su invito del Sindaco, senza voto deliberativo, alle riunioni della Giunta nelle quali siano trattate questioni che riguardino particolarmente materie di interesse della Circoscrizione.

È inoltre in facoltà del Sindaco di delegare al Consigliere della Circoscrizione lo svolgimento, nell'ambito della medesima, dei compiti di cui ai numeri 6), 8), 9), 10) e 13) dell'articolo 14 della presente legge.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

7) turismo e sport;

8) giardini.

Spetta inoltre al Consiglio di coordinare e dirigere l'attività delle Consulte tributarie esistenti nella Circoscrizione; di compilare e tenere aggiornata l'anagrafe fiscale della Circoscrizione e l'elenco dei poveri; di dare il parere sulle deliberazioni del Consiglio comunale che interessino in modo particolare la Circoscrizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 18.

(Attribuzioni del Consigliere della circoscrizione quale ufficiale del Governo).

Il Consigliere comunale, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto, è, su delega del Sindaco, ufficiale del Governo, incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

- 1) della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;
- 2) di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;
- 3) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;
- 4) di vigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
- 5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
- 6) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
- 7) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 5.

Ogni Consiglio di circoscrizione dispone di un proprio bilancio di spesa.

L'entrata è costituita dai mezzi finanziari che in ogni esercizio finanziario il Consiglio comunale assegna ad ogni Consiglio per lo espletamento delle sue attività.

Art. 6.

Il Consiglio di circoscrizione è sottoposto alla vigilanza e tutela del Consiglio comunale.

Ogni delibera del Consiglio è inviata al Consiglio comunale, il quale entro 30 giorni dalla ricezione può annullarla per motivi di legittimità ovvero restituirla al Consiglio perchè sia riformata per motivi di merito.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 19.

(*Provvedimenti contingibili ed urgenti*).

Il Consigliere della Circostrizione adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Sindaco, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Consigliere di circostrizione è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 20.

(*Giuramento*).

Il Consigliere della circostrizione, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Sindaco.

Art. 21.

(*Permanenza in carica*).

Il Consigliere della circostrizione rimane in carica, salvo revoca, finchè dura in carica il Sindaco che lo ha nominato.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 7.

Decorso il termine di cui all'articolo precedente, senza che il Consiglio comunale abbia pronunciato, le deliberazioni del Consiglio si intendono approvate e vengono considerate, a tutti gli effetti, come deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 9.

Il Consiglio di circostrizione rimane in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio comunale e ne segue comunque le sorti in caso di scioglimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppressi.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO, ALLE
COMMISSIONI, ALLA GIUNTA, AL SINDACO
E AL CONSIGLIERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 22.

(Pubblicazione nell'albo pretorio).

Salvo che siano prescritte dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nonché i provvedimenti del Sindaco di cui ai numeri 6), 13), 17) e 19) dell'articolo 14, e quelli del Consigliere della circoscrizione di cui al numero 6) dell'articolo 17 ed all'ultimo comma dell'articolo stesso limitatamente al richiamato numero 13), sono pubblicati all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Art. 23.

(Surrogazione del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri di circoscrizione).

Qualora nel corso del quadriennio si renda necessario procedere alla surrogazione del Sindaco, della Giunta municipale o di alcuno degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Alla surrogazione del Consigliere della circoscrizione provvede il Sindaco appena si è verificata la vacanza.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 10.

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano al Consiglio di circoscrizione, alla Giunta e al suo Presidente le stesse norme che rispettivamente concernono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco dei Comuni con popolazione di corrispondente numero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO, ALLE
COMMISSIONI, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO

Art. 22.

(Pubblicazione nell'albo pretorio).

Salvo che siano prescritti dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nonchè i provvedimenti del Sindaco di cui ai numeri 6), 13), 17), 17-bis) e 19 dell'articolo 14, sono pubblicati all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data,

Art. 23.

(Surrogazione del Sindaco e della Giunta).

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

CAPO VII

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 24.

(Controllo di legittimità).

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni dell'Amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno, il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE

Art. 11.

Fino alla costituzione dei Consigli regionali ed alla nomina degli organi di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i controlli di legittimità e di merito sugli atti del comune di Roma sono esercitati, nei casi previsti dalle leggi in vigore, dalla Giunta provinciale amministrativa secondo le norme di cui, agli articoli 59 e 60 della legge citata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO VI-bis .

DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 23-bis.

(*Ripartizione territoriale del Comune*).

Il comune di Roma è ripartito in rioni, in quartieri e in circoscrizioni dell'Agro romano, il numero e i confini dei quali sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Ai fini dell'attuazione di un decentramento amministrativo, è in facoltà del Sindaco di delegare a singoli consiglieri comunali, oltre alle funzioni di ufficiali di Governo, lo svolgimento, nelle circoscrizioni dell'Agro romano, dei compiti di cui ai nn. 6, 8, 9, 10, 10-bis), 11), 12-bis), 13), 17-bis), 18-bis), 18-ter) dell'articolo 14 della presente legge.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono approvati dal Ministro dell'interno previo parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 31 della presente legge.

CAPO VII

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 24.

(*Controllo di legittimità*).

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni dell'Amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 25.

*(Invio di copia delle deliberazioni
al Ministero dell'interno).*

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il Sindaco trasmette al Ministero dell'interno copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Il mancato invio al Ministero entro il termine suddetto comporta la decadenza delle deliberazioni stesse.

Art. 26.

(Annullamento per illegittimità).

Entro dieci giorni dal ricevimento, il Ministro, con provvedimento motivato, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Qualora, prima della scadenza dei dieci giorni, egli chieda al Comune schiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine suddetto rimane sospeso. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive qualora, entro dieci giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione comunale, il Ministro non ne pronunci l'annullamento.

Qualora il Ministro deleghi le sue attribuzioni al funzionario di cui all'articolo 24 i provvedimenti da questo adottati sono definitivi.

Art. 27.

(Esecutività delle deliberazioni di urgenza).

In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, salvo quelle soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei membri in carica dell'organo deliberante.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 25.

*(Invio di copia delle deliberazioni
al Ministero dell'interno).*

Identico.

Art. 26.

(Annullamento per illegittimità).

Identico.

Soppresso.

Art. 27.

(Esecutività delle deliberazioni di urgenza).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, si intendono decadute qualora il Comune, invitato a fornire schiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non ottemperi alla richiesta nel termine stabilito dal Ministro.

Art. 28.

(Commissione competente per il controllo di merito).

Il controllo di merito è esercitato da una Commissione composta come appresso:

- a) da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che la presiede;
- b) da un Consigliere di Stato;
- c) da un Consigliere della Corte dei conti;
- d) da un funzionario designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei Ministeri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

I funzionari di cui alla lettera *d*) debbono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, durano in carica per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno quattro Commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 29.

(Controllo di merito).

La Commissione prevista dall'articolo 28 della presente legge, ove riscontri un vizio di merito nella deliberazione può, entro venti giorni dal ricevimento dei processi ver-

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 28.

*(Commissione competente
per il controllo di merito).*

Identico.

Identico.

I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, per quattro anni; rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

Identico.

Identico.

Art. 29.

(Controllo di merito).

Entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni soggette a controllo di merito, la Commissione adotta le proprie determinazioni, o, qualora ritenga di sospendere l'appro-

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

bali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine è raddoppiato se il controllo verte sulle deliberazioni di cui ai numeri 3), 11) e 16) dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al Comune.

Ove il Consiglio comunale confermi senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dall'organo di controllo ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 26 della presente legge.

Art. 30.

(Deliberazioni soggette a controllo di merito).

Sono sottoposte al controllo di merito della Commissione prevista all'articolo 28 le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

- 1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 2) azioni da promuovere in giudizio, escluse quelle dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e transazioni sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;
- 3) acquisti di azioni industriali;
- 4) impieghi di denaro eccedenti nell'anno il valore indicato al precedente numero 2, quando non siano diretti ad acquisti di stabili, a mutui con ipoteca, a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge e ad acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

vazione, ne fa conoscere i motivi al Comune, invitandolo a presentare le sue deduzioni.

Sulle deduzioni del Comune, entro venti giorni dal loro ricevimento, la Commissione emette la propria deliberazione.

I termini sopra stabiliti sono raddoppiati se il controllo verta sulle deliberazioni di cui ai nn. 3, 11 e 16 dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali.

Qualora la Commissione non provveda nei termini di cui ai precedenti commi, le suddette deliberazioni divengono esecutive.

I termini previsti dal presente articolo non si osservano quando per l'approvazione delle deliberazioni occorra il parere di organi collegiali.

Art. 30.

(*Deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

5) alienazione di beni mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonché le concessioni, quando il valore dell'atto superi l'importo di lire 50 milioni, e costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo superi l'importo di lire 125 milioni;

6) assunzione di prestiti;

7) locazioni e conduzioni per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione o conduzione superi la somma di lire 50 milioni;

8) assunzione diretta di pubblici servizi o liquidazione delle aziende municipalizzate già esistenti;

9) regolamenti comunali e delle aziende municipalizzate;

10) deliberazione di scioglimento dei corpi organizzati:

11) accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni, il cui valore ecceda l'importo di lire 50 milioni;

12) indennità di carica al Sindaco ed agli assessori;

13) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e la costruzione delle medesime;

14) creazione di istituzioni pubbliche a spese del Comune;

15) altre materie per le quali dalla legge sia prescritto il controllo di merito da parte della Giunta provinciale amministrativa o di altri organi tutori locali, fatta eccezione per il bilancio di previsione, sul quale i controlli sono disciplinati dall'articolo 39.

Art. 31.

(*Commissione consultiva*).

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione consultiva composta come appresso:

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a Prefetto, che la presiede;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

identico;

identico;

7) locazioni e conduzioni per oltre 5 anni o quando il corrispettivo nel suo complesso superi la somma di lire 50 milioni;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

Art. 31.

(*Commissione consultiva*).

Identico.

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica di Prefetto, che la presiede;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

b) da tre funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministri del tesoro, delle finanze e della sanità;

c) da due funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno dei quali appartenente alla sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) dal dirigente dell'Ufficio per gli affari del comune di Roma presso il Ministero dell'interno;

e) dal dirigente della divisione per i servizi della finanza locale presso il Ministero dell'interno;

f) da due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio comunale e scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica;

g) da un rappresentante di ciascuna amministrazione interessata o dall'organo individuale di cui sia prescritto dalla legge il parere in ordine alle deliberazioni da prendersi in esame.

I membri suindicati intervengono, su invito del competente ufficio del Ministero dell'interno, esclusivamente per l'esame di deliberazioni concernenti materia di competenza delle rispettive amministrazioni.

I membri di cui alla lettera f) esercitano le funzioni per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a Classe.

La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Non possono essere designati a far parte della Commissione consultiva ai sensi della lettera f) del presente articolo:

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

b) da tre funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministri del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione e della sanità;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

I membri di cui alla lettera g) intervengono, su invito del competente ufficio del Ministero dell'interno, esclusivamente per l'esame di deliberazioni concernenti materia di competenza delle rispettive amministrazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico:

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

1) i membri del Consiglio comunale delle Commissioni amministrative delle aziende speciali del Comune, nonchè i loro parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado;

2) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 32.

(Compiti della Commissione consultiva).

La Commissione di cui all'articolo precedente deve esprimere parere sulle deliberazioni la cui approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è attribuita al Ministro dell'interno, col parere o concerto con altre amministrazioni statali, eccettuate le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Il parere della Commissione sostituisce quello di altre amministrazioni statali o il concerto con le medesime e il parere degli organi individuali.

Qualora siano previsti dalla legge pareri di speciali organi collegiali, la Commissione si pronuncia sentiti detti organi.

Il Ministro dell'interno può richiedere il parere della Commissione su ogni altra deliberazione.

Art. 33.

(Termini per i controlli di merito demandati ad Amministrazioni centrali dello Stato).

Salvi i termini e la procedura previsti dalle leggi per i pareri di organi collegiali, nell'approvazione delle deliberazioni demandate ad amministrazioni centrali dello Stato, diverse da quella dell'interno, si osservano la procedura ed i termini stabiliti nel precedente articolo 29.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

1) i membri del Consiglio comunale o delle Commissioni amministrative delle aziende speciali del Comune, nonché i loro parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado;

Identico.

Art. 32.

(*Compiti della Commissione consultiva*).

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 33.

(*Termini per i controlli di merito demandati ad Amministrazioni centrali dello Stato*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 34.

*(Controlli relativi al piano regolatore
e al regolamento edilizio).*

In ordine alle deliberazioni concernenti il piano regolatore e il regolamento edilizio, rimangono fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici, nonchè la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35.

*(Controlli relativi
alle aziende municipalizzate).*

Nei confronti del comune di Roma, i poteri attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 1578, in materia di aziende municipalizzate, sono devoluti agli organi di cui agli articoli 24 e 28.

Art. 36.

*(Adempimenti esecutivi e compiti
di segreteria).*

L'Ufficio per gli affari del comune di Roma, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, provvede a tutti gli adempimenti relativi al servizio dei controlli di vigilanza e di tutela sul Comune e assolve i compiti di segreteria delle Commissioni di cui agli articoli 28 e 31.

CAPO VIII.

DELLA FINANZA E CONTABILITA'

Art. 37.

(Norme applicabili in materia di tributi).

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 30, n. 15), restano ferme, per l'applicazione dei tributi e per la relativa vigi-

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 34.

(*Controlli relativi al piano regolatore
e al regolamento edilizio*).

Identico.

Art. 35.

(*Controlli relativi
alle aziende municipalizzate*).

Identico.

Art. 36.

(*Adempimenti esecutivi e compiti
di segreteria*).

Identico.

CAPO VIII.

DELLA FINANZA E CONTABILITA'

Art. 37.

(*Norme applicabili in materia di tributi*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

lanza, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè qualsiasi altra disposizione di leggi e regolamenti generali in materia.

Art. 38.

(Forme dei contratti).

I contratti del comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere sono, di regola, preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 50 milioni;

2) quando la spesa non superi annualmente le lire 10 milioni e il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 50 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti dal comma secondo, il Consiglio comunale può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 38.

(*Forme dei contratti*).

Identico.

Identico:

identico;

identico;

identico.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano evidenti ragioni di opportunità e i valori non superino il decimo di quelli indicati nel comma precedente, purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati il Ministro dell'Interno può consentire che i contratti seguano:

a) a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Il Consiglio comunale può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 39.

(Bilancio di previsione).

Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il quindici ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Ministro dell'interno che vi provvede mediante commissario.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro sono demandate le attribuzioni di cui agli articoli 320 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonchè la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'articolo 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 28 aprile 1951, n. 346.

Art. 40.

(Conto consuntivo; termini e sanzioni).

Il tesoriere è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

b) a trattativa privata, allorchè ricorrano eccezionali circostanze e ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

Art. 39.

(*Bilancio di previsione*).

Identico.

Art. 40.

(*Conto consuntivo; termini e sanzioni*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 100 mila, il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Ove la Giunta municipale non provveda, il Ministro dell'interno fa compilare d'ufficio il conto, con le modalità di cui al comma precedente, ed applica le sanzioni suaccennate.

Il conto del tesoriere, completato, a cura dell'ufficio comunale, con la indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal Sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori. Tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale il conto è comunque sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 41.

(Conto consuntivo; deliberazioni del Consiglio comunale, pubblicità, ricorsi).

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata, entro quindici giorni, per mezzo del messo comunale, al tesoriere in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Contemporaneamente alla notifica di cui al comma precedente, il Sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualsiasi cittadino, possono, nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla notifica o dall'affissione, presentare per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni, reclami.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 41.

(Conto consuntivo; deliberazioni del Consiglio comunale, pubblicità, ricorsi).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 42.

(*Conto consuntivo; controlli di legittimità e di merito*).

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno, per l'esame di legittimità e alla Commissione di controllo per l'esame di merito.

Il decreto ministeriale e il provvedimento della Commissione di controllo che approvano il conto consuntivo sono notificati e pubblicati a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di essi è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IX

DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 43.

(*Progetti urbanistici e questioni relativi al piano regolatore*).

Rimane ferma l'istituzione della Commissione speciale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 marzo 1932, n. 355. Detta Commissione esprime pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relativi al piano regolatore di Roma.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 42.

(*Conto consuntivo; controllo di legittimità*).

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IX

DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 43.

(*Progetti urbanistici e questioni relativi al piano regolatore*).

Rimane ferma l'istituzione della Commissione speciale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 marzo 1932, n. 355. Di essa fa parte anche il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Detta Commissione esprime pareri in materia

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

In ogni altro caso si applicano le disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 44.

(*Progetti di opere pubbliche del Comune*).

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dai competenti Uffici tecnici.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche del Comune, di importo superiore a lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche, d'importo compreso tra lire 50 milioni e lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionale del Lazio.

È valido il parere del predetto Comitato anche quando sia presente il numero ridotto di membri previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, allorchè il Comitato stesso deve esaminare i seguenti argomenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche comunali da eseguire col concorso dello Stato, d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi 150 milioni quando all'appalto dei lavori s'intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 50 milioni e che

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

di progetti e di questioni urbanistiche relativi al piano regolatore di Roma.

Identico.

Art. 44.

(*Progetti di opere pubbliche del Comune*).

Identico.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Identico.

Identico.

Identico.

identico;

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

non superi lire 75 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 150 milioni di opere per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contribuzione dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

d) concessioni di proroghe eccedenti i 30 giorni e che non superino 90 giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori.

CAPO X

PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL BACINO IMBRIFERO DEL TEVERE

Art. 45.

(Utilizzazione delle acque ad uso potabile, irriguo e di produzione di energia elettrica).

La utilizzazione ad uso potabile, irriguo e di produzione di energia elettrica delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti è riservata a favore della capitale e delle popolazioni del bacino imbrifero suddetto.

Ai fini del precedente comma, non sono disponibili: a) le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione; b) le acque per le quali sia stata presentata domanda di concessione su cui, precedentemente alla data del 1° ottobre 1957, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia già pronunciato favorevolmente; c) le acque suscettibili di essere utilizzate per incrementare o la potenza o la produzione o la pos-

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

identico;

identico;

identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

sibilità di regolazione di impianti idroelettrici in atto, in virtù di concessioni assentite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè le domande di potenziamento degli impianti siano state presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; *d*) le acque destinate al reintegro, mediante costruzione d'invasi, di acque prelevate o da prelevarsi a scopo potabile ed igienico.

Il Comune di Roma, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici, sotto pena di decadenza della riserva, un piano generale di utilizzazione delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti per scopi potabili, irrigui e di produzione di energia elettrica, coordinando le necessità presenti e future della Capitale con quelle degli altri Comuni rivieraschi e del bacino imbrifero.

Il piano sarà redatto sentita una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici e composta, oltre che dal Sindaco di Roma, che la presiederà, dai rappresentanti di ognuna delle Camere di commercio delle provincie ricadenti nel bacino del Tevere e dei suoi affluenti e da tre Sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il piano generale di utilizzazione delle acque disponibili di cui al presente articolo sarà approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le acque riconosciute dal piano generale necessarie per il soddisfacimento dei bisogni della Capitale e degli altri Comuni del bacino imbrifero saranno concesse con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, previa istruttoria abbreviata ai sensi della legge 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni interessati decadranno dal diritto alla concessione qualora non diano inizio alle opere entro quattro anni dalla data del relativo decreto.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

L'energia elettrica che sarà sviluppata con le concessioni di cui al presente articolo deve essere riservata unicamente a favore del Comune di Roma e dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero del Tevere e dei suoi affluenti.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

MUTUI PER L'ESECUZIONE DI OPERE INERENTI AL RIFORNIMENTO DEL- L'ACQUA POTABILE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 41.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le Casse di risparmio italiano, sono autorizzati, anche in deroga alle leggi e particolari statuti vigenti, a concedere mutui al comune di Roma per la esecuzione di nuove opere inerenti al rifornimento e alla distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per i servizi pubblici e privati della Capitale e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti esistenti.

Tali mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati con ammortamento in 35 annualità, con contributo del Tesoro sugli interessi nella misura del 3,50 per cento e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dalla presente legge per i mutui da contrarsi dal Comune per altre opere pubbliche.

Art. 42.

All'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma è riservata, nelle concessioni per la ricerca o lo sfruttamento di forze endogene e di idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del territorio della provincia di Roma, lo stesso trattamento che la legge prevede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo dei senatori Moro ed altri).

CAPO XI

DELL'IGIENE E SANITÀ

Art. 46.

*(Attribuzioni
deferite al Ministro della sanità).*

Nel territorio del comune di Roma sono esercitate dal Ministro della sanità le attribuzioni demandate al Prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte, in materia di:

- 1) sanitari condotti, di cui agli articoli 67, 75 e 79;
- 2) acqua potabile, di cui all'articolo 248;
- 3) regolamenti locali d'igiene e sanità, di cui all'articolo 345;
- 4) ricorsi gerarchici contro i provvedimenti in materia sanitaria adottati dal Sindaco, di cui all'articolo 357;
- 5) regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
- 6) repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1361;
- 7) vigilanza sanitaria sulle carni, di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
- 8) disciplina igienica delle produzioni e dei commerci delle acque gassose, di cui al regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601;
- 9) tutela igienica del baliatico, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1919;
- 10) polizia mortuaria, di cui agli articoli 74, 78 e 85 del regio decreto 31 dicem-

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

per l'Azienda di Stato su tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Valle Padana e della Sicilia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO XI

DELL'IGIENE E SANITÀ

Art. 46.

*(Attribuzioni
deferite al Ministro della sanità).*

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

bre 1942, n. 1880, e 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

11) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 20 marzo 1941, n. 366, e successive aggiunte e modificazioni.

Sono altresì esercitate dal Ministro della sanità le attribuzioni del Ministro dell'interno e del Prefetto di cui:

12) all'articolo 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, modificato dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, concernente la disciplina nei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

13) all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449, concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

Art. 47.

(*Attribuzioni deferite alla Giunta municipale ed al Sindaco*).

Nel territorio del comune di Roma sono devolute all'Amministrazione comunale le attribuzioni demandate al Prefetto, a' termini del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale sanitario e tecnico-sanitario comunale.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta municipale o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 14 della presente legge.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 47.

(*Attribuzioni deferite alla Giunta municipale ed al Sindaco*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Art. 48.

(Concorsi per il reclutamento del personale sanitario del Comune e assegnazione delle sedi).

In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, i concorsi pubblici per il reclutamento del personale sanitario condotto e tecnico-sanitario comunale, di qualsiasi ordine e grado, sono indetti dal Comune, che provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici e ne cura lo svolgimento secondo le norme contenute nel proprio Regolamento.

La designazione delle sedi prescelte da parte dei medici condotti, dei veterinari e delle ostetriche partecipanti ai concorsi è fatta dagli interessati all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito, secondo l'ordine di preferenza determinato dalla graduatoria stessa.

Il trasferimento dalle condotte rurali a quelle urbano-periferiche ed urbane vacanti ha luogo in esito a concorsi interni appositamente indetti, giusta le norme contenute nel Regolamento comunale.

Art. 49.

(Procedura per l'assunzione dell'ufficiale sanitario).

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura dei concorsi, la nomina e lo stato giuridico riguardanti l'ufficiale sanitario.

Art. 50.

(Laboratori comunali d'igiene e profilassi).

In deroga a quanto prescritto dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i laboratori d'igiene e profilassi istituiti presso l'ufficio d'igiene di Roma, hanno competenza nei limiti del territorio comunale e ad essi sovrintende l'ufficiale sanitario del Comune.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 48.

(*Concorsi per il reclutamento del personale sanitario del Comune e assegnazione delle sedi*).

Identico.

Art. 49.

(*Procedura per l'assunzione dell'ufficiale sanitario*).

Identico.

Art. 50.

(*Laboratori comunali d'igiene e profilassi*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

Finchè non verrà provveduto da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma ad impiantare un laboratorio di igiene e profilassi per i Comuni della Provincia, provvederanno i laboratori di cui al primo comma del presente articolo.

La spesa per il funzionamento dei laboratori di cui al primo comma è considerata obbligatoria ed il Comune è esonerato dal corrispondere alla Provincia il contributo previsto dall'ultimo comma del citato articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 51.

(Materie sottoposte al controllo del Consiglio superiore di sanità).

Fermo rimanendo il disposto dell'articolo 17, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1.534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, sono sottoposti al Consiglio superiore di sanità i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche di ogni genere predisposti dal comune di Roma, anche se da eseguirsi col concorso dello Stato, di importo superiore a lire 300 milioni.

Sono, altresì, sottoposte al Consiglio superiore di sanità le opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo.

CAPO XIII

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Art. 52.

(Destinazione delle cose mobili rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune).

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, il Ministero della pubblica istruzione

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Restano fermi i poteri del Medico provinciale di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sanitarie.

Identico.

Identico.

Art. 51.

(Materie sottoposte al controllo del Consiglio superiore di sanità).

Fermo rimanendo il disposto dell'articolo 17, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici e della legge 30 luglio 1959, n. 595, recante norme sull'approvazione di progetti di opere igieniche, sono sottoposti al Consiglio superiore di sanità i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche di ogni genere predisposti dal comune di Roma, anche se da eseguirsi col concorso dello Stato, di importo superiore a lire 300 milioni.

Identico.

CAPO XIII

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Art. 52.

(Destinazione delle cose mobili rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

consente il deposito perpetuo, nei musei e nelle raccolte del comune di Roma, delle cose mobili — soggette alle disposizioni medesime ed in base ad esse appartenenti allo Stato — rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio comunale.

Parimenti in deposito perpetuo sono concesse le cose di interesse artistico o storico, di pertinenza dello Stato, dovunque rinvenute, inerenti alle origini, alla storia e allo sviluppo del Campidoglio, delle mura e porte urbane e dei monumenti in genere conservati dal Comune.

Qualora dette cose siano ritenute necessarie per l'incremento o la valorizzazione delle raccolte statali esistenti in Roma, si procederà ad uno scambio con altre cose che interessino le collezioni e i monumenti del Comune.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma il Comune rinuncia ad ogni diritto ad esso spettante sugli oggetti rinvenuti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e provvede a proprie spese alla liquidazione del premio spettante al rinvenitore e ad altri, in base alla legge stessa.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA

CAPO I.

DEI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELLA CAPITALE.

Art. 53.

(Contributo permanente dello Stato).

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1957, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA — CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELLA CAPITALE

Art. 43.

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1958, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO II
PROVVEDIMENTI IN MATERIA
FINANZIARIA

CAPO I.

DEI CONTRIBUTI DELLO STATO
A FAVORE DELLA CAPITALE

Art. 53.

(Contributo permanente dello Stato).

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1960, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 7 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

(Segue: Testo dei senatori Moro ed altri).

Il contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale.

Art. 54.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 53 della presente legge per l'anno solare 1957, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 55.

(Trasferimento al Comune di Roma di beni patrimoniali dello Stato).

Sono trasferiti gratuitamente al Comune di Roma i beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato di cui all'elenco allegato alla presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a porre in essere gli atti traslativi e ad approvarli con proprio decreto.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato a trasferire gratuitamente al Comune di Roma, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, altri immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato.

Gli atti traslativi relativi ai beni di cui al comma precedente saranno adottati dal Ministro delle finanze con proprio decreto sentita una apposita Commissione parlamentare composta da sei senatori e da sei deputati.

Il valore complessivo degli immobili di cui al presente articolo non potrà superare

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

Il contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale.

Art. 44.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 43 della presente legge per l'anno solare 1958, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 45.

Sono trasferiti gratuitamente al comune di Roma i beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato di cui all'elenco allegato alla presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a porre in essere gli atti traslativi e ad approvarli con proprio decreto.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato a trasferire gratuitamente al comune di Roma, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, altri immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato.

Gli atti traslativi relativi ai beni di cui al comma precedente saranno adottati dal Ministro delle finanze con proprio decreto sentita una apposita Commissione parlamentare composta da sei senatori e da sei deputati.

Il valore complessivo degli immobili di cui al presente articolo non potrà superare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Detto contributo viene ridotto a cinque miliardi a decorrere dall'anno solare 1965.

Identico.

Art. 54.

(*Copertura finanziaria*).

Alla copertura dell'onere di lire 7.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 53 della presente legge per l'anno solare 1960, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Identico.

Art. 55.

(*Trasferimento al Comune di Roma di beni patrimoniali dello Stato*).

Sono trasferiti gratuitamente al Comune di Roma i beni immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato di cui all'elenco allegato alla presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Il valore complessivo degli immobili trasferibili al comune di Roma in base al pre-

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

L'importo massimo di quarantacinque miliardi di lire, in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte di detti beni economicamente utilizzabile dal Comune di Roma ai fini del risanamento del suo bilancio.

CAPO II.

FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 56.

(Concessione di mutui)

L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di lire 80 miliardi in ragione di lire 11.000 milioni annui dal 1953 al 1957; di lire 2.000 milioni annui dal 1958 al 1960; di lire 4.000 milioni annui dal 1961 al 1963 e di lire 7.000 milioni nel 1964.

« I mutui previsti dal precedente comma saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

« Ove il Comune non ottemperi ai pagamenti alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica ad esso fatta dell'avvenuta inadempienza e senza obbligo di previa escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

L'importo massimo di 45 miliardi di lire, in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte di detti beni economicamente utilizzabile dal comune di Roma ai fini del risanamento del suo bilancio.

Art. 46.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche e per il riordinamento dei servizi pubblici della città, mutui, in aggiunta a quelli autorizzati con l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1° gennaio 1959.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sente articolo non potrà superare l'importo massimo di quarantacinque miliardi di lire, secondo le stime da eseguire dall'Ufficio tecnico erariale, con riferimento alla data del trasferimento.

Gli organi tutori di legittimità e di merito vigileranno affinché le somme ricavate dalla alienazione di detti beni siano esclusivamente destinate al risanamento del bilancio comunale.

CAPO II

FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 56.

Identico.

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di lire 80 miliardi in ragione di lire 11.000 milioni annui dal 1953 al 1957, di lire 2.000 milioni annui dal 1960 al 1962; di lire 4.000 milioni annui dal 1963 al 1965 e di lire 7.000 milioni nel 1966.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione dei contributi statali ivi previsti e, per altre, quella di contributi trentacinquennali nella misura del 4 per cento.

« Quando i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, la percentuale del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'ente mutuante, purchè quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno e del tesoro. Nello stesso decreto è dichiarata la misura del contributo statale a norma del precedente terzo comma.

« Previo accordo con il Sindaco di Roma sulla scelta delle opere da eseguirsi e sentita la Commissione di cui al precedente articolo 31, il Ministro del tesoro assume annualmente l'iniziativa della ripartizione dei mutui fra gli istituti finanziatori a norma del presente articolo.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati limiti di impegno di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; di lire 80 milioni dal 1958-59 al 1960-61; di lire 160 milioni dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 230 milioni nell'esercizio 1964-65.

« La somma di lire 112.000 milioni occorrente per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 900 mi-

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione dei contributi statali ivi previsti e, per altre, quella di contributi trentacinquennali nella misura non superiore al 4 per cento.

Identico.

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio. Nello stesso decreto è dichiarata la misura del contributo statale a norma del precedente terzo comma.

Identico.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati limiti d'impegno di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; di lire 80 milioni dal 1960-61 al 1962-63; di lire 160 milioni dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 230 milioni nell'esercizio 1966-67.

La somma di lire 112.000 milioni occorrente per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 900 mi-

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

lioni nel 1953-54; di lire 1.350 milioni nel 1954-55; di lire 1.800 milioni nel 1955-56; di lire 2.250 milioni dal 1956-57 al 1957-58; di lire 2.330 milioni nel 1958-59; di lire 2.410 milioni nel 1959-60; di lire 2.490 milioni nel 1960-61; di lire 2.650 milioni nel 1961-62; di lire 2.810 milioni nel 1962-63; di lire 2.970 milioni nel 1963-64; di lire 3.200 milioni dal 1964-65 al 1986-87; di lire 2.750 milioni nel 1987-88; di lire 2.300 milioni nel 1988-89; di lire 1.850 milioni nel 1989-90; di lire 1.400 milioni nel 1990-91; di lire 950 milioni dal 1991-92 al 1992-93; di lire 870 milioni nel 1993-94; di lire 790 milioni nel 1994-95; di lire 710 milioni nel 1995-96; di lire 550 milioni nel 1996-97; di lire 390 milioni nel 1997-98; di lire 230 milioni nel 1998-99 ».

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

CAPO III.

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE.

Art. 57.

(Divieto di assunzioni fuori organico).

È fatto divieto al comune di Roma, ai dipendenti Servizi in economia con bilancio speciale e alle Aziende municipalizzate di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

lioni nel 1953-54; di lire 1.350 milioni nel 1954-55; di lire 1.800 milioni nel 1955-56; di lire 2.250 milioni dal 1956-57 al 1959-60; di lire 2.330 milioni nel 1960-61; di lire 2.410 milioni nel 1961-62; di lire 2.490 milioni nel 1962-63; di lire 2.650 milioni nel 1963-64; di lire 2.810 milioni nel 1964-65; di lire 2.970 milioni nel 1965-66; di lire 3.200 milioni dal 1966-67 al 1986-87; di lire 2.750 milioni nel 1987-88; di lire 2.300 milioni nel 1988-89; di lire 1.850 milioni nel 1989-90; di lire 1.400 milioni nel 1990-91; di lire 950 milioni dal 1991-92 al 1994-95; di lire 870 milioni nel 1995-96; di lire 790 milioni nel 1996-97; di lire 710 milioni nel 1997-98; di lire 550 milioni nel 1998-99; di lire 390 milioni nel 1999-2000; di lire 230 milioni nel 2000-2001 ».

Art. 56-bis.

(*Completamento edilizio dell'Università di Roma*).

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'arredamento degli edifici necessari per l'assetto edilizio dell'Università degli studi di Roma, nonchè per l'ampliamento degli edifici esistenti, secondo programmi che saranno concordati fra i Ministeri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, su proposta dell'Università.

La spesa prevista dal presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero per i lavori pubblici in ragione di un miliardo annuo, dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1963-64.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI
DI PERSONALE.

Art. 57.

(*Divieto di assunzioni fuori organico*).

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

assumere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione, salve le assunzioni a copertura dei posti di organico.

Le assunzioni di personale in violazione del precedente divieto sono nulle e il Ministero dell'interno è autorizzato a stralciarne la spesa dal competente bilancio, disponendone il recupero, ove sia stata già fatta, a carico solidalmente di tutti coloro che l'hanno ordinata. Il provvedimento ministeriale, immediatamente esecutivo, è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1942, n. 1054, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soltanto dopo che sia stata versata la somma soggetta a recupero.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO III-bis

PROVVEDIMENTI PER LA ZONA INDUSTRIALE

Art. 57-bis.

(Ripristino delle agevolazioni concernenti la zona industriale).

L'applicazione delle agevolazioni fiscali contemplate dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1359, è ripristinata per un periodo di quattro anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57-ter.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione).

L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione dei terreni e degli immobili situati nel comprensorio della zona industriale di cui all'articolo 1 della citata legge 6 febbraio 1941, n. 346, modificato dall'articolo 1 della legge 22 marzo 1952,

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

n. 187, che ratifica il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, è liquidata ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 57-quater.

(Agevolazioni per i trasferimenti di terreni ai fini industriali).

I benefici della imposta fissa di registro e dell'imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà di cui all'articolo 12 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, nonché tutti gli altri benefici previsti dalla legge stessa, si applicano anche se il trasferimento dei terreni dai proprietari alle aziende industriali avvenga non in forza di decreto di espropriazione, ma per accordo diretto fra le parti, ovvero in applicazione dell'articolo 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il trasferimento deve avvenire per il conseguimento degli scopi della legge istitutiva della zona industriale di Roma.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto di trasferimento di terreni e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero per l'industria e il commercio, che gli scopi della legge sono stati attuati.

Art. 57-quinquies.

(Facoltà di esproprio a favore del comune di Roma dei beni non utilizzati nella zona industriale).

Dalla data di scadenza delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 57-bis e per la durata di due anni, il comune di Roma ha la facoltà di espropriare, con le norme previste dall'articolo 57-ter, i beni situati nel comprensorio della zona industriale che non siano

(Segue: Testo dei senatori Moro ed altri).

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

PER LO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE IN ROMA

Art. 12.

Le disposizioni della legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma, si applicano a tutti i comprensori del territorio del comune di Roma che saranno destinati a sede di attività industriali a norma del piano regolatore, approvato in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 13.

Per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese che procedono alla installazione o ampliamento di impianti nelle località destinate a sede di attività industriali nel territorio del comune di Roma è istituita una Sezione speciale di credito presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 14.

La Sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è autorizzata, anche in deroga al proprio statuto ed alle vigenti disposizioni, a concedere per l'attuazione delle iniziative indicate nell'articolo precedente finanziamenti con il concorso dello Stato, fino al complessivo importo di lire 3.000.000.000 all'anno per 5 anni.

Art. 15.

Alla Sezione di credito di cui all'articolo 13 sarà anticipata una somma di lire 3

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

stati in qualunque modo utilizzati ai fini della stessa zona industriale.

Tale facoltà è subordinata alla condizione che i beni vengano destinati alla costruzione di complessi industriali o ad opere di pubblica utilità.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

miliardi da parte del Tesoro dello Stato e di lire 1 miliardo da parte del comune di Roma per ciascun esercizio finanziario dal 1958-59 al 1962-63.

Il credito sarà erogato secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento della Sezione stessa, che sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il comune di Roma e la Banca nazionale del lavoro.

In tale Regolamento dovranno essere previste particolari facilitazioni per le piccole e medie industrie.

Alla Sezione è preposto un Comitato di 7 membri di cui 4 designati dal Consiglio comunale e 3 dal Ministero del tesoro.

Art. 16.

Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per una durata massima di 15 anni.

Art. 17.

Nei piani di investimento concernenti le industrie comunque controllate dallo Stato e facenti capo al Ministero per le partecipazioni statali, dovrà essere prevista una quota destinata a favorire lo sviluppo delle industrie nella città e nella provincia di Roma, e suscettibile di determinare un incremento sensibile della occupazione.

LINEE METROPOLITANE URBANE, SUBURBANE ED EXTRAURBANE E TRASPORTI FERROVIARI EXTRA- URBANI

Art. 18.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano per la costruzione di una

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

rete di linee metropolitane interessanti, nell'ambito del territorio del Comune, il centro urbano, le zone suburbane e quelle extraurbane e per il riordinamento di quelle esistenti.

Inoltre il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, sono autorizzati a predisporre, di concerto con il Ministero dei trasporti, un piano per la costruzione di servizi ferroviari rapidi e per il riordinamento di quelli già esistenti, colleganti Roma con i vari centri delle Province sopra indicate.

La spesa relativa a quella per la costruzione ed il riordinamento sarà a carico totale dello Stato.

La gestione delle linee metropolitane sarà data in concessione al comune di Roma, che all'uopo costituirà un'azienda municipalizzata comunale; la gestione delle linee ferroviarie sarà data in concessione ad un'azienda municipalizzata consorziata che sarà costituita fra le Ferrovie dello Stato, il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali sopra indicate, con le forme previste negli articoli 21 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e con le modalità che saranno in seguito stabilite dal Ministero dei trasporti.

Art. 19.

Le Ferrovie dello Stato cederanno gratuitamente all'Azienda consorziale di cui nell'articolo precedente i tronchi ferroviari secondari e gli impianti di interesse regionale che saranno indicati, insieme alle modalità delle cessioni, con decreto del Ministro dei trasporti.

Il Ministero dei trasporti inoltre darà in concessione all'Azienda consorziale, nelle date e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro stesso, quelle altre linee ferroviarie, comprese nel piano di cui nell'articolo precedente, esistenti nel territorio laziale ed attualmente gestite da altri enti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

NUOVI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 20.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi edifici scolastici per almeno 2.500 aule complessive. La priorità verrà data agli edifici per le scuole materne, elementari, medie inferiori e di avviamento professionale; le nuove scuole saranno dislocate di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica, lungo le direttrici del nuovo piano regolatore e nel territorio dell'Agro romano.

Per la spesa relativa, il Comune provvederà in parte attraverso il proprio bilancio ed i mutui previsti dalle leggi esistenti; inoltre, sono estesi al comune di Roma i benefici di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, ai fini dei comma precedenti, mutui per l'ammontare di 4 miliardi, in ragione di 400 milioni annui, a partire dal 1° gennaio 1959. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello della pubblica istruzione.

UNIVERSITA' E BIBLIOTECA NAZIONALE

Art. 21.

A modifica della tabella A acclusa all'articolo 1 del testo unico dell'Istruzione superiore, sono istituite presso l'Università di Roma la Facoltà di agraria e la Facoltà di medicina veterinaria. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà entro due anni a dare inizio ai corsi relativi, ed entro cinque anni al completamento delle Facoltà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Presso la Facoltà di fisica dell'Università di Roma è istituito un corso obbligatorio di fisica nucleare. Presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è istituito un corso complementare di ingegneria nucleare.

Art. 22.

Il terreno attualmente occupato dalla caserma di Castro Pretorio viene adibito ad uso dell'Università di Roma e della Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele ». Entro cinque anni, il Ministero dei lavori pubblici provvederà a costruire su tale terreno il nuovo edificio della Biblioteca nazionale. Entro la stessa data, il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dei lavori pubblici provvederanno al trasferimento nella suddetta zona delle Facoltà di ingegneria, magistero ed economia e commercio della Università di Roma.

Art. 23.

L'Università di Roma è autorizzata a completare l'attuale Casa dello studente mediante la costruzione di due nuovi padiglioni della capienza complessiva di 300 posti. L'Università è pure autorizzata a costruire una Casa della studentessa della capienza di 100 posti.

OSPEDALI

Art. 24.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi ospedali della capienza complessiva di 6.000 posti letto, e per il rimodernamento e rifacimento degli Ospedali del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Gli ospedali generali di nuova costruzione dovranno appartenere alla seconda categoria (cioè da 240 a 720 posti letto ciascuno); essi saranno dislocati di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica e lungo le direttrici del nuovo Piano regolatore. Nelle nuove costruzioni sarà data priorità ad uno o più ospedali pediatrici di capienza complessiva non inferiore a 500 posti letto.

La spesa relativa fa carico, per un terzo sul bilancio dello Stato, per un terzo sul bilancio del comune di Roma, per un terzo sull'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. L'Amministrazione del Pio Istituto provvederà alla parte di sua competenza nei modi e con i fondi previsti dall'articolo, seguente della presente legge.

Art. 25.

Gli ospedali costruiti in base alla presente legge entrano a far parte del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di amministrazione che acquista i poteri previsti dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, e dalla legge 30 dicembre 1942, n. 1854, per il Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 13 membri, che durano in carica cinque anni ed eleggono nel loro seno un Presidente. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati rispettivamente: quattro dal Consiglio comunale di Roma, uno dei quali nella persona dell'assessore all'igiene; due dal Consiglio provinciale di Roma; uno dal Ministero della sanità; uno dal Ministero dell'interno; uno dal Ministero dei lavori pubblici; uno dal Ministero del tesoro; uno viene eletto dai direttori sanitari e dai primari, uno dagli aiuti ed assistenti e uno dal rimanente personale degli ospedali dipendenti dall'Ente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Ai membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Commissione consultiva prevista dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, articolo 2, e modificata con legge 30 dicembre 1942, n. 1854, è sciolta.

Il Consiglio di amministrazione redigerà entro un anno dal suo insediamento un piano di risanamento e valorizzazione del patrimonio di terre, aree fabbricabili, cave, miniere, edifici di proprietà dell'Ente, in modo da ricavare dall'incremento delle entrate e dall'eventuale vendita, mediante asta pubblica, di aliquote del patrimonio, i fondi da investire nella costruzione dei nuovi ospedali previsti dall'articolo precedente.

IMPOSTA DI FAMIGLIA E SUL VALORE LOCATIVO

Art. 26.

Per il comune di Roma la tariffa per la imposta sul valore locativo stabilita nell'articolo 102 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è raddoppiata per le prime quattro categorie e triplicata per la quinta. Il valore locativo si desume sempre, anche per le abitazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 104 del suddetto testo unico, dal fitto presunto secondo i valori locativi dei fitti non bloccati di abitazioni locate in condizioni o circostanze similari.

Art. 27.

L'imposta sul valore locativo si applica anche, nella misura della tariffa normale, sulle case di abitazione che chiunque tenga a propria disposizione nel territorio del Comune oltre quella di dimora abituale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 28.

La disposizione dell'articolo 277 del testo unico finanza locale, penultimo comma modificato dall'articolo 46 della legge 2 luglio 1941, n. 703, nel comune di Roma si applica anche quando nel ricorso il contribuente dichiara una base imponibile inferiore di metà a quella già accertata d'Ufficio.

ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO
DI MIGLIORIA

Art. 29.

Per la costruzione di vie o piazze nel territorio del comune di Roma con aree non comprese nei Piani regolatori del 1909 e del 1931, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie o piazze dovrà cedere gratuitamente al comune di Roma il suolo corrispondente alla metà della lunghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo del quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità di metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita, a termini della precedente disposizione, viene meno quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Art. 30.

È fatto obbligo al comune di Roma di imporre ai proprietari dei beni che siano comunque avvantaggiati dalla formulazione e dalla approvazione del Piano regolatore di massima nonchè dalla esecuzione delle opere previste dal Piano regolatore e di quelle da chiunque eseguite in occasione di lottizzazioni fuori Piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effet-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

tivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.

Art. 31.

Nella determinazione dell'incremento di valore dei beni in conformità dell'articolo precedente dovrà essere tenuto conto delle variazioni verificatesi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza della formulazione e della approvazione del Piano di massima o anche della sua esecuzione parziale od in dipendenza di lottizzazioni fuori Piano regolatore.

Art. 32.

Precedentemente all'approvazione del Piano regolatore generale, il Sindaco di Roma è autorizzato ad effettuare l'occupazione di urgenza dei terreni compresi nelle zone che siano state dichiarate, con deliberazione del Consiglio comunale, zone di espansione dell'aggregato urbano.

La decorrenza dei termini prescritti dalla legge oltre i quali la occupazione non può essere protratta, è sospesa fino alla entrata in vigore del Piano regolatore.

Art. 33.

La facoltà del Sindaco di emanare il decreto di occupazione di urgenza si trasforma in obbligo nei casi in cui il Consiglio comunale ne faccia richiesta.

Art. 34.

In conseguenza dell'approvazione del Piano regolatore generale, il comune di Roma, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, è autorizzato ad espropriare, entro le zone di espansione del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo dei senatori Moro ed altri).

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

l'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

Art. 35.

L'indennità di espropriazione per le operazioni previste nell'articolo precedente dovrà essere limitata al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità, alla data del 1° gennaio 1948, aumentata di una somma pari al 5 per cento per ogni anno fino alla data del decreto di espropriazione. Nella determinazione del valore non dovrà tenersi conto di qualsiasi incremento che si sia verificato per effetto della formulazione e dell'approvazione del Piano regolatore generale e dei Piani particolareggiati, o, comunque, dell'espansione della città.

Art. 36.

In deroga all'articolo 16, comma primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nell'ambito del comune di Roma i Piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche del Lazio, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo e, per la parte finanziaria, in deroga all'articolo 30 della stessa legge, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 37.

I comprensori di terreni acquisiti dal comune di Roma, per effetto delle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge, dovranno essere destinati, oltre che ai fini previsti dalla esecuzione del Piano regolatore, alla costruzione o direttamente ad opera del Comune o attraverso Enti a tal fine specializzati, di alloggi di tipo economico e popolare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Qualora il Comune decidesse di alienare una parte dei terreni, dopo la loro valorizzazione, il ricavato sarà interamente devoluto a nuove operazioni di esproprio a norma dell'articolo 34, ovvero alle costruzioni previste nel comma precedente.

Art. 38.

Per il finanziamento delle operazioni necessarie alla costituzione del demanio di aree fabbricabili, lo Stato anticiperà al comune di Roma i fondi necessari nel limite di 15 miliardi, in ragione di 3 miliardi all'anno, per cinque anni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune di Roma restituirà dette anticipazioni, in relazione ai ricavi delle vendite delle aree espropriate e alle esigenze per le espropriazioni da eseguire, con l'interesse del 3 per cento per ogni anno dalla data delle anticipazioni.

Art. 39.

L'aumento effettivo di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria è costituito dalla differenza tra il valore venale attribuibile nel comune commercio ai beni prima della formulazione del piano regolatore generale, e, comunque, indipendentemente dalla espansione della città, ed il loro maggiore valore ad opera compiuta, a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1936, n. 1210.

Gli accertamenti vengono effettuati dalla Commissione stima esistente presso il comune di Roma, con esclusione di qualsiasi coefficiente di valore riferibile al costo delle opere da eseguire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 40.

L'accertamento, i ricorsi e la riscossione dei contributi di miglioria hanno luogo con le stesse norme, per quanto applicabili, prescritte per i contributi di fognatura, ferme rimanendo le disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modifiche, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210. Le annualità di cui nel primo comma dell'articolo 9 sopra richiamato sono ridotte da dieci a cinque. I ricorsi contro l'accertamento debbono contenere l'indicazione dell'aumento di valore sul quale l'interessato ritiene di dover pagare il contributo. Mancando tale dichiarazione il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino a due terzi del contributo accertato.

Rimangono ferme le norme non in contrasto con quelle di cui agli articoli precedenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

(Poteri devoluti al Ministro dell'interno)

Nei confronti del comune di Roma, sono devoluti al Ministro dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa nelle seguenti materie:

a) decisioni in caso di opposizione tra gli interessi concernenti le priorità od attività patrimoniali delle frazioni e dei parrocchiani e quelli del Comune o di altre frazioni, di cui al quarto comma dell'articolo 132 del testo unico 24 febbraio 1915, n. 148;

b) approvazione — ove il Comune deliberi la ripartizione in quartieri — della delega da parte del Sindaco delle sue funzioni di ufficiale del Governo o della nomina di aggiunti, di cui all'articolo 155 dello stesso testo unico;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

(Poteri devoluti al Ministro dell'interno)

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

c) delega di un Commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, di cui all'articolo 159 del citato testo unico;

d) autorizzazioni ai contribuenti a far valere azioni che spettino al Comune o ad una sua frazione, di cui all'articolo 225 del citato testo unico;

e) provvedimenti in casi in cui, malgrado la convocazione del Consiglio, non possa aver luogo alcuna deliberazione; invio di Commissari per reggere provvisoriamente il Comune; proroga del termine fissato per la nuova elezione del Consiglio, ove questo sia sciolto; facoltà di sospendere il Consiglio in attesa del decreto di scioglimento, di cui agli articoli 102, 103 e 105 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839;

f) facoltà istruttorie preliminari all'emissione di pronuncie definitive, di cui all'articolo 29 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;

g) provvedimenti patrimoniali e contabili in caso di variazioni alla circoscrizione comunale e per le frazioni, di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso testo unico;

h) ricorsi contro il rifiuto del Sindaco al rilascio di certificati e attestati, di cui all'articolo 63 dello stesso testo unico;

i) affidamento a un Commissario della amministrazione separata di terreni assegnati ad una frazione, di cui all'articolo 84 dello stesso testo unico;

l) facoltà sostitutiva in caso di omissione del Sindaco nello spedire i mandati o compiere gli atti obbligatori per legge, di cui all'articolo 104 dello stesso testo unico;

m) facoltà di promuovere l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti comunali, in caso di inattività dei competenti organi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 232 dello stesso testo unico;

n) accertamento dei danni arrecati al Comune, con dolo o colpa grave, dai suoi amministratori od impiegati, di cui all'articolo 264 dello stesso testo unico;

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Moro ed altri*).

o) accertamenti in materia di fitti dei fondi rustici e urbani appartenenti al Comune, di cui all'articolo 290 dello stesso testo unico;

p) autorizzazione del deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune, presso istituti di credito di notoria solidità diversi da quelli indicati dalla legge, giusta il disposto dell'articolo 291 dello stesso testo unico;

q) approvazione del capitolato generale prescritto dall'articolo 294 dello stesso testo unico;

r) poteri e facoltà riconosciute al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, in quanto applicabile al comune di Roma;

s) presa d'atto di dimissioni di assessori e consiglieri in caso di rifiuto o omissione a provvedere da parte della Giunta, giusta il disposto dell'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 59.

(Integrazione del Consiglio comunale)

Per la prima applicazione della presente legge, in relazione al disposto dell'articolo 4, il Ministro dell'interno provvede, con suo decreto, ad integrare il Consiglio comunale in carica chiamando a farne parte, a norma dell'articolo 40 della legge 23 marzo 1956, n. 136, i primi 20 candidati delle varie liste non eletti.

Art. 60.

(Richiamo alle leggi ed ai regolamenti generali)

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni di legge e regolamenti generali che non siano contrarie od incompatibili con la presente legge.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 47.

Per la prima applicazione della presente legge, in relazione al disposto dell'articolo 1, il Ministro dell'interno provvede, con suo decreto, ad integrare il Consiglio comunale in carica chiamando a farne parte, a norma dell'articolo 40 della legge 23 marzo 1956, n. 136, i primi 20 candidati delle varie liste non eletti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppressi.

Art. 60.

*(Richiamo
alle leggi ed ai regolamenti generali)*

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
DEI SENATORI MORO ED ALTRI
(154)

(Testo approvato dalla Commissione)

ALLEGATO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL DEMANIO
PATRIMONIALE DELLO STATO TRASFERITI GRATUITAMENTE
AL COMUNE DI ROMA

1 Caserma Principe di Piemonte	S. Croce in Gerusalemme	mq. 42.287
2 Ex Forte Ardeatino	Grotta-perfetta	mq. 112.380
3 Ex Forte Trionfale	Via Trionfale	mq. 59.400 (1)
4 Porzione demaniale del compendio Villa Savoia denominata anche « Villa Ada »	Via Salaria	mq. 345.114
5 Tenuta di Monte Antenne	Zona Salaria	mq. 326.830
6 Ex arenile (zona tra l'ex porto e il canale dello Stagno)	Ostia	mq. 11.880 (1)
7 Ex arenile (zona tra il canale dello Stagno e Castel Fusano)	Ostia	mq. 386.951

(1) Cifra rettificata dai proponenti.

DISEGNO DI LEGGE
DEI SENATORI DONINI ED ALTRI
(263)

—

ALLEGATO

**ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL DEMANIO PATRI-
MONIALE DELLO STATO TRASFERITI AL COMUNE DI ROMA A NORMA
DELL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE**

1. Caserma Principe di Piemonte	S. Croce in Gerusalemme	mq. 42.287
2. Ex Forte Ardeatino	Grotta-perfetta	mq. 112.380
3. Ex Forte Trionfale	Via Trionfale	mq. 61.900
4. Porzione demaniale del compendio Villa Savoia denominata anche « Villa Ada »	Via Salaria	mq. 345.114
5. Tenuta di Monte Antenne	Zona Salaria	mq. 326.830
6. Ex arenile (zona tra l'ex porto e il canale dello Stagno)	Ostia	mq. 23.671
7. Ex arenile (zona tra il canale dello Stagno e Castel Fusano)	Ostia	mq. 386.951
8. Aree occupate dalla Caserma « Macao » e da altri uffici militari e di polizia	Castro Pretorio	
9. Aree occupate dalle Caserme dell'Esercito in Viale Giulio Cesare	Zona Prati	
10. Area della Caserma « Lamarmora »	Trastevere	
11. Area denominata « Campo Buoizzi »	Trastevere	

DISEGNO DI LEGGE

DEI SENATORI MAMMUCARI ED ALTRI

(738)

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore della Provincia di Roma, a decorrere dall'anno solare 1958, di un contributo annuo di 700 milioni di lire, quale concorso dello Stato alle maggiori spese obbligatorie, che l'Amministrazione provinciale di Roma deve sostenere per le funzioni di istituto ed in considerazione delle minori entrate, conseguenti alle caratteristiche della città di Roma.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Roma vengono assegnate aree demaniali per la costruzione, nella città di Roma, di edifici scolastici.

Le aree demaniali da assegnare alla Provincia possono essere concordate in rapporto ed in coordinamento alla assegnazione di aree demaniali al comune di Roma.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali, gli Istituti di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 5 gennaio 1950, n. 10, a concedere alla Provincia mutui per un ammontare complessivo di 10 miliardi, ripartiti in ragione di 2 miliardi per l'anno solare 1958 e per il residuo importo negli anni solari 1959-1965, in relazione al piano di esecuzione delle opere stradali straordinarie, della costruzione di edifici pubblici, della costruzione di edifici scolastici nella città di Roma.

I mutui saranno garantiti dallo Stato con le modalità e i benefici contemplati per i

mutui autorizzati a favore del comune di Roma.

Art. 4.

Lo Stato assume a proprio carico la costruzione della nuova sede della Prefettura di Roma con fondi, che verranno stanziati nel bilancio del competente Ministero nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 e successivi.

Art. 5.

I provvedimenti, di cui alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, vengono estesi alla zona del comprensorio di bonifica montana dell'Aniene ed alla zona Lepini-Valsacco, dichiarate zone depresse.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali stabilirà, nel quadro del piano quadriennale dell'I.R.I. e dei piani degli altri Enti, quali E.N.I. ed A.G.I.P., approvati dal Parlamento, adeguati stanziamenti per la provincia di Roma, oltre a quelli già spettanti per legge alla zona, nella quale opera la Cassa per il Mezzogiorno, allo scopo di svilupparvi attività industriali.

Art. 7.

Nella costituzione di eventuali Consorzi per lo sfruttamento a scopo industriale delle acque del Tevere, dell'Aniene, dei laghi, la Provincia parteciperà negli organi direttivi consortili con un proprio rappresentante.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ogni caso agli Enti locali e loro consorzi, che vi abbiano diritto a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dovrà essere riservato un quantitativo di energia elettrica non inferiore a quello stabilito dalla legge 27 dicembre 1943 n. 959, fermo restando l'obbligo al pagamento del sopracanone ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1376.

Inoltre, agli Enti locali e loro consorzi dovrà essere riservato il quantitativo di acque necessario per gli usi potabili ed agricoli dei territori interessati, nonchè il quantitativo di acque necessario all'attuazione dei piani di bonifica nei comprensori determinati dalla legge 25 luglio 1952 n. 991.

Art. 8.

Resta ferma la competenza della Provincia a istituire nel proprio territorio il Laboratorio di igiene e profilassi, previsto dalla vigente legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Con apposita legge verranno formulate particolari provvidenze per la città di Civitavecchia, intese alla costituzione del Consorzio del porto, della zona franca, della zona industriale.